

ATTI
DEL
CONSIGLIO PROVINCIALE
DI BRESCIA





PROVINCIA
DI BRESCIA

PROVINCIA DI BRESCIA
ASSESSORATO ALLA CULTURA
ARCHIVIO STORICO

ATTI
DEL
CONSIGLIO PROVINCIALE
DI BRESCIA



La storia della Provincia di Brescia attraverso gli
Atti del Consiglio Provinciale dal 1860 al 1960

con un saggio di *Guido Melis*

a cura di Damiana Amighetti e Filippo Jannaci

Pubblicazioni dell'Archivio Storico

Indice

La Storia della Provincia di Brescia attraverso gli Atti del Consiglio Provinciale dal 1860 al 1960

<i>Introduzione del Presidente della Provincia</i>	pag.	7
<i>Prefazione</i>	pag.	9
L'evoluzione delle istituzioni dell'amministrazione locale 1860-1960. Considerazioni critiche del Prof. Guido Melis	pag.	11

Istituzioni storiche del territorio lombardo e profili istituzionali: La Provincia e la Provincia di Brescia nella descrizione del Database Regionale Civita

– La Provincia di Brescia 1859-[1971]	pag.	33
---	------	----

Le cariche amministrative

– I Presidenti del Consiglio Provinciale, della Deputazione, i Vice-Presidenti ed i Segretari della Provincia di Brescia dal 1860 in ordine cronologico e note	pag.	35
– Elenco dei Presidenti del Consiglio Provinciale e della Deputazione in ordine cronologico	pag.	52
– Elenco dei Presidenti della Provincia di Brescia dal 1860 in ordine alfabetico	pag.	57
– Note biografiche dei Presidenti della Provincia	pag.	62

Le Principali tappe normative: le leggi e i testi unici che hanno regolato la vita della Provincia

– Elenco delle Leggi	pag.	79
– Il testo dei principali riferimenti normativi	pag.	83

I Cd-Rom degli Atti del Consiglio provinciale

– Indici Generali dei Cd-Rom	pag.	117
– Note tecniche sull'uso dei Cd	pag.	121
Bibliografia	pag.	122
Ringraziamenti	pag.	125

Elenco delle Illustrazioni contenute nel volume

Introduzione

L'archivio storico della Provincia conserva un patrimonio notevole di informazioni e documenti. Una fonte preziosa per ricostruire la storia della modernizzazione bresciana, attraverso alcune grandi opere. Ma anche per rappresentare l'evoluzione della comunità e il percorso dell'ente dal 1860, anno della sua istituzione, al 1960.

È, dunque, un onore divulgare la documentazione che l'ente stesso ha prodotto nello svolgimento delle proprie funzioni, al termine di un laborioso processo di analisi ed informatizzazione di fascicoli a migliaia, riguardanti un così lungo arco cronologico.

La pubblicazione si basa su un importante lavoro di censimento e di recupero, contenuto in un formato agile, cd-rom e guida, che ne agevola l'uso.

Nello specifico l'opera consente una riflessione storica lunga cento anni, e la conoscenza, da parte di cittadini, studenti, ricercatori, enti locali e soggetti economici, dell'attività amministrativa, che ha regolato, e tuttora regola, le decisioni, avvicinando così la comunità e le istituzioni.

L'obbligo per gli enti pubblici d'istituire una sezione separata di archivio storico risale agli anni Sessanta; ripreso però solo nel 2004 dal nuovo Codice dei beni culturali e ambientali. La Provincia di Brescia lo ha comunque avviato nel 2000, ed ora lo mette a disposizione, con personale professionalmente specializzato nella sede attrezzata di via Romiglia, del pubblico che potrà consultare il fondo, in appositi giorni ed orari, col supporto di un catalogo puntuale e di moderni sistemi di ricerca.

Da un punto di vista strettamente locale, si può attingere al materiale dal contenuto interessante, a volte curioso. Ponti, linee tramviarie, opere idrauliche, ospizi, orfanotrofi, consorzi, scuole professionali, vicende agricole e zootecniche, che nel Bresciano rappresentano un capitolo importante e ricchissimo dello sviluppo, documenti sull'ospedale psichiatrico: in molti casi la lettura porta al chiarimento di molti avvenimenti che si sono succeduti sul territorio, ad informazioni per certi versi sorprendenti. Allo stesso modo è possibile, considerando le cariche ricoperte in campo amministrativo, individuare i percorsi politici di molte personalità bresciane.

Il volume rappresenta, quindi, un prezioso contributo e un ulteriore tassello per lo studio della politica e delle istituzioni locali; un sussidio, non secondario, a disposizione per racciardare, su scala più ampia, le informazioni che ciascun archivio storico locale già possiede. Questo ente riconosce, infatti, l'importanza di tale recupero, ed è intenzionato a proseguire lo

sviluppo dei rapporti con gli altri enti del territorio per condividere sempre più le risorse e favorire un loro coordinamento sul piano della conservazione e dell'accesso alla documentazione.

L'Archivio può dunque costituire nuovo motivo di interesse dei bresciani per la Provincia. Una miniera tutta da esplorare per scoprire le vicende dall'unità d'Italia agli anni del boom economico.

Alberto Cavalli

Presidente della Provincia di Brescia

Prefazione

Nell'attività di recupero documentario dell'Archivio storico della Provincia di Brescia e nell'ambito della costituzione di un apparato di opere di *reference* si è posto particolare interesse al recupero delle fonti.

Su questa strada si è arrivati, due anni fa, all'acquisizione in formato elettronico degli Atti del Consiglio Provinciale dal 1860 al compimento del centesimo anno (1960) e alla decisione, più recente, di pubblicarli su cd-rom accompagnati da una pubblicazione che potesse facilitarne e in qualche modo guidarne la consultazione.

La finalità di questa guida alla consultazione degli atti si basa sugli elenchi delle principali cariche dell'Amministrazione provinciale e sulle notizie generali relative alla nostra provincia. In particolare due elenchi onomastici dei presidenti, uno in chiave cronologica in base all'assunzione e al mantenimento della carica, l'altro in chiave alfabetica, hanno il compito di facilitare il ricercatore nell'individuazione delle figure più alte in carica dell'ente. L'elenco centrale, cronologico, individua invece le cariche di presidente (o preside), vicepresidente, presidente della deputazione provinciale e segretario. Nella compilazione degli elenchi abbiamo ritenuto utile non fermarci al 1960 ma proseguire fino ad oggi ampliando l'arco temporale di riferimento di più di 40 anni.

Completano gli elenchi i profili biografici dei presidenti in carica fino al 1960, attinti dai repertori locali.

Si è inoltre ritenuto utile elencare le leggi fondamentali per l'ordinamento degli enti locali e riprodurre le parti più significative di alcune di esse relative all'ordinamento delle amministrazioni provinciali.

Lo scopo divulgativo non viene meno in presenza dell'importante saggio del prof. Guido Melis, docente di storia dell'amministrazione pubblica presso l'Università "La Sapienza" di Roma, sulla provincia nella storia d'Italia che ha anzi il pregio di permettere la comprensione e la collocazione di quanto accadeva in quegli anni a livello locale all'interno del panorama politico e di assesto amministrativo nazionale.

Alla fine del volume si sono inseriti gli indici e le note tecniche sull'uso dei cd-rom.

Nel pubblicare gli atti ci auguriamo di produrre un utile strumento sia per quanti si dedicano alla ricerca storica che per i lettori curiosi di storia locale

I curatori

La Provincia nella storia d'Italia

di Guido Melis¹

1. Alle origini della Provincia nell'Italia unita

Nelle prime pagine di quella che resta l'opera forse più completa sulla Provincia nel corso dell'età liberale, Gabriele Amendola osservava (1915):

“Non può certo, in una prima e sommaria indagine, non impressionare lo studioso la disparità di condizioni e di trattamento usata dal legislatore italiano verso i Comuni e verso le Provincie: mentre ai primi una serie di disposizioni, intese a maggiore o minore benevolenza secondo le vicende politiche della nazione, venne a concedere diversi beneficii, che ne vennero gradatamente agevolando il funzionamento e sistemano la finanza, per le altre invece nulla o quasi nulla di simigliante è intervenuto: che anzi, pur restringendosi generalmente le autonomie comunali e provinciali insieme, appunto dal novello vigore impresso ai Comuni cominciò la decadenza morale ed economica della provincia stessa”².

La diagnosi era esatta. Provincia e Comune avevano avuto in realtà, nell'ambito della allora recente storia della legislazione postunitaria, una vicenda parallela, ma avevano esercitato un peso assai differente nell'ordinamento: del resto, a conferma dello squilibrio, basti osservare come nel *Trattato Orlando*, l'opera ideata dal fondatore della scuola italiana di diritto pubblico e destinata a costituire la *summa* del sapere giuridico del primo Novecento³, furono distribuite le materie. La voce “Provincia” affidata, ma solo qualche decennio più tardi, allo stesso Gabriele Amendola, giurista certo degno ma non certo di primo piano; quella “Comune” firmata già nei primi volumi da uno dei maestri del diritto amministrativo italiano del Novecento, il futuro presidente del Consiglio di Stato Santi Romano⁴.

Entrambe le istituzioni, Provincia e Comune, erano state inizialmente contemplate, l'una dopo l'altra, nella legge-archetipo del futuro Stato italiano sugli ordinamenti locali, la legge Rattazzi approvata nel Regno di Sardegna nel 1859⁵. All'art. 1 quella legge già stabiliva:

“Il Regno si divide in Provincie, Circondarii, Mandamenti e Comuni, secondo la tabella annessa alla presente legge”.

All'art. 2 soggiungeva:

“In ogni Provincia vi è un Governatore, un Vice-Governatore, ed un Consiglio di Governo”⁶.

L'intero titolo III della legge era dedicato all'amministrazione provinciale. Si componeva di 5 capi: “Delle Provincie”, “Del Consiglio Provinciale”, “Della Deputazione Provinciale”, “Dell'ingerenza governativa nell'Amministrazione Provinciale”, “Disposizioni generali riguardanti l'Amministrazione Provinciale”. In totale 43 articoli della legge (dal 145 al 188)

erano dedicati alla provincia, che l'art. 145 definiva subito come un "corpo morale", soggiungendo subito: "ha facoltà di possedere, ed ha un'amministrazione propria che ne regge e ne rappresenta gli interessi" (la formula, come si vedrà, avrebbe goduto di una straordinaria longevità).

La legge disegnava la Provincia articolata su tre organi: il Consiglio provinciale, la Deputazione provinciale, il Governatore.

Il primo – il Consiglio – era composto (a seconda delle dimensioni demografiche della provincia) di 60 o 50 o 40 o 20 membri elettivi, ripartiti per mandamenti (le vecchie circoscrizioni subprovinciali, che la legge manteneva in vita). Il Consiglio deliberava sulla "creazione di stabilimenti pubblici provinciali", sui "contratti d'acquisto, le accettazioni, i doni o lasciti", sugli "affari concernenti il patrimonio della Provincia", sulle "azioni da intentare o sostenere in giudizio", sulle "spese da farsi attorno agli edifici diocesani a termini di legge", sui "sussidii da accordarsi ai Consorzi ed ai Comuni per opere utili o necessarie, e per soccorrere ai bisogni dell'istruzione, e di stabilimenti pubblici", sul "bilancio delle entrate e delle spese, il conto consuntivo, ed il rendiconto di amministrazione della Deputazione provinciale", sullo "storno di fondi da una ad altra categoria od articolo [del bilancio], e l'applicazione dei residui"⁷. Il Consiglio inoltre aveva competenze sugli istituti di beneficenza, dava pareri su una certa quantità di materie inerenti la vita economica della provincia, poteva ricorrere ("in caso di insufficienza delle rendite e delle entrate") alla sovrainposta sulle contribuzioni dirette.

La Deputazione provinciale invece era l'organo forte della Provincia. Presieduta personalmente dal Governatore, che in pratica ne dirigeva l'attività, era poi composta di membri in numero variabile, eletti a maggioranza assoluta di voti dallo stesso Consiglio provinciale. Del Consiglio la Deputazione fungeva espressamente da organo esecutivo, con compiti di iniziativa politico-amministrativa (preparava il bilancio, sottoponeva al Consiglio le proposte utili all'interesse della Provincia, stipulava i contratti, "spediva" i mandati). Ma aveva poi compiti delicatissimi anche nei confronti dei Comuni, sugli atti dei quali avrebbero assunto ben presto il controllo. L'"ingerenza governativa nell'Amministrazione provinciale", per usare l'espressione della legge, si estendeva (con la prevista approvazione del Governo, previo parere del Consiglio di Stato) sulle deliberazioni vincolanti i bilanci provinciali per più di cinque esercizi, e su quelle relative alla creazione di "stabilimenti pubblici" a spese della provincia. Le altre deliberazioni, di minore importanza, avrebbero dovuto essere ugualmente trasmesse al ministro dell'Interno che avrebbe potuto annullarle se non regolari nella forma o contrarie alle leggi.

Il Governatore rappresentava il potere esecutivo in tutta la provincia, manteneva le attribuzioni dell'autorità amministrativa, promuoveva i conflitti, provvedeva alla pubblicazione ed esecuzione delle leggi sul territorio provinciale, vegliava sull'andamento delle pubbliche amministrazioni, soprintendeva alla pubblica sicurezza con diritto di disporre della forza pubblica, dipendeva dal Ministero dell'Interno del quale – diceva il testo della legge – "eseguisce le istruzioni" (art. 3). Di lì a poco (nel 1861), unificando le sue competenze con quelle dell'intendente (altra figura del sistema periferico sardo-piemontese) il Governatore avrebbe assunto il nome, di derivazione francese, di Prefetto⁸.

La legge comunale e provinciale di Rattazzi venne estesa nel dicembre 1859 all'Emilia e alle Romagne, quindi nell'agosto 1860 alla Sicilia, nel successivo mese di settembre alle Marche e all'Umbria, nel gennaio 1861 alle province napoletane⁹. L'unificazione d'Italia si faceva giorno dopo giorno, empiricamente, attraverso processi di fusione politico-amministrativa che non risolvevano tuttavia le diversità spesso profonde tra le varie tradizioni preunitarie e le resistenze ad accogliere dappertutto il modello messo a punto nel Piemonte sabauda¹⁰.

Il dibattito degli anni "costituenti" non fu esente da voci anche molto discordanti. Da Palermo, dove pubblicò in quegli anni un suo opuscolo non banale, Ernesto D'Amico osservava ad esempio (ma si era già nel 1861)¹¹ che, mentre lo Stato sarebbe stato in Italia "associazione naturale di popolazioni appartenenti alla stirpe medesima, e parlanti la stessa favella", e il municipio "aggregazione delle famiglie che vivono nello stesso abitato", "le provincie e le regioni sarebbero associazioni meramente convenzionali, perché in natura nulla è che ne determini la estensione e i confini"¹². Di tutt'altro taglio gli interventi degli esponenti cattolici, in genere di ispirazione giobertiana: nel 1862-63 – ha ricordato Roberto Ruffilli in quello che resta uno dei più bei libri sulla storia della questione del decentramento italiano – gli opuscoli di Avogadro della Motta su *La rivoluzione e il Ministero Torinese in faccia al Papa e all'Episcopato*, e di Salzillo su *La confederazione italiana con le dinastiche autonomie*, rilanciarono l'ipotesi federalistica di Gioberti, puntando alla ricostruzione del potere temporale della Chiesa e al riconoscimento pieno delle "organizzazioni naturali", comunitarie, radicate nel territorio e nelle tradizioni locali. Su altre posizioni culturali, da Napoli, Giovanni Manna, uno dei più illustri intellettuali meridionali (sarebbe poi stato a buon diritto classificato tra i giuristi "pre-orlandiani", i precursori del diritto amministrativo di fine secolo)¹³, pubblicò nel 1862 un saggio su *Le province meridionali del Regno d'Italia* nel quale chiedeva un sistema di libertà locali complete per il Meridione, condizione per integrare responsabilmente quelle provincie nella nuova unità nazionale in costruzione¹⁴. E Francesco Perez, un altro autore del Sud (*La centralizzazione e la libertà*, 1862), ripropose con forza l'istanza della autonomia legislativo-amministrativa su base regionale, in aperta polemica con la "piemontesizzazione" (cominciava adesso ad apparire questo neologismo) e con la legge Rattazzi¹⁵.

Altri, però, e non solo i piemontesi, condividevano le preoccupazioni di D'Amico: come Giorgini, ad esempio, che nel 1861, scrivendo a Firenze (*La centralizzazione: i decreti d'ottobre e le leggi amministrative*), "aveva difeso la necessità dell'accentramento"¹⁶. Posizioni simili, timorose in sostanza di frantumare sin dal principio l'unità nazionale appena conquistata, dovettero essere molto diffuse nelle ristrette élites postesi alla testa del Risorgimento. Nel 1860 simili preoccupazioni avevano condizionato le conclusioni della commissione Farini, designata da Cavour presso il Consiglio di Stato per studiare un primo assetto amministrativo del nuovo Stato. In controtendenza, nel marzo 1861 il neoministro dell'Interno Marco Minghetti presentò alla Camera il suo progetto di legge per la "repartizione del Regno e autorità governativa", nel quale definì la Provincia, così come il Comune, "aggregazione naturale", "un portato della storia ed un risultamento d'interessi veraci"¹⁷.

Fu, almeno dal punto di vista della discussione teorica, un punto fermo importante. Il tema della “naturalità” delle istituzioni locali avrebbe, da allora in poi e a lungo, rappresentato uno dei due possibili sbocchi del dibattito sulla definizione dei loro ambiti di potere: parlare di aggregazione naturale significava, sin da queste prime battute, cercare la legittimazione della Provincia nel territorio, nelle sue vocazioni storiche e geografiche, oltretutto eventualmente in quelle economiche; voleva dire insomma ritenere la Provincia, nel suo delinarsi come cellula di base dell’ordinamento civico, anteriore e preesistente all’esistenza stessa dello Stato. Vedremo come ben presto questa posizione entrerà in contrasto (e in un contrasto pressoché irrisolvibile) con l’altra, che viceversa avrebbe considerato gli enti locali come “enti autarchici”, concepiti e legittimati soltanto grazie alla delega e al riconoscimento da parte dello Stato.

Ma l’iniziativa di Minghetti, coraggiosamente aperta al riconoscimento delle autonomie, era destinata a restare in minoranza. I suoi progetti per le autonomie locali furono ritirati o lasciati cadere. L’intero quadro che li conteneva (il regionalismo minghettiano, inteso come il disegno sia pure moderato e prudente ma tuttavia coerente, di una costruzione del nuovo Stato a base autonomistica) fu sostanzialmente vanificato¹⁸. Incombevano, sul giovanissimo Stato nazionale creato alla fine del 1861, ben altre urgenze, a cominciare da quelle – drammatiche – del deficit di bilancio. I tentativi successivi di Minghetti (del 1863 e del 1864) risultarono altrettanto infruttuosi.

Sopravvenne la legge del 1865, che in qualche modo chiuse il periodo costituente. La nuova legge (era uno degli allegati, il primo, della L. 20 marzo 1865, n. 2248, che attribuiva al Governo la delega a legiferare sulle più importanti materie sul tappeto in quei primi anni dell’unità italiana)¹⁹ riprodusse nei suoi 252 articoli, e senza troppo discostarsene, lo schema della legge Rattazzi del 1859: suddivise il territorio del Regno in una sequenza decrescente di livelli amministrativi (province, circondari, mandamenti e comuni). In ogni Comune, cellula-base dell’ordinamento, prevede obbligatoriamente (senza distinzione di latitudine, popolazione, dimensione territoriale ecc.: era il trionfo della più astratta uniformità amministrativa)²⁰ un Consiglio comunale elettivo più o meno esteso a seconda della popolazione, una Giunta municipale a sua volta eletta dal Consiglio, un segretario comunale stipendiato dal comune e un “ufficio comunale” (cioè un piccolo apparato burocratico). Il sindaco, capo dell’amministrazione, era nominato dal Governo, per decreto regio, su sostanziale designazione del Ministero dell’Interno che a sua volta operava attraverso il Prefetto. Era insieme “ufficiale del Governo”, titolare cioè di specifiche funzioni delegate dal centro e costantemente in relazione con il Prefetto, al quale rispondeva dell’operato amministrativo. Il suffragio amministrativo restò ristrettissimo, sebbene meno angusto di quello politico²¹.

La Provincia, definita come “corpo morale” e dotata di “facoltà di possedere” (art. 152), si articolava ancora nel Consiglio provinciale elettivo e nella Deputazione, “composta – diceva la legge – del Prefetto che la convoca e la presiede e di membri eletti dal Consiglio provinciale a maggioranza assoluta dei voti”. Erano di sua competenza “i beni e le attività patrimoniali della Provincia e dei suoi circondari”, “le istituzioni o gli stabilimenti pubblici ordinati a pro

della Provincia e dei suoi circondari”, “i fondi e sussidi lasciati a disposizione delle province dalle leggi speciali”, “gl’interessi dei diocesani quando a termini delle leggi sono chiamati a sopprimere a qualche spesa” (art. 154).

Tra le materie di competenza della Provincia alcune assunsero subito grande rilievo: le strade provinciali innanzitutto²², il primo reticolo di comunicazione infralocale in un’Italia ancora di difficile transito, interrotta com’era da valichi insormontabili, da fiumi torrentizi e inguadabili, da boschi e foreste impenetrabili, con strade (quando pure esistevano) insicure e spesso impercorribili. Seguivano, al secondo posto per rilevanza, le attribuzioni, *ex lege*, sugli istituti di carità, beneficenza e culto, vasta e complessa materia, nella quale però i poteri dell’autorità pubblica restavano ancora marginali, quasi timorosi di ingerirsi nella volontà del privato.

Le spese provinciali obbligatorie, distinte come quelle comunali dalle facoltative, furono tassativamente elencate all’art. 174: stipendi degli impiegati e ufficio della Provincia; sistemazione e manutenzione di ponti, argini e strade provinciali; concorso alla costruzione e al mantenimento degli argini contro fiumi e correnti, secondo le prescrizioni delle leggi vigenti; costruzione e mantenimento di ponti e fari e altri servizi marittimi; pubblica istruzione secondaria e tecnica; accasermamento dei carabinieri reali; visite sanitarie nei casi di epidemia e di epizoozia; servizio riscossione pagamenti; contributo spese consortili; mantenimento dei mentecatti poveri della Provincia; pagamento dei debiti esigibili; spese relative all’ispezione delle scuole elementari; pensioni agli allievi delle scuole normali a carico dello Stato in base ad una legge del 1859; spese per il mantenimento degli uffici di prefettura e sottoprefettura e relativa mobilia; spese per l’alloggio e mobilia di prefetti e sottoprefetti.

Fondamentale – lo si è detto – appariva sin da questi primi anni postunitari il ruolo del Prefetto. Intanto per i poteri incisivi che gli erano attribuiti su entrambi i livelli dell’amministrazione locale, quello comunale e quello provinciale. E poi, specificamente, per essere egli posto, alla francese, a capo dell’esecutivo della Provincia, la Deputazione. È vero, come è stato notato, che una serie di materie già nella competenza del Governatore erano adesso attribuite piuttosto alla Deputazione in quanto tale che non al Prefetto (ciò che sembrava allargare timidamente le maglie dell’autonomia); ma restava ferma la funzione del Prefetto come capo della Provincia. Egli sarebbe stato, sin dalla prima applicazione della legge, l’uomo chiave dell’intero sistema: l’efficace suggeritore delle classi dirigenti locali, l’autoritario supplente tutte le volte che queste si fossero dimostrate inerti rispetto ai propri compiti, il rigido controllore dal centro delle politiche periferiche, ma anche il tramite intelligente – in molti casi – delle istanze della provincia nella capitale²³.

2. La Sinistra al potere e la riforma crispina

La Sinistra giunta al potere nel 1876 sembrò poter giovare alla causa dell’autonomia della Provincia. In molti, tra i sostenitori di questa prospettiva, ricordarono allora la promessa elettorale di Depretis, il leader parlamentare della Sinistra, secondo la quale il decentramento

“autentico” sarebbe consistito “nell’autonomia dei Comuni e delle Province, cioè a dire la libertà da concedersi alle Amministrazioni comunali e provinciali di muoversi liberamente nella sfera di loro competenza, determinata dalla legge”²⁴. Il punto saliente della riforma – si riteneva – avrebbe dovuto consistere nell’elettività del presidente della Deputazione e del sindaco; nel primo caso ne sarebbe dovuta derivare la sottrazione al Prefetto del “dominio della vita provinciale”. Il cenno depretisiano alla legge come unico limite rispetto all’esercizio delle autonomie, del resto, suonava come critica implicita al sistema pesante e mal sopportato dei controlli prefettizi.

Le attese di una simile riforma, tuttavia, sarebbero presto andate deluse. Un primo progetto venne presentato in Parlamento nel 1880, fu reiterato per caduta della legislatura nel 1882, si trascinò stancamente al 1884, fu riproposto ancora ma senza successo nel 1886. Il Parlamento liberale, organizzato sul complicato sistema degli uffici, i cui componenti erano non eletti ma sorteggiati a inizio legislatura, costituiva di per sé un meccanismo molto complesso, nel quale era facile, in assenza di una forte volontà politica del Governo, che i disegni di legge sgraditi si perdessero. Depretis per altro, creatore e sostenitore di quel complesso metodo di negoziazione parlamentare che prese dopo di lui il nome di trasformismo, non era propriamente l’uomo del decisionismo. La legge del 1865, per allora almeno, restò dunque in vigore, al riparo da qualunque riforma.

Cambiava però, e in modo vistoso, il contesto storico, e con esso lo stesso rapporto centro-periferia. Nel 1882 la nuova legge elettorale aveva esteso sensibilmente la platea degli aventi diritto al voto, temperando di molto la soglia censitaria adottata subito dopo l’unificazione: l’elettorato politico passò al 6,9% della popolazione, superando per la prima volta quello amministrativo²⁵. Ora entravano sulla scena nuovi ceti sociali (specialmente la piccola borghesia urbana e le avanguardie delle classi artigiane e operaie) e nuovi interessi (specialmente quelli, sempre meno legati alla grande rendita agraria, della piccola e media proprietà agricola ma anche quelli del commercio, della finanza, dei primi opifici industriali). Il Sud, sino ad allora sottorappresentato, costituiva adesso la base della maggioranza depretisiana. Agli inizi degli anni Ottanta, con l’abolizione del corso forzoso della lira adottato nel 1866, anche l’economia italiana entrava in una fase diversa, più dinamica e di maggiori ambizioni, con gruppi nuovi (ad esempio quelli dell’industria edile legata alla speculazione urbana) desiderosi di occupare spavalidamente la platea.

I rapporti centro-periferia si facevano più intensi. Più stabili e sicure le vie di comunicazione, anche grazie alla messa in opera della rete ferroviaria su scala nazionale; più intensi gli interscambi tra mercati (anzi, la dimensione sino ad allora localistica dei mercati di consumo tendeva a rompersi, con prime aggregazioni su scala se non ancora nazionale certo interregionale). La città, la “città che sale” come è stata definita, vale a dire il municipio di media o anche grande dimensione, dotato di servizi, con politiche urbanistiche riflesse nei piani regolatori, diveniva una realtà, seppure ancora minoritaria dinnanzi alla desolata estensione della campagna spopolata di certe regioni meridionali. E con la città si profilava il protagonismo del Comune e della Provincia. In queste due istituzioni, legate alla popolazione da vincoli di

vicinanza e a loro volta legate fra di loro (frequente era lo scambio tra membri dei due collegi), si coagulava la nuova stagione della politica, contrassegnata dalla partecipazione di ceti sino ad allora esclusi o tenuti ai margini. Sempre meno Comune e Provincia erano appannaggio esclusivo di ristrette cerchie notabiliari aristocratiche (come era avvenuto sotto la Destra); sempre più rappresentavano la via di accesso alla politica di esponenti nuovi, legati ai giovani ceti urbani in ascesa. Qualcosa insomma si muoveva, sotto la tenace scorza plurisecolare della provincia italiana.

Quel che tuttavia caratterizzava l'ordinamento comunale e, soprattutto, quello provinciale italiano, specie se raffrontato con il coevo disegno amministrativo della Francia metropolitana, era la singolare irregolarità della geografia delle province. Una carta amministrativa d'Italia, se la si fosse eseguita nei dettagli ricalcando i confini delle varie province e le loro complesse intersezioni, sarebbe risultata come un mosaico, dalle tessere mischiate tra loro senza ordine apparente. La storia e la conformazione fisica del territorio sembravano aver dettato le forme ambigue del ritaglio provinciale italiano al di là di qualunque velleità uniformatrice. Laddove il *Departement* francese appariva squadrato, quasi inciso nel territorio esagonale del Paese dall'*esprit géométrique* del legislatore, la Provincia italiana era il frutto di un ricamo barocco, nel quale pesavano visibilmente i condizionamenti locali e le eredità di lunga durata della storia della penisola²⁶.

Fu in questa situazione che Francesco Crispi intraprese la sua riforma delle autonomie locali. Da parlamentare, l'ex garibaldino si era soprattutto ispirato al modello inglese, affermando di voler "diminuire le attribuzioni del Governo ed accrescere quelle delle amministrazioni locali"²⁷. Da ministro dell'Interno e presidente del Consiglio egli firmò la legge comunale e provinciale del 1888²⁸, un testo che ricalcava la legge del 1865, ma introducendovi cinque rivoluzionarie varianti.

La prima fu l'istituzione della Giunta provinciale amministrativa (Gpa), "composta del prefetto che la presiede, di due consiglieri di prefettura designati al principio di ogni anno dal ministro dell'Interno e di quattro membri effettivi e due supplenti nominati dal Consiglio provinciale"²⁹. La Gpa avrebbe giudicato nel merito le deliberazioni di maggior rilievo in materia finanziaria adottate da province, comuni ed opere pie; e – soprattutto – avrebbe avuto la facoltà di porre il veto all'esecuzione delle delibere. Una successiva legge del 1890 avrebbe affidato a quest'organo la giustizia amministrativa in sede locale, decentrando alla Gpa i poteri giurisdizionali che, nel 1889, erano stati riconosciuti alla IV sezione del Consiglio di Stato.

La seconda novità riguardò l'elettorato amministrativo, esteso dalla legge del 1888 fino a comprendere circa l'11% della popolazione (nel 1865 votava appena il 4%).

La terza novità fu l'elettività del sindaco nei comuni capoluogo di Provincia o con più di 10 mila abitanti (ma nel 1896 una legge Di Rudinì avrebbe esteso la misura a tutti indistintamente i Comuni del regno).

La quarta fu la regolamentazione della figura del segretario comunale (la legge del 1865 si limitava a fissarne l'obbligatorietà ma lasciava in pratica senza regole il suo status e il funzionamento dell'istituto).

La quinta novità, collegata alla prima, fu che il Prefetto cessò di essere a capo della Deputazione provinciale, che a sua volta perdette il controllo sugli atti di comuni e opere pie. La Deputazione restava, ma diveniva, come era logico essendo eletta dal Consiglio, una sorta di piccolo esecutivo, con un suo presidente ugualmente eletto.

Nel complesso le cinque novità comportarono uno scossone nell'assetto dei poteri locali. L'allontanamento del Prefetto dalla guida della Provincia, innanzitutto, separava ormai definitivamente il modello italiano da quello francese. La fine del regime di nomina governativa dei sindaci faceva cadere un potente fattore di condizionamento centralista, anche se il sindaco manteneva funzioni di "ufficiale di Governo" (lo stato civile, ad esempio) e di rappresentanza delegata del Governo. La catena dei controlli amministrativi usciva dalla riforma Crispi rinforzata e modernizzata (specie attraverso il ruolo assunto dalla Gpa), ma per così dire anche razionalizzata: le funzioni di controllo, cioè, erano adesso rigorosamente distinte dall'attività. Le seconde affidate a organi tecnici, le prime ad organi politici; le seconde di fatto controllate attraverso il Prefetto dal centro, le prime interamente lasciate alla libera determinazione dell'ente locale.

Se questo producesse (come pure è stato sostenuto) una morsa persino più incisiva del centro sulla periferia del sistema, o se invece desse spazio inedito a quest'ultima, è discutibile. Certo, la contemporanea estensione del suffragio amministrativo ebbe come effetto di allargare la platea degli interessi e dei soggetti politici implicati nella democrazia comunale e provinciale. Sicché cominciarono a vedersi, in molti consigli, esponenti dei partiti dell'Estrema (come allora si chiamava la Sinistra dai radicali ai socialisti) e uomini di estrazione differente dalla vecchia matrice notabiliare. Nel 1903 (ma ciò riguardò soprattutto i Comuni) la nuova legge sulle municipalizzazioni (L. 29 marzo 1903, n. 103) aprì obiettivamente la strada a un protagonismo economico delle amministrazioni che fu, specie nelle regioni del Centro-Nord, di segno diverso che nel passato e che si espresse nell'avvio di vere e proprie politiche locali in settori quali i servizi pubblici essenziali (gaz, acqua, luce), i trasporti, la bonifica urbana, la viabilità provinciale ecc. Anche l'associazionismo degli enti locali (specie dei comuni) conobbe una sua stagione di punta, culminata poi nella fondazione dell'Anci (1901)³⁰.

Quanto tutto ciò accrescesse la mole dell'attività delle Province è facilmente verificabile sol che si guardi all'aumento dei bilanci provinciali, all'infittirsi degli atti conservati negli archivi, al complicarsi delle procedure sintetizzate in quegli atti, alla stessa maggiore quantità delle pagine dei verbali degli organi della Provincia. Nel 1891 un modesto impiegato di Comacchio diede alle stampe un utile libretto: *Guida degli impiegati nelle Amministrazioni comunali e provinciali nel dirbrigo degli affari periodici giusta le disposizioni in vigore*³¹. Centonovanta pagine nelle quali – scriveva l'autore – "vulli addimstrare quali fossero gl'incumbenti che gli uffici comunali, delle province, di sottoprefettura e di prefettura debbono compiere in determinate epoche". Mese per mese, l'elenco testimoniava di quale fitto reticolo di compiti fosse ormai gravata l'attività quotidiana delle istituzioni locali di fine secolo.

3. La Provincia nell'età di Giolitti

Si dice che quella di Giolitti (convenzionalmente il periodo 1900-1915) sia stata l'età aurea dell'amministrazione italiana. L'uomo politico che la dominò (Giovanni Giolitti, appunto) fu anche profondo conoscitore degli apparati amministrativi, sperimentati di persona nel corso del suo lungo e brillante apprendistato come funzionario del Ministero delle Finanze prima, magistrato della Corte dei conti poi, amministratore comunale e provinciale, consigliere di Stato. Consigliere provinciale Giolitti lo sarebbe stato per altro a Cuneo, e per molti anni ininterrottamente (si sarebbe dimesso da presidente di quel Consiglio provinciale, l'ultima sua carica pubblica, nel 1925, costretto in pratica dall'intolleranza fascista): egli dunque conosceva bene, per esperienza diretta, anche la vita delle istituzioni locali. Di più: in un citatissimo discorso parlamentare del 1897 aveva riconosciuto la necessità di affidare proprio alla Provincia molte delle funzioni sino ad allora occupate dallo Stato: la manutenzione delle strade nazionali, il servizio forestale, la verifica dei pesi e delle misure, molti degli archivi, i servizi sanitari eccetto quelli a carattere nazionale, le nomine degli agenti postali e telegrafici adibiti al solo servizio locale, la pubblica istruzione a carattere tecnico.

Nessuna riforma di portata assimilabile alla legge Crispi del 1888 caratterizzò però la gestione giolittiana del rapporto centro-periferia. Tuttavia non c'è dubbio che il quindicennio giolittiano fu caratterizzato da un intenso dinamismo della realtà provinciale italiana. Tre, essenzialmente, ne furono le cause, tra loro concomitanti e interinfluenti: la prima fu che in quel quindicennio il Paese affrontò il decollo industriale, cioè modificò profondamente, per lo meno in alcune regioni del Nord, i ritmi della sua vita economico-sociale; la seconda causa fu che apparvero in quel quindicennio i primi partiti politici organizzati; la terza causa (collegata alla seconda) fu che si affermò una più intensa partecipazione elettorale, destinata a culminare nella legge del 1912 per il suffragio universale maschile nelle elezioni politiche.

La prima causa fu, come si accennava, limitata alle regioni del Nord del Paese, anzi al quello che di lì a poco sarebbe entrato in uso di definire il triangolo industriale: ma fu, in quelle province, un fattore di grande trasformazione. La stessa tradizionale ripartizione del reticolo amministrativo periferico ne fu messa in crisi: si ebbero spostamenti di interi nuclei familiari da una provincia all'altra, dalla campagna alla città, dal lavoro agricolo a quello di fabbrica; nuovi insediamenti urbani; problemi inediti quanto a servizi pubblici e comunicazioni. Nell'età di Giolitti, per esempio, le ferrovie, adesso nazionalizzate e poste sotto l'egida della neocostituita Azienda autonoma statale, contestarono la divisione per province e pretesero di articolare le proprie diramazioni periferiche in dipartimenti ferroviari su base infra e sovraprovinciale. Nacque così una prima rete di coordinamento tra centro e periferia che prescindeva da quella rappresentata dai capoluoghi di provincia. Le grandi opere pubbliche del periodo (nel 1902 ebbero inizio gli studi per la costruzione dell'acquedotto pugliese, affidati a un apposito ente autonomo, l'Ente Acquedotto Pugliese), la politica di razionalizzazione idrografica in funzione del migliore sfruttamento delle risorse idroelettriche a fini industriali, i nuovi bisogni del territorio in aree omogenee del Nord (dove erano in corso imponenti boni-

fiche) come del Sud (dove si sviluppavano le prime politiche di intervento nel Mezzogiorno), tutto ciò pose un interrogativo sulla validità della Provincia come cellula del riparto amministrativo nazionale. Di fronte ai nuovi problemi, la stessa autorità del Prefetto, in alcuni casi, apparve troppo limitata e quasi smorzata dalla ristrettezza della dimensione provinciale. L'amministrazione pubblica tese a darsi forme originali che spesso puntavano espressamente a gestire meglio politiche infraprovinciali. Nacque nel 1907 il Magistrato delle acque per le province venete e di Mantova, ufficio speciale dipendente dal Ministero dei Lavori pubblici con competenza sulle province di Venezia, Padova, Treviso, Vicenza, Verona, Rovigo, Udine, Belluno e sul bacino della provincia di Mantova compreso tra la riva sinistra del Po e del Mincio: dotato di una certa autonomia di gestione e di una discreta disponibilità di *budget*, il Magistrato rompeva visibilmente la rete delle province e, sia pure per le sole competenze idrografiche, tendeva ad allocarsi su una dimensione decisamente sovraprovinciale³². Nel 1906 era sorto, ma destinato a vita effimera, il Commissariato civile per la Basilicata³³. Tra il 1902 e il 1913-14 una fitta serie di uffici speciali, per lo più connessi alle nuove leggi di intervento su base territoriale promosse da Giolitti, andò ad occupare il terreno delle politiche locali, contendendo agli enti esistenti (fossero essi comuni o province) competenze, spazi di manovra e spesso anche finanziamenti statali³⁴.

Per altro i partiti nuovi – specialmente quello socialista – tendevano a inserire nella vita locale temi e orizzonti tipicamente “nazionali”. Legati a Roma da filiere organizzative verticali, quei partiti cominciavano a rappresentare fattori di rapida modernizzazione e sprovincializzazione della vita locale.

Infine l'estensione della partecipazione al voto fece alla lunga saltare gli equilibri, talvolta secolari, sui quali si basavano le antiche egemonie dei gruppi dirigenti provinciali. Le province e le loro istituzioni (i consigli provinciali, le giunte) erano stati a lungo il luogo nel quale sperimentare e formare i futuri deputati, oppure – anche – le sedi sicure nelle quali consentire ai parlamentari di ritorno o in pausa da Roma una prestigiosa utilizzazione di tutto riposo al servizio della comunità d'origine. Basta leggere i dati raccolti da Pacifici nella seconda parte del suo volume su *La Provincia nel Regno d'Italia*³⁵: seguendo i risultati di un'inchiesta governativa del 1904 si elencano, provincia per provincia, le informazioni relative agli uffici di presidenza, deputazione provinciale e consiglio provinciale. Segue una elaborazione relative a fasce d'età e professioni. I nomi, di per sé eloquenti, restituiscono il ritratto di una classe dirigente periferica che non è affatto distinta da quella nazionale. Ricorrono anzi spesso e per molto tempo gli stessi nomi, a testimonianza di un'identità che fu anche (e fu forse questo il suo tallone d'Achille) ristrettezza familistica dei ceti-matrice. L'età avanzata, 50,9 anni in media (con 885 del campione tra i 41 e i 50 anni, ma anche 767 tra i 51 e i 60, e 591 oltre i 60 anni, e con solo 525 tra i 21 e i 40), e le professioni (64% avvocati, 17% medici, 13% ingegneri, 6% altre), confermano poi quel che già sapevamo sulle classi politiche liberali. E tuttavia, se si guarda con più attenzione alle successive elaborazioni di Pacifici (che distingue i dati per grandi macroregioni e che offre spunti preziosi su chi, nel campione, “sale” verso la dimensione nazionale e chi invece “ripiega” verso la dimensione locale) il quadro appare assai più stimolante.

In attesa di una ricerca esaustiva sulla Provincia in Italia nel primo quindicennio del Novecento (che non potrà non muovere però proprio da questi primi dati, possibilmente estendendoli), un punto emerge con nettezza: lungi dal costituire una sorta di alternativa rispetto allo Stato, gli enti locali dell'età di Giolitti ne rappresentarono una quasi fisiologica integrazione. Sia perché le prime politiche di intervento pubblico del periodo trovarono propriamente nel campo comunale e provinciale il proprio ideale terreno di sperimentazione³⁶, sia perché le classi dirigenti nazionali e locali agirono in *continuum*, senza che vi fosse tra le due alcuna reale diversificazione, se non quella dettata dalla differente prospettiva degli interessi (ma l'epoca di Giolitti fu anche, come mostrano studi recenti sul Parlamento, il tempo di un'inedita integrazione delle domande periferiche nelle politiche governative nazionali).

Ritornando alla Provincia, nel 1898, proprio alla vigilia della crisi di fine secolo e della svolta giolittiana, era stato promulgato un nuovo testo unico (con Rd 4 maggio 1898, n. 164), che aveva in parte riassunto gli emendamenti apportati alla legge Crispi durante la breve stagione dei governi Di Rudinì³⁷. Seguì, nel 1908, il testo unico di Giolitti (Rd 21 maggio 1908, n. 269), comprensivo degli importanti sviluppi intervenuti anche in ambito comunale e provinciale con le leggi sociali d'inizio secolo. In entrambi, stando all'opinione di Gabriele Amendola, la Provincia veniva "ancora ad essere scemata" rispetto al Comune³⁸. Nel testo unico del 1908 la Provincia era definita specialmente al Titolo IV (artt. 222-268). Descritta ancora come un "corpo morale", con facoltà di possedere e amministrazione propria, era articolata - come in precedenza - su Consiglio e Deputazione. Non cambiavano le competenze né la composizione degli organi.

4. Il fascismo, gli enti locali e particolarmente la Provincia

Si dovette attendere la guerra, e poi il convulso dopoguerra, perché la Provincia ritornasse all'ordine del giorno, seppure per essere contestata. Dopo il 1918 (ma già, per la verità, nell'ultimo scorcio dell'età di Giolitti) la questione delle autonomie venne prepotentemente in primo piano. Cominciò nel 1917 il Partito socialista italiano, nella sua risoluzione intitolata *Per la pace e pel dopoguerra: le rivendicazioni immediate del partito socialista* (il documento era frutto congiunto del gruppo parlamentare, della direzione e del comitato direttivo della CGL), a porre con forza il tema delle "autonomie": "È indicativa - scrive in proposito Roberto Ruffilli - l'esclusione delle autonomie provinciali. Ciò pone in risalto come si abbia di mira lo sviluppo autonomistico solo degli organismi locali, quali quelli regionali e comunali, atti, per il loro fondamento 'naturale' ed i legami con le tradizioni e le esigenze più vive delle masse, a bloccare i poteri centrali ed a permettere al paese di farsi valere in ogni settore, lasciando invece cadere strutture quali quelle provinciali, considerate espressioni essenzialmente di interessi di Governo"³⁹.

Ruffilli coglie qui un punto reale. Le province, nel dibattito del dopoguerra, entrarono come in un cono d'ombra. Nessuna delle principali posizioni che si confrontarono allora sul tema della riforma delle istituzioni vi fece più di qualche fuggevole riferimento. La dominan-

te attenzione verso la Regione, il nuovo istituto che sembrava accendere più degli altri le discussioni, comportava evidentemente un'attenuazione di interesse per la Provincia. Ancora Ruffilli richiama la posizione di uno studioso, il Laconi, per il quale la Provincia "è inadeguata sotto ogni profilo" e avrebbe dovuto dunque essere sostituita, quale ente intermedio, con la Regione⁴⁰. Meno drastica fu la posizione del Partito popolare di don Sturzo, la formazione politica che con maggior coerenza e assiduità propose in quegli anni la questione dell'autonomie come snodo essenziale della vita democratica del Paese: le "unità regionali" furono poste al centro del programma del Partito, il Comune fu visto, "secondo la più classica tradizione cattolica", come nucleo o organismo naturale, alla pari con la famiglia; ma la Provincia, tutt'al più, come un mero centro di interesse economico-sociale⁴¹.

Nelle elaborazioni delle commissioni d'indagine promosse nel dopoguerra sulla riforma amministrativa e sulla crisi delle istituzioni pubbliche, la Provincia fu poco più di un riferimento occasionale⁴². Il tema era allora piuttosto quello della agonia dello Stato liberale, travolto, prima ancora che dagli inarrestabili movimenti di massa che percorrevano il Paese reclamando partecipazione e potere, dalla stessa patologia innescata dalla guerra mondiale: gigantismo degli apparati, "elefantiasi" burocratica, espansione incontrollata delle funzioni. La regionalizzazione poteva essere – almeno così pensavano alcuni – una delle vie d'uscita. Altri guardavano alle forme nuove di uno Stato interventista in economia e dotato di incisivi poteri di pianificazione sociale. Altri ancora (ed erano la maggioranza) semplicemente rimpiangevano lo Stato dell'anteguerra e aspiravano a ritornarvi sia pure attraverso dolorose ma necessarie "semplificazioni burocratiche".

Pensò lo squadristo fascista a risolvere il problema a modo suo. Nel periodo che va dal 1920 al 1923, ma specialmente nel biennio 1921-23, le squadre armate si dedicarono alla sistematica "conquista" degli enti locali, Comuni e Province, specialmente se a maggioranza "rossa". Conosciamo le cifre di questa efficace campagna contro la democrazia delle autonomie: nel solo 1923 furono sciolti 561 consigli comunali (281 l'anno precedente)⁴³. Dieci sarebbero, secondo Alberto Aquarone, i consigli provinciali sciolti nel periodo maggio-dicembre di quello steso anno. Altri 10 "caddero" nel 1924⁴⁴. Decine di enti locali, in tutta la penisola, dovettero piegarsi sotto la pressione violenta delle squadre. La spedizione "liberatrice", in genere condotta con concentrazione di forze, uso di camion e vetture, sfruttamento del fattore sorpresa, armi da fuoco e da taglio, e realizzata senza risparmio di violenza, si concludeva per lo più con la devastazione delle sedi avversarie e di quelle istituzionali, con l'incendio degli archivi accatastati sul piazzale antistante il palazzo e – immancabilmente – con l'esposizione trionfale del tricolore sul balcone del palazzo pubblico così "conquistato". L'autorità avrebbe poi provveduto, secondo un non casuale gioco delle parti, a inviare un commissario prefettizio e a indire nuove elezioni, puntualmente vinte dai fascisti e dai loro alleati locali. Intere classi dirigenti periferiche, composte di operosi e stimati dirigenti socialisti, cattolici, repubblicani, talvolta (più raramente) anche comunisti, vennero in questo modo fisicamente eliminate dal gioco politico del dopoguerra. Ne derivò – come studi recenti hanno documentato – anche una trasformazione sociale del quadro degli amministratori locali. Un certo dina-

mismo sociale registratosi nell'immediato dopoguerra, quando gli antichi equilibri notabiliari erano stati qua e là interrotti dall'ascesa elettorale di esponenti dei nuovi ceti legati alla produzione, fu rapidamente vanificato. Alla guida dei comuni e delle province ritornarono spesso gli uomini delle antiche famiglie aristocratiche (è stato scritto che, in sede locale, il fascismo coincise con un ambiguo processo di arretramento dei ceti medi urbani a vantaggio di queste più antiche élites, con conseguente processo di "nobiliarizzazione" dei gruppi dirigenti). Per un paradosso che non fu neppure troppo isolato, il fascismo, presentatosi come movimento dei giovani reduci dalla guerra e come forza rivoluzionaria, finì dunque per accreditare in periferia i vecchi dirigenti dell'anteguerra.

Nel campo delle autonomie locali il nuovo governo agì rapidamente e con determinazione. Si verificò tuttavia qualcosa di analogo a quanto era successo nel più generale settore della pubblica amministrazione e della burocrazia statale. Come le riforme volute dal ministro delle Finanze De Stefani nel 1923-24 non avevano fatto altro che rafforzare le tendenze autoritarie già insite nell'ordinamento italiano del pubblico impiego, così non vi fu una riforma propriamente "fascista" degli enti locali. Il fascismo puntò dapprima ad assumere il controllo di comuni e province, ciò che fece attraverso la violenza prima e i prefetti poi. Ma quando si trattò di avviare una nuova forma di ordinamento delle autonomie, sembrò in qualche modo segnare il passo. Ha scritto in proposito Ettore Rotelli, lo storico che più di tutti ha chiarito il problema, che "quella che pure passa alla storia come la prima riforma fascista della legge comunale e provinciale, cioè il decreto 30 dicembre 1923, n. 2839", non introdusse affatto "modifiche significative" al testo unico precedente (quello del 1915, l'ultimo dell'età liberale), ma si collocò in piena continuità con gli indirizzi dell'età liberale, tutt'al più apportandovi un perfezionamento tecnico⁴⁵.

Ciò che il fascismo realizzò – e il passaggio non è certamente da sottovalutare – fu di sopprimere la democrazia elettorale negli enti locali. Ciò fu fatto in nome di una concezione che veniva di lontano (dal cuore stesso di un liberalismo conservatore e paternalista che mal sopportava il protagonismo democratico dei comuni e delle province). Si disse (e si tentò anche di argomentare) che comuni e province dovevano svolgere funzioni essenzialmente amministrative, svolgendo compiti delegati ad essi dallo Stato, unico titolare della sovranità. Questa teoria, che fu detta "autarchia" (la parola voleva cancellare l'altra, "autonomia", giudicata pericolosa) vedeva comuni e province non come "enti naturali", tanto meno come soggetti autonomi pre-esistenti allo Stato: ma piuttosto come creazioni dello Stato, sue articolazioni, in tanto vivi e operanti in quanto lo "Stato creatore" avesse loro conferito attraverso il proprio "soffio creatore" parte delle proprie prerogative. La politica, secondo una concezione che forse non era solo fascista ma apparteneva più latamente alla tradizione della destra d'Ancien Régime, era vista come una turbativa. Bene amministrare, adoperando la diligenza del buon padre di famiglia, sarebbe bastato. Le "divisioni" introdotte dalla politica non avrebbero che potuto nuocere alla serenità delle comunità locali.

Da questo complesso di idee derivò nel 1926 la riforma podestarile del Comune. Essa – come si legge in uno dei tanti *vademecum* diramati per propagandarla – voleva colpire "il falso con-

cetto dell'autonomia locale", l'idea che il potere locale potesse essere rivolto contro lo Stato⁴⁶. Ripescando il nome "podestà" dalle memorie del Rinascimento la legge⁴⁷ prevedeva che questa figura, sostitutiva dei poteri del sindaco e del consiglio comunale, fosse non più eletta ma nominata dall'alto, nella persona di un funzionario onorario (un non professionista della politica, dunque) strettamente controllato dal Prefetto. Accanto al podestà la consulta municipale aveva compiti consultivo ed era formata, sempre senza elezioni, tra i cittadini più in vista.

Si trattava, naturalmente, di un passo indietro notevolissimo, che abrogava in pratica la democrazia comunale, e cioè quella che era stata per decenni la fucina di formazione di parte della classe dirigente. Ma formalmente l'autonomia comunale in quanto tale non era toccata. Il Comune restava cioè anche nel nuovo ordinamento "ente autarchico", dotato di personalità giuridica di diritto pubblico distinta da quella dello Stato. Ciò – sia detto per inciso – vanificava la richiesta di una parte della cultura giuridica più prossima al fascismo (giuristi forse non di primo piano ma comunque influenti) che aveva richiesto *tout court* di abolire l'autonomia giuridica per rafforzare il monopolio assoluto dello Stato.

Nel 1928, con legge apposita⁴⁸, si provvede a una riforma analoga anche per la Provincia. Quest'ultima sarebbe stata retta da un "preside", nominato con decreto reale per 4 anni e riconfermabile: e da un "rettorato", "organo collegiale di amministrazione attiva e consultiva composto di membri, ordinari e supplenti, nominati dal ministro dell'Interno per 4 anni"⁴⁹.

Merita qui d'essere richiamata la voce *Provincia* che Roberto Vuoli scrisse nel 1942 per l'autorevole *Dizionario di politica* edito a cura del Pnf. "Alla riforma del comune, attuata con l'istituzione del podestà e della consulta municipale – esordiva Vuoli –, è seguito il riordinamento dell'amministrazione provinciale, basato egualmente sul sistema della nomina governativa degli organi amministrativi e determinato dalle stesse ragioni che s'imposero al legislatore fascista per sottrarre, come per i comuni, anche le province alle competizioni locali. Per lungo tempo si discusse se la provincia dovesse conservarsi od abolirsi, ritenendosi da molti un organismo artificiale non rispondente ai reali bisogni dell'amministrazione locale; o se dovesse invece sostituirsi con la regione [...]. Il governo fascista, con l'istituzione delle province di Trieste e dell'Istria, di Zara, di Trento, di Ionio, di La Spezia e del Carnaro manifestò l'intendimento di conservare l'ente-provincia; e tale proposito ha riconfermato istituendone altre, come le province di Littoria, di Asti e di Bolzano, mentre è stata soppressa quella di Caserta e sono state riordinate alcune circoscrizioni provinciali"⁵⁰.

Il cenno di Vuoli alle "nuove province" coglieva uno dei tratti inediti della politica fascista verso la periferia. In effetti, vuoi per integrare aree di confine o etnicamente "a rischio", vuoi per potenziare le nascenti "città del littorio" e i nuovi centri della bonifica integrale, vuoi infine per rispondere ad effettivi disagi della popolazione (come era avvenuto ad esempio nel 1927 con la creazione in Sardegna della provincia di Nuoro), il regime avrebbe mostrato molta attenzione al tema del reticolo amministrativo periferico. La provincia, intesa non come ente ma come circoscrizione amministrativa, assumeva nella politica del regime una sua rilevanza peculiare. Era appunto nel capoluogo di provincia che si intrecciavano i molti fili del nuovo disegno amministrativo "allargato": non più soltanto la tradizionale linea di collegamento

rappresentata dal *continuum* ente locale-prefetto-ministero dell'Interno-Governo, ma una molteplicità inedita di linee di collegamento. Nel capoluogo provinciale, al palazzo pubblico, sede della Provincia e della Prefettura, e al palazzo municipale, sede del Comune sotto guida podestarile, si aggiungevano adesso nuove e influenti palazzi: quello del partito, innanzitutto, gestore negli anni Trenta di politiche pubbliche svariate e destinatario di una larga parte dei finanziamenti che dal centro confluivano verso la periferia; e poi quelli dei grandi enti pubblici (l'Inps, e dunque le politiche previdenziali; gli enti ricreativi e propagandistici; gli enti di assistenza e tutela dei lavoratori; gli enti di propaganda e mobilitazione); e ancora quelli dei sindacati prima e delle corporazioni poi. La scelta fondamentalmente centralistica che caratterizzò le istituzioni fasciste non escluse tuttavia che nel ventennio il potere tendesse a diramarsi verso le periferie, trovando forme di penetrazione inedite e istituendo canali nuovi di trasmissione che finirono per rappresentare forme originali di integrazione nazionale.

Ciò modificò largamente il modello di vita stessa della provincia, anche se naturalmente in modo diverso da regione a regione (e con una grande differenza, storico-culturale, tra Nord e Sud del Paese). La città capoluogo mutò aspetto. Il centro urbano fu dominato dalla nuova edilizia del regime, dalle forme monumentali e marmoree dei palazzi del nuovo potere. L'espansione dei centri capoluogo (che vi fu, in connessione con l'infittirsi del reticolo amministrativo e dunque con le funzioni loro affidate) fu generalmente orientata da una sequenza di piani regolatori urbani, mentre il diritto amministrativo veniva affinando gli strumenti moderni del governo dell'urbanistica. La vita stessa della provincia si assestò su ritmi forse più borghesi, separandosi maggiormente dalla realtà rurale circostante e identificandosi di più (anche per effetto dei nuovi media, principalmente la radio) con i modelli di comportamento e di costume della grande città. Vi fu insomma, durante il fascismo, un momento di "nazionalizzazione" della vita pubblica e privata degli italiani, cui concorsero anche le ritualità del regime e in generale la sua martellante presenza in ogni angolo del Paese. Ciò non tolse che – come ebbe a dimostrare nel suo libro Carlo Levi – "Cristo si fermasse ad Eboli", cioè che la "nazionalizzazione" trovasse, specie nel Sud, invincibili e ataviche resistenze culturali. Ma il fenomeno si sviluppò ugualmente in larga parte del Paese, e va registrato come uno dei passaggi chiave della modernizzazione degli italiani.

Nel 1934 fu varato il nuovo testo unico delle leggi comunali e provinciali. L'iter preparatorio fu affidato, com'era prassi, alla burocrazia del Ministero dell'Interno (vi operava ancora l'anziano direttore generale di Giolitti Alberto Pironti, che anzi in questo testo unico e nel coevo sulla finanza locale, apportò tutto il peso della sua preziosa esperienza). La "filosofia" che ispirò il nuovo "codice dei comuni e delle province" fu quella tradizionale. Furono esaltati i poteri del Prefetto (che Mussolini, per parte sua, aveva proclamato nella celebre circolare del 5 gennaio 1927, "la più alta autorità della Provincia")⁵¹, cambiò ancora la composizione della giunta provinciale amministrativa (con l'inclusione di tre membri di derivazione Pnf), fu rafforzato il legame tra enti locali e Ministero dell'Interno. Frattanto (1928) erano stati statizzati i segretari comunali e provinciali, con il chiaro intento di imporre nei rispettivi enti una figura di fiducia del Governo, che potesse agire da controllore e, come si è anticipato, era stato varato il testo

unico sulla finanza locale (1931)⁵², che tra l'altro inserì il sistema cruciale dei "fondi di integrazione" (lo Stato interveniva, discrezionalmente, a integrare le entrate dell'ente locale) accompagnandolo ad una netta riduzione dell'autonomia tributaria di comuni e province. Si realizzò così quella dipendenza finanziaria maggiore (il potere di borsa nelle mani dello Stato, separato da quello di investimento), che fu una delle caratteristiche dell'intero sistema durante il fascismo. A questa scelta corrispose anche la progressiva estensione delle spese obbligatorie, con automatica riduzione di quelle facoltative: comuni e province erano così sempre più schiacciati nella loro funzione di esecutori delle politiche economiche decise dal centro⁵³.

Nel 1934 era stato anche emanato il nuovo testo unico delle leggi sanitarie⁵⁴, che disciplinò ulteriormente i servizi di assistenza e profilassi di competenza della Provincia⁵⁵. La Provincia gestiva i laboratori di igiene e profilassi (sotto la responsabilità del medico provinciale) ed aveva facoltà di integrare questi servizi istituendo e sussidiando condotte sanitarie, dispensari specializzati ecc. Particolari competenze erano previste nella prevenzione antimalarica (era istituito un comitato provinciale *ad hoc*) e nella lotta alla tubercolosi (erano formati i consorzi provinciali antitubercolari, enti morali autonomi ma amministrati da comitati presieduti dai presidenti delle province). In quest'ultimo campo la Provincia era chiamata a collaborare con la sede provinciale dell'Inps, il grande istituto preposto in origine all'erogazione delle pensioni operaie e divenuto durante il fascismo l'ente cardine del sistema dell'assistenza pubblica.

5. Conclusioni: il lungo dopoguerra della Provincia

La nuova Costituzione della Repubblica, entrata in vigore il 1 gennaio 1948, riconobbe alla Provincia funzioni sue proprie. All'art. 114 stabilì che "La Repubblica si riparte in Regioni, Province e Comuni"; all'art. 128 che "Le Province, i Comuni sono enti autonomi nell'ambito dei principi fissati da leggi generali della Repubblica, che ne determinano le funzioni"; all'art. 129 che "Le Province e i Comuni sono anche circoscrizioni di decentramento statale e regionale" e che "Le circoscrizioni provinciali possono essere suddivise in circondari con funzioni esclusivamente amministrative per un ulteriore decentramento".

L'esperienza della Provincia negli anni della ricostruzione del Paese, dopo la fine della seconda guerra mondiale, non si discostò dalle linee di una sostanziale continuità con il passato. Restando inattuato il disegno di riforma su base regionale dello Stato (le Regioni a statuto ordinario furono concretamente attuate solo alla metà degli anni Settanta), restò di fatto alla Provincia uno spazio istituzionale libero, tra i Comuni e lo Stato, nel quale esercitare utilmente la sua azione. Problemi più seri di sopravvivenza si posero però quando fu posto mano alla realizzazione delle Regioni (da più parti si chiese allora la semplificazione del quadro delle autonomie locali attraverso la soppressione dell'ente Provincia). Il reticolo provinciale resse bene l'urto del "secondo decollo industriale" del Paese (gli anni Cinquanta, caratterizzati nella loro seconda parte dal cosiddetto "miracolo economico") e anche l'impatto con le grandi trasformazioni economiche che negli anni Sessanta mutarono il volto del Paese, a

cominciare dall'inversione del tradizionale rapporto città-campagna e dall'estensione delle aree industrializzate e urbane. In termini di classi dirigenti, i consigli provinciali furono, nell'esperienza del dopoguerra, il primo banco di prova di giovani esponenti del ceto politico con ambizioni nazionali. I partiti di massa, così come pervasero della loro presenza tutto il tessuto istituzionale, divennero anche formatori di personale dirigente provinciale. Nei capoluoghi di provincia del resto si insediarono pressoché in tutti i casi gli organismi provinciali dei partiti, a loro volta collegati organicamente a quelli nazionali e a quelli comunali⁵⁶. La Provincia dunque si confermò la cerniera fondamentale della vita pubblica del Paese, l'anello di collegamento indispensabile tra la dimensione "nazionale" e la dimensione "locale".

Gli anni più recenti hanno visto un ulteriore complicarsi del panorama istituzionale. Il tradizionale (e lineare) rapporto centro-periferia appartiene oggi al passato, non essendo possibile concepire due piani distinti, gerarchicamente ordinati e reciprocamente comunicanti in senso verticale. Operano oggi sullo stesso territorio una molteplicità di soggetti, pubblici, parapubblici o privati ma con funzioni pubbliche di fatto; e la dialettica istituzionale è rappresentata dalle loro reciproche, continue intersezioni. Il quadro, per altro, è complicato dalla sempre più intensa e immanente presenza delle istituzioni europee (nei cui confronti enti locali e Regioni sono perennemente in necessaria relazione) e dai processi di trasformazione intervenuti nel tessuto ordinamentale dello Stato, principalmente con la riscrittura del Titolo V della Costituzione⁵⁷.

L'autonomia delle province, intanto, era stata ribadita dalla legge n. 142/1990 sull'ordinamento degli enti locali, il cui art. 2 stabiliva (e stabilisce tuttora): "Le comunità locali, ordinate in Comuni e Province, sono autonome"⁵⁸.

Un autore che recentemente ha dedicato al tema una nitida pagina di sintesi (Sergio Lariccia) ha così sunteggiato le funzioni attuali della Provincia, sulla base della legge del 1990:

"a) difesa del suolo, tutela e valorizzazione dell'ambiente e prevenzione delle calamità; b) tutela e valorizzazione delle risorse idriche ed energetiche; c) valorizzazione dei beni culturali; d) viabilità e trasporti; e) protezione della flora e della fauna, parchi e riserve naturali; f) caccia e pesca nelle acque interne; g) organizzazione dello smaltimento dei rifiuti a livello provinciale, rilevamento, disciplina e controllo degli scarichi delle acque e delle emissioni atmosferiche e sonore; h) servizi sanitari, di igiene e di profilassi pubblica, attribuiti dalla legislazione statale e regionale; i) compiti connessi alla istruzione secondaria di secondo grado e artistica e alla formazione professionale, compresa l'edilizia scolastica, attribuiti dalla legislazione statale e regionale; l) raccolta ed elaborazione dati, assistenza tecnico-amministrativa agli enti locali"⁵⁹.

È un cospicuo grappolo di funzioni, in parte "storiche", in parte "di risulta" (cioè attribuite alla Provincia per non poter essere attribuite ad altri soggetti istituzionali). Ma quel che conta, nella fase nuova che si è aperta per le istituzioni, non è più tanto la quantità delle funzioni quanto piuttosto la capacità di "fare rete", cioè di dialogare e di interagire con gli altri soggetti presenti nella realtà territoriale⁶⁰.

Ed è qui, su questo specifico terreno, che si giocherà in futuro la possibilità per la Provincia, forte dei suoi oltre centocinquant'anni di vita, di svolgere un ruolo proprio.

NOTE

- ¹ Guido Melis è professore di storia dell'amministrazione pubblica presso l'Università di Roma "La Sapienza".
- ² G. Amendola, *La Provincia e l'Amministrazione provinciale*, Roma, Athenaeum, 1915, p. 11. L'opera era la dissertazione presentata da Amendola per il conseguimento della libera docenza. Lo stesso autore avrebbe poi firmato il saggio sulla provincia nel *Primo trattato completo di diritto amministrativo italiano* a cura di V. E. Orlando (vol. II, parte 3°, Milano, Società editrice libraria, 1935), pp. 3 ss.
- ³ Dal 1897, ad opera di Vittorio Emanuele Orlando, era iniziata la pubblicazione in fascicoli del *Trattato di diritto amministrativo*, poi in volumi a partire dal 1900 con il titolo di *Primo trattato completo di diritto amministrativo*.
- ⁴ L'osservazione non è mia, ma di Enrico Gustapane, nella sua bella relazione durante il recente convegno di Lecce (promosso dall'Upi e dalla Società per gli studi di storia delle istituzioni nel dicembre 2002) sulla storia delle province italiane. Gli atti sono in corso di pubblicazione per la cura di Fabio Grassi Orsini.
- ⁵ L. 23 ottobre 1859, n. 3702. In generale A. Petracchi, *Le origini dell'ordinamento comunale e provinciale italiano. Storia della legislazione piemontese sugli enti locali dalla fine dell'antico regime al chiudersi dell'età cavouriana*, Vicenza, Neri Pozza, 1962.
- ⁶ Il Governatore (che come si vedrà era in parte un antecedente del Prefetto, istituito di lì a due anni) rappresentava il potere esecutivo nella provincia, esecutiva le attribuzioni dell'autorità amministrativa, si preoccupava di pubblicare ed eseguire le leggi, vegliava su tutto l'apparato delle istituzioni nella provincia, sovrintendeva alla pubblica sicurezza con il diritto di disporre della forza pubblica. Il Governatore dipendeva direttamente dal Ministero dell'Interno. Il Vice-Governatore suppliva il Governatore in caso di assenza. Il Consiglio di governo esercitava "le attribuzioni giurisdizionali che gli sono commesse dalle leggi", esprimeva pareri su richiesta del Governatore o nei casi prescritti da leggi e regolamenti. Si componeva di almeno 5 consiglieri ed era presieduto dal Governatore (artt. 2-7).
- ⁷ Cfr. sulle competenze specialmente l'art. 165, donde sono tratte le citazioni.
- ⁸ Sulle origini e l'evoluzione dell'istituto prefettizio (ed anche sulle differenze dal modello francese) cfr. E. Ragionieri, *Politica e amministrazione nella storia dell'Italia unita*, Bari, Laterza, 1967; P. Casula, *I prefetti nell'ordinamento italiano. Aspetti storici e tipologici*, Milano, Isap-Giuffrè, 1972; A. Porro, *Il prefetto e l'amministrazione periferica in Italia. Dall'intendente subalpino al prefetto italiano (1842-1871)*, Milano, Isap-Giuffrè, 1972; A. Aquarone, *Accentramento e prefetti nei primi anni dell'Unità*, poi riedito insieme ad altri scritti in *Alla ricerca dell'Italia liberale*, Napoli, Guida, 1972; S. Cassese, *Il prefetto nella storia amministrativa*, in "Rivista trimestrale di diritto pubblico", 1983, n. 4, pp. 1449 ss.; e soprattutto R. C. Fried, *Il Prefetto in Italia*, Milano, Giuffrè, 1984, che faceva seguito all'edizione in lingua inglese del 1963. Molto utili le rassegne di E. Gustapane, *I prefetti dell'unificazione amministrativa nelle biografie dell'archivio di Francesco Crispi*, in "Rivista trimestrale di diritto pubblico", 1984, n. 4, pp. 1034-1101; *Le fonti per la storiografia dei prefetti*, in "Storia Amministrazione Costituzione. Annale dell'Isap", 1993, n. 1, pp. 245-279; e *Sulla storia del prefetto*, in "Le Carte e la Storia", I, 1995, n. 1, pp. 18-27.
- ⁹ Per questi provvedimenti cfr. G. De Cesare, *L'ordinamento comunale e provinciale in Italia dal 1861 al 1942*, in *Storia amministrativa delle province lombarde*, Milano, Giuffrè-Isap, 1977, specie pp. 12 ss. In Toscana la legge Rattazzi non fu applicata se non parzialmente.
- ¹⁰ Qui e altrove rinvio a G. Melis, *Storia dell'amministrazione italiana (1861-1993)*, Bologna, Il Mulino, 1996. Da vedere anche Id., *La burocrazia*, Bologna, Il Mulino, 1998.
- ¹¹ *Sopra l'ordinamento amministrativo del Regno d'Italia. Discorso di Ernesto D'Amico*, Palermo, Stabilimento tipografico di Francesco Lao, 1861.
- ¹² Ivi, pp. 6-7.
- ¹³ La definizione è di G. Rebuffa, *La formazione del diritto amministrativo in Italia. Profili di amministrativisti preorlandiani*, Bologna, Il Mulino, 1981; ma vedi anche G. Cianferotti, *Storia della letteratura amministrativistica italiana. I. Dall'Unità alla fine dell'Ottocento. Autonomie locali, amministrazione e costituzione*, Milano, Giuffrè, 1998.
- ¹⁴ R. Ruffilli, *La questione regionale cit.*, pp. 12-13.
- ¹⁵ Ivi, pp. 15-16.

¹⁶ Ivi, p. 15 nota. Su tutto il dibattito è fondamentale C. Pavone, *Amministrazione centrale e amministrazione periferica. Da Rattazzi e Ricasoli (1859-1866)*, Milano, Giuffrè, 1964;

¹⁷ Traggo la citazione da V. Pacifici, *La Provincia nel Regno d'Italia*, Roma, Gruppo editoriale internazionale. Istituto per la storia del Risorgimento italiano, 1995, p. 22. Minghetti presentò 4 progetti, che avrebbero, se approvati, costituito una base coerente di fondazione del nuovo Stato nelle sue articolazioni periferiche: il primo, appunto, sulla ripartizione del Regno e sulle autorità governative; il secondo sull'amministrazione provinciale e comunale; il terzo sui consorzi; il quarto sull'amministrazione regionale. Cfr. in generale la puntuale ricostruzione di G. De Cesare, *La formazione dello Stato unitario (1860-1871)*, Milano, Giuffrè, 1978, pp. 20 ss.,

¹⁸ Tra le molte opere sull'argomento cfr. R. Gherardi, *Le autonomie locali nel liberismo italiano (1861-1900)*, Milano, Giuffrè-Isap, 1994.

¹⁹ Sull'esperienza della legge del 1865 restano fondamentali i saggi raccolti nei volumi *Le province*, a cura di A. Amorth, Vicenza, Neri Pozza, 1968, e *I Comuni*, a cura di M. S. Giannini, Vicenza, Neri Pozza, 1967, entrambi con interessanti saggi sull'argomento.

²⁰ Sulla insopprimibile vocazione di quella classe dirigente postunitaria all'uniformità ha scritto pagine fondamentali Roberto Ruffilli (cfr. Id., *Problemi dell'organizzazione amministrativa dell'Italia liberale* [1971], ora in *Istituzioni società stato. Scritti di politica e di storia di Roberto Ruffilli*, a cura di G. Nobili Schiera, vol.I, *Il ruolo delle istituzioni amministrative nella formazione dello Stato in Italia*, a cura di M. S. Piretti, Bologna, Il Mulino, 1989, pp. 365 ss.

²¹ Su questa legge e sulle successive in materia elettorale, è fondamentale P.L. Ballini, *Le elezioni nella storia d'Italia dall'Unità al fascismo. Profilo storico-statistico*, Bologna, Il Mulino, 1988; cfr. anche M. S. Piretti, *Le elezioni politiche in Italia dal 1848 ad oggi*, Roma-Bari, Laterza, 1995. Secondo i dati di Ballini gli elettori amministrativi nel 1865-66 erano in totale 999.001 (su una popolazione di 21.777.334; gli elettori politici erano 465.488). Essi erano divisi in 892.378 elettori in virtù delle contribuzioni dirette pagate; 98.398 per titoli e capacità (fra questi c'erano gli impiegati dello Stato); 763 per maggiori importi aggiunti; 7462 per delegazione (cfr. la tab. 3, p. 59).

²² Erano tali, secondo l'Allegato F della stessa L. 20 marzo 1865, n. 2248 (lavori pubblici): a) quelle di diretta comunicazione tra capoluoghi di provincia; b) quelle tra capoluogo di provincia e capoluoghi di circondario; c) quelle tra capoluogo di provincia o capoluoghi di circondario e porti marittimi più vicini e importanti; d) quelle "riconosciute di molta importanza per le relazioni industriali, commerciali e agricole". L'elenco delle strade provinciali, compilato di anno in anno da consigli provinciali, era approvato per decreto reale, sentito il Consiglio superiore dei lavori pubblici ed il Consiglio di Stato in caso di reclami a parte di comuni.

²³ In base alla legge del 1865 (Allegato A) il prefetto riceveva i processi verbali delle deliberazioni del Consiglio provinciale entro otto giorni dalla data della riunione; esaminava se le deliberazioni fossero regolari nella forma, se rientrassero nelle competenze del Consiglio e se fossero conformi alla legge; se non le annullava le deliberazioni diventavano esecutive trascorso un termine, ma l'approvazione del prefetto era però necessaria alla validità delle deliberazioni quando queste riguardavano particolari materie (espressamente elencate). Erano sottoposte ad approvazione anche tutte le deliberazioni vincolanti i bilanci della Provincia per più di cinque esercizi e quelle relative alla creazione di stabilimenti pubblici a spese della provincia (art. 190 ss.).

²⁴ Il passo è citato in V. Pacifici, *La Provincia* cit., p. 29.

²⁵ P.L. Ballini, *Le elezioni* cit., pp. 91 ss. Sul rapporto tra elettorato politico e elettorato amministrativo Ballini aggiunge che nel 1870 il primo era la metà del secondo: 530.018 aventi diritto al voto politico, contro 1.267.349 iscritti alle liste elettorali amministrative.

²⁶ Molti spunti al proposito sono in F. Galluccio, *Il ritaglio impossibile. Lettura storico-geografica delle variazioni territoriali del Lazio dal 1871 al 1991*, pref. di L. Gambi, Roma, Dei.Tipografia del Genio civile, 1998, ove cfr. il saggio della Galluccio, ricco di interessanti riflessioni storiche utilizzabili anche per altri contesti.

²⁷ V. Pacifici, *La Provincia* cit., p. 31. La cit. è tolta da *Scritti e discorsi politici di Francesco Crispi (1849-1920)*, Torino-Roma, Troux e Viarengo, s.i.a., p. 576.

²⁸ L. 30 dicembre 1888, n. 5965, poi nel t.u. approvato con Rd 10 febbraio 1889, n. 5921. Cfr. per esteso G. Melis, *Storia dell'amministrazione* cit., pp. 152 ss.

²⁹ Rd 10 febbraio 1889 cit., art. 10.

- ³⁰ Sul punto O. Gaspari, *L'Italia dei municipi. Il movimento comunale in età liberale (1879-1906)*, Roma, Donzelli, 1998.
- ³¹ A. Bruno, *Guida degli impiegati nelle Amministrazioni comunali e provinciali nel disbrigo degli affari periodici giusta le disposizioni in vigore*, Napoli, Casa editrice E. Pietrocola, 1891.
- ³² G. Melis, *Amministrazione e mediazione degli interessi: le origini delle amministrazioni parallele*, in "Archivio Isap", n.s., n.3, t. II, Giuffrè, Milano, 1985, pp.1429 ss.
- ³³ *Ibidem*. Cfr. anche Id., *Storia dell'amministrazione* cit., pp. 240-246.
- ³⁴ G. Melis, *Amministrazioni speciali e Mezzogiorno nell'esperienza dello Stato liberale*, in "Studi storici", XXXIV, 1993, n.2-3, pp.463 ss.
- ³⁵ Op. cit., pp. 83 ss.
- ³⁶ S. Cassese, G. Melis, *Lo sviluppo dell'amministrazione italiana (1880-1920)*, in "Rivista trimestrale di diritto pubblico", 1990, n.2, pp. 333 ss.
- ³⁷ Su quest'ultimo leader e sulla sua politica per gli enti locali, cfr. specialmente A. Rossi Doria, *Per una storia del "decentramento conservatore": Antonio Di Rudinì e le riforme*, in "Quaderni storici", VI (1971), n. 18.
- ³⁸ G. Amendola, *La Provincia* cit., p. 203: "nel testo unico [...] la vitalità e l'attività dell'amministrazione provinciale propriamente detta, in confronto di quella che le era stata riconosciuta nella legge 20 marzo 1865, appare dunque diminuita, nonostante che la sua struttura formale sia pressoché la stessa, e sia rimasta inalterata la circoscrizione amministrativa del Reno".
- ³⁹ R. Ruffilli, *La questione regionale* cit., pp. 259-260.
- ⁴⁰ Ivi, p. 272. Cfr. G. Laconi, *La riforma delle amministrazioni locali*, Savona, 1918.
- ⁴¹ Ivi, pp. 274-275.
- ⁴² Camera dei Deputati. Segretariato generale, *Le inchieste parlamentari e governative sul problema della burocrazia nel primo dopoguerra italiano*, a cura dell'Istituto per la scienza dell'amministrazione pubblica, Roma, Camera dei Deputati, 1969.
- ⁴³ Il dato in L. Ponziani, *Il fascismo dei prefetti. Amministrazione e politica nell'Italia meridionale. 1922-1926*, Catanzaro, Meridiana libri, 1995, pp. 18 ss.
- ⁴⁴ A. Aquarone, *L'organizzazione dello Stato totalitario*, Torino, Einaudi, 1965, p. 35.
- ⁴⁵ E. Rotelli, *Le trasformazioni dell'ordinamento comunale e provinciale durante il regime fascista*, ora in Id., *L'alternativa delle autonomie. Istituzioni locali e tendenze politiche nell'Italia moderna*, Milano, Feltrinelli, 1978, pp. 177 ss.
- ⁴⁶ S. Molinari, *Il Podestà e la Consulta Municipale*, Milano, Pirola, 1926, p. 15. In generale G. Melis, *Storia dell'amministrazione* cit., pp. 345-346.
- ⁴⁷ L. 4 febbraio 1926, n. 237. Inizialmente limitata ai comuni con popolazione sino ai 5.000 abitanti, qualche mese dopo, con il Rdl 3 settembre 1926, n. 1910, fu estesa a tutti i comuni del Regno.
- ⁴⁸ L.27 dicembre 1928, n. 2962.
- ⁴⁹ Cfr. la voce *Provincia* scritta da R. Vuoli per il *Dizionario di politica*, Roma, Istituto dell'Enciclopedia Italiana- Pnf, 1942, III, pp. 571-73 (la cit. a p. 572).
- ⁵⁰ Ivi, pp. 571-572.
- ⁵¹ Sul punto G. Melis, *Storia dell'amministrazione* cit., specialmente p. 350 ma in genere *passim*, per il tema dell'influenza del prefetto.
- ⁵² Rd. 14 settembre 1931, n. 1175.
- ⁵³ G. Melis, *Storia dell'amministrazione* cit., pp. 349-350.
- ⁵⁴ Rd. 27 luglio 1934, n. 1265.
- ⁵⁵ "Centro di tali servizi può dirsi il laboratorio di igiene e profilassi impiantato nel capoluogo, che può avere una o più sezioni distaccate nei comuni della Provincia [...]. Le spese relative sono per un terzo a carico della Provincia e per due terzi a carico dei comuni": cfr. R. Malinverno, *Provincia (diritto vigente)*, in *Novissimo digesto italiano*, vol. XIV, Torino, Utet, 1967, *ad vocem*.

⁵⁶ Sul punto non esistono purtroppo ancora molte indagini. Tra quelle a disposizione, cfr. la ricerca triennale su “Ceti dirigenti elettivi nel primo decennio della Repubblica”, svolta tra il 1986 e il 1988 dagli Istituti storici della Resistenza del Piemonte sotto il patrocinio di quel Consiglio regionale, del Comune di Torino, della Provincia di Torino, della Provincia di Cuneo e dell’Università di Torino. La ricerca analizza 4600 biografie di consiglieri comunali e provinciali eletti in 83 comuni piemontesi alle amministrative del 1946 e 1951. L’identikit che ne deriva è così riassumibile in estrema sintesi: è una classe quasi esclusivamente maschile, relativamente giovane (quasi metà sono 30/40enni), amministrativamente inesperta, di livello culturale in prevalenza basso, autoctona e caratterizzata da un basso grado di mobilità, fatta di lavoratori dell’agricoltura (il 40,1% manuali) e di operai. Cfr. su tutto *Dalla Liberazione alla Repubblica: i nuovi ceti dirigenti in Piemonte*, a cura di G. De Luna, Milano, Franco Angeli-Regione Piemonte, 1987. Interessanti come banche dati sono anche Provincia di Firenze, *La Provincia di Firenze e i suoi amministratori dal 1860 ad oggi*, a cura di S. Merendoni e G. Mugnaini, ricerca di M. Carrai e P. Ciampi, saggio storico di G. Pansini, Firenze Olschki, 1996; e, Istituto storico provinciale della Resistenza di Bologna, *Amministratori di provincia. Consiglieri, assessori e sindaci bolognesi dal 1946 al 1970: riflessioni e materiali*, a cura di L. Baldissara e S. Magagnoli, Bologna, Istituto storico provinciale della Resistenza, 1992. Per i periodi precedenti, Università degli studi di Lecce. Dipartimento di scienze storiche, geografiche e sociali, *Per una storia delle Amministrazioni Provinciali Pugliesi. La Provincia di Terra d’Otranto (1861-1923). Ricomposizione delle fonti e costruzione di una banca dati*, a cura di M. De Giorgi, Manduria, Lacaíta, 1994;

⁵⁷ Il processo di riforma è – come noto – tuttora *in fieri*. Una prima sintesi, oggi tuttavia già in parte superata, è *Lo Stato autonomista. Funzioni statali, regionali e locali nel decreto legislativo n. 112 del 1998 di attuazione della legge Bassanini n. 59 del 1997*, commento a cura di G. Falcon, Bologna, Il Mulino, 1998.

⁵⁸ Cfr. in proposito S. Lariccia, *Diritto amministrativo*, Padova, Cedam, 2000, p. 277, cui si rimanda anche per ulteriori specificazioni sugli aspetti attuali.

⁵⁹ Ivi, p. 279.

⁶⁰ Per esempio operando per accordi (in base alla L. n. 241 del 1990). Si ricorda che il decreto legislativo n. 267 del 2000 prevede specificamente la possibilità di convenzioni tra Comuni e Province “al fine di svolgere in modo coordinato funzioni e servizi determinati”. “Governare per accordi” sembra essere, più in generale, il futuro degli enti locali.

Istituzioni storiche del territorio lombardo e profili istituzionali: la Provincia di Brescia nella descrizione del database regionale Civita

Provincia di Brescia 1859 – [1971]

Nel 1859 la provincia di Brescia era costituita dai seguenti circondari: I di Brescia; II di Chiari; III di Breno; IV di Salò; V di Castiglione; VI di Verolanuova.

- Il circondario I di Brescia comprendeva i mandamenti I di Brescia; II di Brescia; III di Brescia; IV di Rezzato; V di Bagnolo; VI di Ospitaletto; VII di Gardone; VIII di Bovegno; IX di Iseo; X di Lonato.
- Il circondario II di Brescia comprendeva i mandamenti I di Chiari; II di Adro; III di Orzinuovi.
- Il circondario III di Breno comprendeva i mandamenti I di Breno; II di Edolo.
- Il circondario IV di Salò comprendeva i mandamenti I di Salò, II di Gargnano; III di Vestone; IV di Preseglie.
- Il circondario V di Castiglione comprendeva i mandamenti I di Castiglione; II di Montechiaro; III di Asola; IV di Volta; V di Canneto.
- Il circondario VI di Verolanuova comprendeva i mandamenti I di Verolanuova; II di Leno.

Nel 1859 la provincia di Brescia comprendeva 255 comuni. Nel 1867 la provincia di Brescia comprendeva 308 comuni. Nel 1868 dalla provincia di Brescia venne staccato il comune di Ostiano, aggregato alla provincia di Cremona e i seguenti comuni passati a far parte della nuova provincia di Mantova: Acquanegra sul Chiese, Asola, Canneto sull'Oglio, Casalmoro, Casaloldo, Casalpoglio, Casalromano, Castel Goffredo, Castiglione delle Stiviere, Cavriana, Ceresara, Goito, Guidizzolo, Mariana Mantovana, Medole, Monzambano, Piubega, Redonesco, Solferino e Volta Mantovana. Nel 1871 dalla provincia di Brescia venne staccato il comune di Volongo, aggregato alla provincia di Cremona.

Nel 1924 la provincia di Brescia era costituita dai circondari di Breno; Brescia; Chiari; Salò; Verolanuova. Nel 1924 la provincia di Brescia comprendeva 280 comuni. Nel 1934 alla provincia di Brescia venne aggregato il comune di Valvestino, precedentemente denominato Turano, staccato dalla provincia di Trento.

[C. Ant.]

In: Lombardia Storica, Civita: Le istituzioni storiche del territorio lombardo / Regione Lombardia, Università degli studi di Pavia, Archivio di Stato di Milano. 2002-2004. <http://plain.unipv.it/civita>. [9 marzo 2005].

RIASSUNTO DELLA PROVINCIA DI BRESCIA

Circondarij	Mandamenti	Numero de' Comuni		Popolazione		Numero dei Consiglieri Provinciali
		parziale	totale	parziale	totale	
I. di Brescia	1 Brescia: Porta San Giovanni e adiacenze					
	2 Brescia : Porta Torre-lunga e adiacenze			34,932		4
	3 Brescia	19		30,764		4
	4 Rezzato	12		16,885		2
	5 Bagnolo	16		17,593		2
	6 Ospitaletto	17		18,404		2
	7 Gardone	10		10,369		1
	8 Bovegno	9		9,049		1
	9 Iseo	12		11,182		1
	10 Lonato	10		21,970		2
		105	105	171,148	171,148	
II. di Chiari	1 Chiari	10		32,655		3
	2 Adro	14		14,994		2
	3 Orzinuovi	16		18,467		2
		40	40	66,116	66,116	
III. di Breno	1 Breno	30		31,857		4
	2 Edolo	22		22,308		2
		52	52	54,165	54,165	
IV. di Salò	1 Salò	25		22,624		2
	2 Gargnano	6		12,515		1
	3 Vestone	19		13,808		2
	4 Preseglie	8		6,855		1
		58	58	55,802	55,802	
V. di Castiglione	1 Castiglione	5		13,006		1
	2 Montechiaro	7		22,617		2
	3 Asola	8		16,812		2
	4 Volta	5		12,484		1
	5 Canneto	7		14,485		1
		32	32	79,404	79,404	
VI. di Verolanova	1 Verolanuova	13		29,149		3
	2 Leno	11		21,876		2
		24	24	51,025	51,025	
	Totale		311		477,660	50

Torino, 23 ottobre 1859.

V. D'ordine di S. M. Il Ministro dell'Interno
U. RATTAZZI.

Le cariche amministrative

Elenco dei Presidenti, Vice-Presidenti e Segretari della Provincia di Brescia 1860-2004 e relative note

ANNO	CARICHE	date rilevanti o elezioni amministrative	
1860			
	[vedi NOTA 1]		
Nicolini avv. Gio. Battista	Presidente del Consiglio	23 febbraio	1860
Fenaroli conte Ippolito	Vice-Presidente del Consiglio	23 febbraio	1860
Basiletti dott. Francesco	Segretario	23 febbraio	1860
Nicolini avv. Gio. Battista	Vice-Presidente del Consiglio	10 settembre	1860
Fenaroli conte Ippolito	Vice-Presidente del Consiglio	10 settembre	1860
Oldofredi conte Orazio	Segretario	10 settembre	1860
1861			
Martinengo Villagana conte Giovanni	Presidente del Consiglio	2 settembre	1861
Caprioli conte Tartarino	Vice-Presidente del Consiglio	2 settembre	1861
Oldofredi conte Orazio	Segretario	2 settembre	1861
1862			
Martinengo Villagana conte Giovanni	Presidente del Consiglio	1 settembre	1862
Capra avv. cav Carlo	Vice-Presidente del Consiglio	1 settembre	1862
Mazzoni dott. Francesco	Segretario	1 settembre	1862
1863			
Cuzzetti avv. Francesco	Presidente del Consiglio	7 settembre	1863
Capra avv. cav Carlo	Vice-Presidente del Consiglio	7 settembre	1863
Dobelli avv. Giuseppe	Segretario	7 settembre	1863
1864			
Cuzzetti avv. Francesco	Presidente del Consiglio	5 settembre	1864
Capra avv. cav Carlo	Vice-Presidente del Consiglio	5 settembre	1864
Oldofredi Conte Orazio	Segretario	5 settembre	1864
1865			
Cuzzetti avv. Francesco	Presidente del Consiglio	4 settembre	1865
Capra avv. cav Carlo	Vice-Presidente del Consiglio	4 settembre	1865
Cantoni ing. Geronimo	Segretario	4 settembre	1865
1866			
Cuzzetti avv. Francesco	Presidente del Consiglio	3 settembre	1866
Capra avv. cav Carlo	Vice-Presidente del Consiglio	3 settembre	1866
Gerardi dott. Bonaventura	Segretario	3 settembre	1866

1867

Martinengo Villagana Conte Giovanni	Presidente del Consiglio	16 settembre	1867
Valotti conte cav. Diogene	Vice-Presidente del Consiglio	16 settembre	1867
Ballini prof. cav. Marino	Segretario	16 settembre	1867
Valotti co. cav. Diogene	Presidente del Consiglio	23 dicembre	1867
Maceri cav. avv. Bernardino	Vice-Presidente del Consiglio	23 dicembre	1867

1868

Valotti co. cav. Diogene	Presidente del Consiglio	7 settembre	1868
Maceri cav. avv. Bernardino	Vice-Presidente del Consiglio	7 settembre	1868
Ballini prof. cav. Marino	Segretario	7 settembre	1868

1869

Valotti co. cav. Diogene	Presidente del Consiglio	6 settembre	1869
Maceri cav. avv. Bernardino	Vice-Presidente del Consiglio	6 settembre	1869
Dotti avv. Gerolamo	Segretario	6 settembre	1869

1870

Valotti co. cav. Diogene	Presidente del Consiglio	5 settembre	1870
Maceri cav. avv. Bernardino	Vice-Presidente del Consiglio	5 settembre	1870
Dotti avv. Gerolamo	Segretario	5 settembre	1870

1871

Valotti co. cav. Diogene	Presidente del Consiglio	4 settembre	1871
Maceri cav. avv. Bernardino	Vice-Presidente del Consiglio	4 settembre	1871
Ballini cav. prof. Marino	Vice-Presidente del Consiglio	6 dicembre	1871
Cantoni Ing. Geronimo	Segretario	19 gennaio	1871
Oldofredi CO: Orazio	Segretario	4 settembre	1871

1872

Valotti co. cav. Diogene	Presidente del Consiglio	2 settembre	1872
Ballini cav. prof. Marino	Vice-Presidente del Consiglio	2 settembre	1872
Cantoni ing. Geronimo	Segretario	2 settembre	1872

1873

Ballini Prof. cav. Marino	Presidente del Consiglio	11 agosto	1873
Ugoni nob. Filippo	Vice-Presidente del Consiglio	11 agosto	1873
Gerardi dott. Alcibiade	Segretario	11 agosto	1873

1874

Ballini Prof. cav. Marino	Presidente del Consiglio	10 agosto	1874
Ugoni nob. Filippo	Vice-Presidente del Consiglio	10 agosto	1874
Gerardi dott. Alcibiade	Segretario	10 agosto	1874
Valotti co. cav. Diogene	Presidente del Consiglio	14 settembre	1874

1875

Valotti co. cav. Diogene	Presidente del Consiglio	9 agosto	1875
Ballini cav. prof. Marino	Vice-Presidente del Consiglio	9 agosto	1875
Gerardi dott. Alcibiade	Segretario	9 agosto	1875

1876

Valotti co. cav. Diogene	Presidente del Consiglio	14 agosto	1876
Ballini cav. prof. Marino	Vice-Presidente del Consiglio	14 agosto	1876
Gerardi dott. Alcibiade	Segretario	14 agosto	1876

1877

Valotti co. cav. Diogene	Presidente del Consiglio	13 agosto	1877
Ballini cav. prof. Marino	Vice-Presidente del Consiglio	13 agosto	1877
Gerardi dott. Alcibiade	Segretario	13 agosto	1877

1878

Valotti co. cav. Diogene	Presidente del Consiglio	12 agosto	1878
Ballini cav. prof. Marino	Vice-Presidente del Consiglio	12 agosto	1878
Gerardi dott. Alcibiade	Segretario	12 agosto	1878

1879

Valotti co. cav. Diogene	Presidente del Consiglio	11 agosto	1879
Ballini cav. prof. Marino	Vice-Presidente del Consiglio	11 agosto	1879
Gerardi dott. Alcibiade	Segretario	11 agosto	1879

1880

Luscia cav. Ing. Giovanni	Presidente del Consiglio	9 agosto	1880
Ballini cav. prof. Marino	Vice-Presidente del Consiglio	9 agosto	1880
Gerardi dott. Alcibiade	Segretario	9 agosto	1880

1881

Ballini cav. Prof. Marino	Presidente del Consiglio	8 agosto	1881
Gerardi cav. dott. Bonaventura	Vice-Presidente del Consiglio	8 agosto	1881
Gerardi dott. Alcibiade	Segretario	8 agosto	1881

1882

Zanardelli comm. avv. Giuseppe	Presidente del Consiglio	14 agosto	1882
Gerardi cav. dott. Bonaventura	Vice-Presidente del Consiglio	14 agosto	1882
Gerardi dott. Alcibiade	Segretario	14 agosto	1882

1883

Zanardelli comm. avv. Giuseppe	Presidente del Consiglio	13 agosto	1883
Gerardi cav. dott. Bonaventura	Vice-Presidente del Consiglio	13 agosto	1883
Gerardi dott. Alcibiade	Segretario	13 agosto	1883

1884

Zanardelli comm. avv. Giuseppe	Presidente del Consiglio	11 agosto	1884
Ballini cav. prof. Marino	Vice-Presidente del Consiglio	11 agosto	1884
Romanelli Angelo	Segretario	11 agosto	1884

1885

Zanardelli comm. avv. Giuseppe	Presidente del Consiglio	10 agosto	1885
Gerardi cav. dott. Bonaventura	Vice-Presidente del Consiglio	10 agosto	1885

Gennaro dott. Vitaliano	Segretario	13 aprile	1885
Gennaro dott. Vitaliano	Segretario	10 agosto	1885
Benedini avv. Bortolo	Segretario	22 settembre 1885	

1886

Zanardelli comm. avv. Giuseppe	Presidente del Consiglio	9 agosto	1886
Gerardi cav. dott. Bonaventura	Vice-Presidente del Consiglio	9 agosto	1886
Benedini avv. Bortolo	Segretario	9 agosto	1886

1887

Zanardelli comm. avv. Giuseppe	Presidente del Consiglio	8 agosto	1887
Gerardi cav. dott. Bonaventura	Vice-Presidente del Consiglio	8 agosto	1887
Benedini avv. Bortolo	Segretario	8 agosto	1887

1888

Zanardelli comm. avv. Giuseppe	Presidente del Consiglio	13 agosto	
Gerardi cav. dott. Bonaventura	Vice-Presidente del Consiglio	13 agosto	
Gennaro dott. Vitaliano	Segretario	20 febbraio	1888
Gennaro dott. Vitaliano	Segretario	13 agosto	1888

1889

	[vedi NOTA 2]		
Zanardelli comm. avv. Giuseppe	Presidente del Consiglio	2 dicembre	1889
Rosa Cav. Gabriele	Vice-Presidente del Consiglio	2 dicembre	1889
Donadoni avv. Giovanni	Segretario	2 dicembre	1889
Valotti co. Comm. Diogene	Presidente Deputazione Provinciale	2 dicembre	1889

1890

Zanardelli comm. avv. Giuseppe	Presidente del Consiglio	11 agosto	1890
Rosa Cav. Gabriele	Vice-Presidente del Consiglio	11 agosto	1890
Donadoni avv. Giovanni	Segretario	11 agosto	1890
Valotti co. Comm. Diogene	Presidente Deputazione Provinciale	11 agosto	1890

1891

Zanardelli comm. avv. Giuseppe	Presidente del Consiglio	10 agosto	1891	
Rosa Cav. Gabriele	Vice-Presidente del Consiglio	10 agosto	1891	
Donadoni avv. Giovanni	Segretario	10 agosto	1891	si dimette il 18-9-1891
Monti Bar. Girolamo.	Segretario	18 settembre	1891	eletto a seguito delle dimissioni del Donadoni
Valotti co. Comm. Diogene	Presidente Deputazione Provinciale	18 settembre	1891	si dimette
Manzini cav. uff. avv. Angelo	Presidente Deputazione Provinciale	18 settembre	1891	eletto a seguito delle dimissioni del Valotti

1892

Zanardelli comm. avv. Giuseppe	Presidente del Consiglio	8 agosto	1892
Gorio cav. avv. Carlo	Vice-Presidente del Consiglio	6 settembre	1892
Donadoni avv. Giovanni	Segretario	8 agosto	1892
Manzini cav. uff. avv. Angelo	Presidente Deputazione Provinciale	8 agosto	1892

1893

Zanardelli comm. avv. Giuseppe	Presidente del Consiglio	14 agosto	1893
Gorio cav. avv. Carlo	Vice-Presidente del Consiglio	14 agosto	1893
Donadoni avv. Giovanni	Segretario	14 agosto	1893
Quistini cav. Avv. Giovanni	Presidente Deputazione Provinciale	14 agosto	1893

1894

[vedi NOTA 3]

Zanardelli comm. avv. Giuseppe	Presidente del Consiglio	24 settembre	1894
Gorio cav. avv. Carlo	Vice-Presidente del Consiglio	24 settembre	1894
Donadoni avv. Giovanni	Segretario	24 settembre	1894
Quistini cav. Avv. Giovanni	Presidente Deputazione Provinciale		

1895

Bettoni CO. cav. sen. Lodovico	Presidente del Consiglio	12 agosto	1895
Benedini cav. avv. Carlo	Vice-Presidente del Consiglio	12 agosto	1895
Dandolo co: Enrico	Segretario	12 agosto	1895
Frugoni cav. Avv. Pietro	Presidente Deputazione Provinciale	12 agosto	1895

1896

Bettoni CO. cav. sen. Lodovico	Presidente del Consiglio	10 agosto	1896
Benedini cav. avv. Carlo	Vice-Presidente del Consiglio	10 agosto	1896
Dandolo co: Enrico	Segretario	10 agosto	1896
Frugoni cav. Avv. Pietro	Presidente Deputazione Provinciale		

1897

Bettoni CO. cav. sen. Lodovico	Presidente del Consiglio	9 agosto	1897
Benedini cav. avv. Carlo	Vice-Presidente del Consiglio	9 agosto	1897
Dandolo co: Enrico	Segretario	9 agosto	1897
Frugoni cav. Avv. Pietro	Presidente Deputazione Provinciale		

1898

Bettoni CO. cav. sen. Lodovico	Presidente del Consiglio	8 agosto	1898
Benedini cav. avv. Carlo	Vice-Presidente del Consiglio	8 agosto	1898
Dandolo co: Enrico	Segretario	8 agosto	1898
Frugoni cav. Avv. Pietro	Presidente Deputazione Provinciale		

1899

Bettoni CO. cav. sen. Lodovico	Presidente del Consiglio	14 agosto	1899
Benedini cav. avv. Carlo	Vice-Presidente del Consiglio	14 agosto	1899
Dandolo co: Enrico	Segretario	14 agosto	1899
Frugoni cav. Avv. Pietro	Presidente Deputazione Provinciale	14 agosto	1899

1900

Bettoni CO. cav. sen. Lodovico	Presidente del Consiglio	13 agosto	1900
Benedini cav. avv. Carlo	Vice-Presidente del Consiglio	13 agosto	1900
Dandolo co: Enrico	Segretario	13 agosto	1900
Frugoni cav. Avv. Pietro	Presidente Deputazione Provinciale		

1901

Benedini cav. avv. Bortolo	Presidente del Consiglio	12 agosto	1901
Mazzotti cav. dott. Giovanni	Vice-Presidente del Consiglio	12 agosto	1901
Dandolo co: Enrico	Segretario	12 agosto	1901
Frugoni cav. Avv. Pietro	Presidente Deputazione Provinciale		

1902

Zanardelli CO. s. SS. A. Avv. Giuseppe	Presidente del Consiglio	11 agosto	1902
Benedini cav. avv. Bortolo	Vice-Presidente del Consiglio	11 agosto	1902
Dandolo co: Enrico	Segretario	11 agosto	1902
Frugoni cav. Avv. Pietro	Presidente Deputazione Provinciale	11 agosto	1902

1903

Zanardelli CO. s. SS. A. Avv. Giuseppe	Presidente del Consiglio	10 agosto	1903
Benedini cav. avv. Bortolo	Vice-Presidente del Consiglio	10 agosto	1903
Frugoni cav. uff. avv. Pietro	Vice-Presidente del Consiglio	31 ottobre	1903
Dandolo co: Enrico	Segretario	10 agosto	1903
Benedini cav. Avv. Bortolo	Presidente Deputazione Provinciale	10 agosto	1903

1904

	[vedi NOTA 4]		
Frugoni cav. uff. avv. Pietro	Presidente del Consiglio	5 marzo	1904
Frugoni cav. uff. avv. Pietro	Presidente del Consiglio	8 agosto	1904
Manzini cav. uff. avv. Angelo	Vice-Presidente del Consiglio	5 marzo	1904
Manzini cav. uff. avv. Angelo	Vice-Presidente del Consiglio	8 agosto	1904
Tempini cav. dott. Cristoforo	Segretario	5 marzo	1904
Tempini cav. dott. Cristoforo	Segretario	8 agosto	1904
Corniani co. Cav. Uff. ing. Giuliano	Presidente Deputazione Provinciale	7 marzo	1904

1905

Frugoni cav. uff. avv. Pietro	Presidente del Consiglio	9 settembre	1905
Manzini cav. uff. avv. Angelo	Vice-Presidente del Consiglio	9 settembre	1905
Tempini cav. dott. Cristoforo	Segretario	9 settembre	1905
Corniani co: cav. Uff. ing. Giuliano	Presidente Deputazione Provinciale	9 settembre	1905

1906

Frugoni cav. uff. avv. Pietro	Presidente del Consiglio	6 ottobre	1906
Manzini cav. uff. avv. Angelo	Vice-Presidente del Consiglio		1906
Tempini cav. dott. Cristoforo	Segretario		1906
Corniani co: cav. Uff. ing. Giuliano	Presidente Deputazione Provinciale		

1907

Frugoni cav. uff. avv. Pietro	Presidente del Consiglio	7 settembre	1907
Manzini cav. uff. avv. Angelo	Vice-Presidente del Consiglio		1907
Tempini cav. dott. Cristoforo	Segretario		1907
*Corniani co: cav. Uff. ing. Giuliano	Presidente Deputazione Provinciale		

1908

Frugoni cav. uff. avv. Pietro	Presidente del Consiglio	10 agosto	1908
Manzini cav. uff. avv. Angelo	Vice-Presidente del Consiglio		1908

Tempini cav. dott. Cristoforo	Segretario		1908	
Fossati cav. avv. Donato	Presidente Deputazione Provinciale	21 novembre	1908	eletto per dimissioni precedente presidente

1909

Frugoni cav. uff. avv. Pietro	Presidente del Consiglio	30 ottobre	1909	
Manzini cav. uff. avv. Angelo	Vice-Presidente del Consiglio	30 ottobre	1909	
Tempini cav. dott. Cristoforo	Segretario	30 ottobre	1909	
Fossati cav. avv. Donato	Presidente Deputazione Provinciale			

1910

Frugoni cav. uff. avv. Pietro	Presidente del Consiglio	17 settembre	1910	
Bettoni-Cazzago co: dott.comm. sen. Federico	Vice-Presidente del Consiglio	17 settembre	1910	
Tempini cav. dott. Cristoforo	Segretario	17 settembre	1910	
Fossati sig. cav. avv.uff. Donato	Presidente Deputazione Provinciale	17 settembre	1910	

1911

Frugoni cav. uff. avv. Pietro	Presidente del Consiglio	14 ottobre	1911	
Bettoni-Cazzago co: comm. Sen. Federico	Vice-Presidente del Consiglio	14 ottobre	1911	
Tempini cav. dott. Cristoforo	Segretario	14 ottobre	1911	
Fossati sig. cav. avv.uff. Donato	Presidente Deputazione Provinciale			

1912

Frugoni cav. uff. avv. Pietro	Presidente del Consiglio	16 novembre	1912	
Bettoni-Cazzago co: comm. Sen. Federico	Vice-Presidente del Consiglio	16 novembre	1912	
Tempini cav. dott. Cristoforo	Segretario	16 novembre	1912	
Fossati sig. cav. avv.uff. Donato	Presidente Deputazione Provinciale			

1913

	[vedi NOTA 5]			
Frugoni cav. uff. avv. Pietro	Presidente del Consiglio	22 novembre	1913	
Mazzotti-Bancinelli dott.cav. Giovanni	Vice-Presidente del Consiglio	22 novembre	1913	
Tempini cav. dott. Cristoforo	Segretario	22 novembre	1913	
Fossati sig. cav. avv.uff. Donato	Presidente Deputazione Provinciale			

1914

Frugoni cav. uff. avv. Pietro	Presidente del Consiglio	31 gennaio	1914	31.1.14 dimissioni Frugoni p.289
Fisogni nob. Dott. Comm. Carlo	Presidente a surroga	31 gennaio	1914	
Fisogni nob. Dott. Comm. Carlo	Presidente del Consiglio	3 agosto	1914	eletto per dimissioni P. Frugoni
Montini dott. Giorgio	Vice-Presidente del Consiglio	3 agosto	1914	
Tempini cav. dott. Cristoforo	Segretario	3 agosto	1914	
*Fossati sig. cav. avv.uff. Donato	Presidente Deputazione Provinciale	3 agosto	1914	

1915

Fisogni nob. Dott. Comm. Carlo	Presidente del Consiglio	9 ottobre	1915	
Montini dott. Giorgio	Vice-Presidente del Consiglio	9 ottobre	1915	

Tempini cav. dott. Cristoforo	Segretario	9 ottobre	1915
Fossati sig. cav. avv.uff. Donato	Presidente Deputazione Provinciale		

1916

Fisogni nob. Dott. Comm. Carlo	Presidente del Consiglio	14 agosto	1916
Montini dott. Giorgio	Vice-Presidente del Consiglio	14 agosto	1916
Tempini cav. dott. Cristoforo	Segretario	14 agosto	1916
Fossati sig. cav. avv.uff. Donato	Presidente Deputazione Provinciale		

1917

Fisogni nob. Dott. Comm. Carlo	Presidente del Consiglio		1917
Montini dott. Giorgio	Vice-Presidente del Consiglio		1917
Tempini cav. dott. Cristoforo	Segretario		1917
Fossati sig. cav. avv.uff. Donato	Presidente Deputazione Provinciale		

1918

Fisogni nob. Dott. Comm. Carlo	Presidente del Consiglio	9 dicembre	1918
Montini dott. Giorgio	Vice-Presidente del Consiglio	9 dicembre	1918
Tempini cav. dott. Cristoforo	Segretario	9 dicembre	1918
Fossati sig. cav. avv.uff. Donato	Presidente Deputazione Provinciale		

1919

Fisogni nob. Dott. Comm. Carlo	Presidente del Consiglio	11 agosto	1919
Montini dott. Giorgio	ice-Presidente del Consiglio	11 agosto	1919
Folonari cav. Francesco	Segretario	11 agosto	1919

1920

Fisogni nob. Dott. Comm. Carlo	Presidente del Consiglio	22 novembre	1920
Bazoli Cav. Uff. Avv. Luigi	Vice-Presidente del Consiglio	22 novembre	1920
Folonari cav. Francesco	Segretario	22 novembre	1920
Fossati sig. cav. avv.uff. Donato	Presidente Deputazione Provinciale	22 novembre	1920

1921

Fisogni nob. Dott. Comm. Carlo	Presidente del Consiglio	17 ottobre	1921
Bazoli Cav. Uff. Avv. Luigi	Vice-Presidente del Consiglio	17 ottobre	1921
Folonari comm. Francesco	Segretario	17 ottobre	1921

1922

Fisogni nob. Dott. Comm. Carlo	Presidente del Consiglio	29 novembre	1922
Bazoli Cav. Uff. Avv. Luigi	Vice-Presidente del Consiglio	29 novembre	1922
Folonari comm. Francesco	Segretario	29 novembre	1922

1923

Fisogni nob. Dott. Comm. Carlo	Presidente del Consiglio	31 ottobre	1923
Bazoli Cav. Uff. Avv. Luigi	Vice-Presidente del Consiglio	31 ottobre	1923
Folonari comm. Francesco	Segretario	31 ottobre	1923

1924		[vedi NOTA 6]			
Tafuri Comm. Dott. Giovanni		Presidente Commissione straordinaria	13 gennaio	1924	scioglimento Consiglio Provinciale e istituzione
Bazoli, on. Gr. Uff. avv. Luigi		Vice-Presidente del Consiglio	13 gennaio	1924	
Quadrio avv. comm. nob. Ettore		Segretario	13 gennaio	1924	
Billi Luigi		Segretario	13 settembre	1924	
1925					
Salvetti Comm. Dott. Giacomo		Presidente Commissione straordinaria	maggio	1925	Vice Prefetto
Billi Luigi		Segretario	maggio	1925	
1926					
Porro Savoldi Comm. Dott. Giorgio		Presidente Commissione straordinaria	marzo	1926	
Billi Luigi		Segretario			
Tedeschi comm. dott. Dino		segretario generale	18 settembre	1926	
1927					
Porro Savoldi Comm. Dott. Giorgio		Presidente Commissione straordinaria		1927	
Tedeschi comm. dott. Dino		segretario generale			
1928					
Porro Savoldi Comm. Dott. Giorgio		Presidente Commissione straordinaria		1928	
Tedeschi comm. dott. Dino		segretario generale			
1929		[vedi NOTA 7]			
Porro Savoldi Comm. Dott. Giorgio		Preside	28 aprile	1929	
Dugnani Innocente		Vice-Preside	28 aprile	1929	
Tedeschi comm. dott. Dino		segretario generale	28 aprile	1929	
1930					
Porro Savoldi Comm. Dott. Giorgio		Preside			
Dugnani Innocente		Vice-Preside			si presume. Senza dati da Atti
Tedeschi comm. dott. Dino		segretario generale			
1931					
Porro Savoldi Comm. Dott. Giorgio		Preside			
Dugnani Innocente		Vice-Preside			si presume. Senza dati da Atti
Tedeschi comm. dott. Dino		segretario generale			
1932					
Porro Savoldi Comm. Dott. Giorgio		Preside			
Dugnani Innocente		Vice-Preside			si presume. Senza dati da Atti
Tedeschi comm. dott. Dino		segretario generale			

1933

Porro Savoldi Comm. Dott. Giorgio	Preside
Dugnani geom. Innocente	Vice-Preside
Tedeschi comm. dott. Dino	segretario generale

1934

Porro Savoldi Comm. Dott. Giorgio	Preside		
Dugnani geom. Innocente	Vice-Preside		
Tedeschi comm. dott. Dino	segretario generale		1934
		14 marzo	1934
			dimissioni di tutto il rettorato
Petragnani comm. Dott. Umberto	commissario prefettizio per la povvisoria amministrazione	15 marzo	1934
Buffoli comm. Dott. Ing. Oreste	commissario prefettizio per la povvisoria amministrazione	21 maggio	1934
Buffoli comm. Dott. Ing. Oreste	Preside	3 agosto	1934
Provezza cav.uff.avv. Giacomo	Vice-Preside	3 agosto	1943
Tedeschi comm. dott. Dino	segretario generale	3 agosto	1934

1935

Buffoli dott. Ing. Oreste	Preside
Provezza cav. Uff. avv. Giacomo	Vice-Preside
Tedeschi comm. dott. Dino	segretario generale

1936

Buffoli dott. Ing. Oreste	Preside
Provezza cav. Uff. avv. Giacomo	Vice-Preside
Tedeschi comm. dott. Dino	segretario generale

1937

Buffoli dott. Ing. Oreste	Preside	1937
Provezza cav. Uff. avv. Giacomo	Vice-Preside	1937
Tedeschi comm. dott. Dino	segretario generale	1937
Carrara cav rag Giuseppe	Vice-Preside	22 novembre 1937

1938

Buffoli dott. Ing. Oreste	Preside
Carrara cav rag Giuseppe	Vice-Preside
Tedeschi comm. dott. Dino	Segretario generale

1939

Buffoli dott. Ing. Oreste	Preside
Carrara cav rag Giuseppe	Vice-Preside
Tedeschi comm. dott. Dino	Segretario generale

1940

Buffoli dott. Ing. Oreste	Preside
Carrara cav rag Giuseppe	Vice-Preside
Tedeschi comm. dott. Dino	Segretario generale

1941

Buffoli dott. Ing. Oreste	Preside	
Carrara cav rag Giuseppe	Vice-Preside	
Tedeschi comm. dott. Dino	Segretario generale	

1942

Buffoli dott. Ing. Oreste	Preside	
Carrara cav rag Giuseppe	Vice-Preside	
Tedeschi comm. dott. Dino	Segretario generale	

1943

Bersi comm. Avv. Pietro	Preside		1943
Spada cav. Uff. dott. Ing. Mario	Vice-Preside		1943
Tedeschi comm. dott. Dino	Segretario generale		1943
Meda avv. Defendente	Commissario prefettizio	1 settembre	1943
Tedeschi comm. dott. Dino	Segretario generale	1 settembre	1943
Diana dott. Francesco	Commissario prefettizio	2 ottobre	1943
Tedeschi comm. dott. Dino	Segretario generale	2 ottobre	1943

1944

	[vedi NOTA 8]		
Bellometti dott. Ing. Guido	Commissario Prefettizio		1944
Tedeschi comm. dott. Dino	Segretario generale		1944

1945

Bellometti dott. Ing. Guido	Commissario Prefettizio		1945	
Tedeschi comm. dott. Dino	Segretario generale		1945	
Reggio avv. Gr. Uff. Arturo	Presidente Deputazione Poviciale	19 maggio	1945	nomina da parte del comando militare alleato e CNL di Brescia
Franchi dott. Cav. Uff. Costantino	Vice-Presidente Deputazione Provinciale		1945	
Tedeschi comm. dott. Dino	Segretario generale	19 maggio	1945	nomina da parte del comando militare alleato e CNL di Brescia
Bastianello dott. Paolo	Segretario generale	25 maggio	1945	

1946

Reggio avv. Gr. Uff. Arturo	Presidente Deputazione Poviciale		1946
Franchi dott. Cav. Uff. Costantino	Vice-Presidente Deputazione Provinciale		1946
*Tedeschi comm. dott. Dino	Segretario generale	31 dicembre	1946

1947

	[vedi NOTA 9]		
Reggio avv. Gr. Uff. Arturo	Presidente Deputazione Poviciale		
Franchi dott. Cav. Uff. Costantino	Vice-Presidente Deputazione Provinciale		
Tedeschi comm. dott. Dino	Segretario generale		

1948

Reggio avv. Gr. Uff. Arturo	Presidente Deputazione Poviciale		
Franchi dott. Cav. Uff. Costantino	Vice-Presidente Deputazione Provinciale		
Tedeschi comm. dott. Dino	Segretario generale		

1949

Reggio avv. Gr. Uff. Arturo	Presidente Deputazione Provinciale
Franchi dott. Cav. Uff. Costantino	Vice-Presidente Deputazione Provinciale
Tedeschi comm. dott. Dino	Segretario generale

1950

Reggio avv. Gr. Uff. Arturo	Presidente Deputazione Provinciale
Franchi dott. Cav. Uff. Costantino	Vice-Presidente Deputazione Provinciale
Tedeschi comm. dott. Dino	Segretario generale

1951

	[vedi NOTA 10]			
Reggio avv. Gr. Uff. Arturo	Presidente Deputazione Provinciale	1951		
Franchi dott. Cav. Uff. Costantino	Vice-Presidente Deputazione Provinciale	1951		
Tedeschi comm. dott. Dino	Segretario generale	1951		
Bazoli avv. Ercoliano	Presidente della Giunta Provinciale	27 maggio	1951	Elezioni Provinciali

1952

Bazoli avv. Ercoliano	Presidente della Giunta Provinciale
Tedeschi comm. dott. Dino	Segretario generale

1953

Bazoli avv. Ercoliano	Presidente della Giunta Provinciale
Tedeschi comm. dott. Dino	Segretario generale

1954

Bazoli avv. Ercoliano	Presidente della Giunta Provinciale
Tedeschi comm. dott. Dino	Segretario generale

1955

Bazoli avv. Ercoliano	Presidente della Giunta Provinciale
Tedeschi comm. dott. Dino	Segretario generale

1956

Bazoli avv. Ercoliano	Presidente della Giunta Provinciale	27 maggio	1956	elezioni amministrative
Tedeschi comm. dott. Dino	Segretario generale		1956	

1957

Bazoli avv. Ercoliano	Presidente della Giunta Provinciale
Bastianello Dott. Paolo	Segretario generale

1958

Bazoli avv. Ercoliano	Presidente della Giunta Provinciale
Mosconi avv. Augusto	Segretario generale

1959

Bazoli avv. Ercoliano	Presidente della Giunta Provinciale
Mosconi avv. Augusto	Segretario generale

1960

Bazoli avv. Ercoliano	Presidente della Giunta Provinciale	6 novembre	1960	elezioni amministrative
Mosconi avv. Augusto	Segretario generale		1960	

1961

Bazoli avv. Ercoliano	Presidente della Giunta Provinciale			
Mosconi avv. Augusto	Segretario generale			

1962

Bazoli avv. Ercoliano	Presidente della Giunta Provinciale			
Mosconi avv. Augusto	Segretario generale			

1963

Bazoli avv. Ercoliano	Presidente della Giunta Provinciale			
Mosconi avv. Augusto	Segretario generale			

1964

Bazoli avv. Ercoliano	Presidente della Giunta Provinciale	22 novembre	1964	elezioni amministrative
Mosconi avv. Augusto	Segretario generale		1964	

1965

Bazoli avv. Ercoliano	Presidente della Giunta Provinciale			
Mosconi avv. Augusto	Segretario generale			

1966

Bazoli avv. Ercoliano	Presidente della Giunta Provinciale			
Mosconi avv. Augusto	Segretario generale			
Ciani dott. Vittorio	Segretario generale reggente			

1967

Bazoli avv. Ercoliano	Presidente della Giunta Provinciale			
Ciani dott. Vittorio	Segretario generale reggente			

1968

Bazoli avv. Ercoliano	Presidente della Giunta Provinciale			
Ciani dott. Vittorio	Segretario generale reggente			

1969

Bazoli avv. Ercoliano	Presidente della Giunta Provinciale		1969	
Ciani dott. Vittorio	Segretario generale reggente		1969	

1970

Bazoli avv. Ercoliano	Presidente della Giunta Provinciale		1970	
Ciani dott. Vittorio	Segretario generale reggente		1970	
Martinazzoli avv. Fermo	Presidente della Giunta Provinciale	7 giugno	1970	elezioni amministrative
Ciani dott. Vittorio	Segretario generale reggente		1970	

1971

Martinazzoli avv. Fermo	Presidente della Giunta Provinciale
Ciani dott. Vittorio	Segretario generale reggente

1972

Martinazzoli avv. Fermo	Presidente della Giunta Provinciale		1972	
Gitti avv. Tarcisio	Presidente della Giunta Provinciale	17 aprile	1972	eletto per dimissioni di F. Martinazzoli
Ciani dott. Vittorio	Segretario generale		1972	

1973

Gitti avv. Tarcisio	Presidente della Giunta Provinciale
Ciani dott. Vittorio	Segretario generale

1974

Gitti avv. Tarcisio	Presidente della Giunta Provinciale
Ciani dott. Vittorio	Segretario generale

1975

Gitti avv. Tarcisio	Presidente della Giunta Provinciale		1975	
Ciani dott. Vittorio	Segretario generale		1975	
Boni Bruno	Presidente della Giunta Provinciale	15 giugno	1975	elezioni amministrative
Ciani dott. Vittorio	Segretario generale		1975	

1976

Boni Bruno	Presidente della Giunta Provinciale		1976	
Colangelo dott. Salvatore	Segretario generale		1976	

1977

Boni Bruno	Presidente della Giunta Provinciale
Colangelo dott. Salvatore	Segretario generale

1978

Boni Bruno	Presidente della Giunta Provinciale
Colangelo dott. Salvatore	Segretario generale

1979

Boni Bruno	Presidente della Giunta Provinciale
Zaccardi dott. Leonzio	Segretario generale

1980

Boni Bruno	Presidente della Giunta Provinciale	8 giugno	1980	elezioni amministrative
Zaccardi dott. Leonzio	Segretario generale		1980	

1981

Boni Bruno	Presidente della Giunta Provinciale
Zaccardi dott. Leonzio	Segretario generale

1982

Boni Bruno	Presidente della Giunta Provinciale
Zaccardi dott. Leonzio	Segretario generale

1983

Boni Bruno	Presidente della Giunta Provinciale	1983
Zaccardi dott. Leonzio	Segretario generale	1983
Colosimo dott. Eraldo	Segretario generale reggente	maggio 1983

1984

Boni Bruno	residente della Giunta Provinciale	1984
Colosimo dott. Eraldo	Segretario generale reggente	1984
Pesente dott. Elio	Segretario generale	ottobre 1984

1985

Boni Bruno	Presidente della Giunta Provinciale	1985	
Pesente dott. Elio	Segretario generale	1985	
Marniga Vittorio	Presidente della Giunta Provinciale	12 maggio 1985	elezioni amministrative

1986

Marniga Vittorio	Presidente della Giunta Provinciale
Pesente dott. Elio	Segretario generale

1987

Marniga Vittorio	Presidente della Giunta Provinciale
Stefani dott. Pietro	Segretario generale

1988

Marniga Vittorio	Presidente della Giunta Provinciale
Stefani dott. Pietro	Segretario generale

1989

Marniga Vittorio	Presidente della Giunta Provinciale
Stefani dott. Pietro	Segretario generale

1990

Marniga Vittorio	Presidente della Giunta Provinciale	1990	
Claudione dott. Antonio	Segretario generale	1990	
Valli ing. Costanzo	Presidente della Giunta Provinciale	6 maggio 1990	elezioni amministrative
Scalzo dott. Guido	Segretario generale	ottobre 1990	

1991

Valli ing. Costanzo	[vedi NOTA 11] Presidente della Giunta Provinciale
Scalzo dott. Guido	Segretario generale

1992

Valli ing. Costanzo	Presidente della Giunta Provinciale
Scalzo dott. Guido	Segretario generale

1993

Valli ing. Costanzo
Scalzo dott. Guido

[vedi NOTA 12]

Presidente della Giunta Provinciale
Segretario generale

1994

Valli ing. Costanzo
Scalzo dott. Guido

Presidente della Giunta Provinciale
Segretario generale

1995

Valli ing. Costanzo
Scalzo dott. Guido
Lepidi Andrea

Presidente della Giunta Provinciale
Segretario generale
Presidente della Provincia

1995

7 maggio

1995

elezioni amministrative

1996

Lepidi Andrea
Scalzo dott. Guido

Presidente della Provincia
Segretario generale

1997

Lepidi Andrea
Scalzo dott. Guido

Presidente della Provincia
Segretario generale

1998

Lepidi Andrea
Bezzi avv. Domenico

Presidente della Provincia
Segretario generale reggente

1999

Lepidi Andrea
Bezzi avv. Domenico
Cavalli Alberto

Presidente della Provincia
Segretario generale reggente
Presidente della Provincia

1999

27 giugno

1999

elezioni amministrative

2000

Cavalli arch. Alberto
Mele dott. Giuseppe

Presidente della Provincia
Segretario generale

2001

Cavalli Alberto
Mele dott. Giuseppe

Presidente della Provincia
Segretario generale

2002

Cavalli Alberto
Mele dott. Giuseppe
Sala dott. Innocenzo

Presidente della Provincia
Segretario generale
Segretario generale reggente

2003

Cavalli Alberto
Sala dott. Innocenzo
Camarda avv. Lorenzo

Presidente della Provincia
Segretario generale reggente
Segretario generale

2004

Cavalli Alberto

Presidente della Provincia

Camarda avv. Lorenzo

Segretario generale

Cavalli Alberto

Presidente della Provincia

26 giugno

2004

elezioni amministrative

Dall'entrata in vigore del doppio turno viene riportata come data di elezione il giorno di indizione delle votazioni per il turno di ballottaggio.

NOTE A ELENCO DEI PRESIDENTI, VICE-PRESIDENTI E SEGRETARI DELLA PROVINCIA DI BRESCIA 1860 - 2004

Le informazioni per la compilazione dell'elenco sono tratte dagli Atti del Consiglio Provinciale, Indice 1860-1914, pubblicato nel 1914.

1. La legge comunale e provinciale 2 ottobre 1859 istituendo la Provincia (?) stabilisce che la stessa è amministrata da un Consiglio Provinciale, con un proprio presidente e un vice-presidente, e di una Deputazione Provinciale, presieduta dal Governatore. Presidente, Vice-Presidente e Deputazione Provinciale durano in carica 1 anno
2. La legge n. 5865 del 30 dicembre 1888 introduce la figura del Presidente della Deputazione Provinciale, eletto dal Consiglio, che dura in carica 1 anno
3. La legge n. 287 del 11 luglio 1894 fissa la durata in carica del Presidente della Deputazione Provinciale in 3 anni
4. La legge n. 35 del 11 febbraio 1904 fissa la durata in carica del Presidente della Deputazione Provinciale in 4 anni
5. La legge n. 640 del 19 giugno 1913 stabilisce che la scadenza del Presidente della Deputazione Provinciale debba coincidere con quella dei rispettivi Consigli
6. La legge n. 2839 del 30 dicembre 1923 stabilisce che il Prefetto può, in attesa di Decreto Reale e ove ne ricorrano i motivi di urgente necessità, sciogliere i Consigli Comunali e Provinciali, provvedendo per la provvisoria amministrazione. In caso di scioglimento del Consiglio Provinciale, l'amministrazione è affidata ad una Commissione straordinaria con composizione stabilita di volta in volta. Commissario e Commissione sono nominata con il Decreto Reale di scioglimento ed esercitano le funzioni del Presidente e della Deputazione Provinciale.
7. La legge n. 2962 del 27 dicembre 1928 stabilisce che l'amministrazione di ogni Provincia composta di un preside e di un rettorato, presieduta dal preside stesso coadiuvato da un vice-preside, tutti nominati con Decreto Reale. Preside e Vice-Preside durano in carica 4 anni
8. Il Regio Decreto-Legge n. 111 del 4 aprile 1944 stabilisce che, in attesa di poter indire le elezioni amministrative, l'amministrazione di ogni Provincia è composta da un Presidente e da una Deputazione Provinciale presieduta dallo stesso. Il Presidente può nominare un Vice-Presidente
9. Il 27 dicembre 1947 viene varata La Costituzione della Repubblica Italiana
10. La legge n. 122 del 8 marzo 1951 (Norme per la elezione dei Consigli provinciali) stabilisce che ogni Provincia ha un Consiglio Provinciale, un Presidente della Giunta Provinciale e una Giunta Provinciale. La durata in carica è di 4 anni
11. La legge n. 182 del 7 giugno 1991 stabilisce in 5 anni la durata in carica dei Consigli Provinciali.
12. La Legge n. 81 del 25 marzo 1993 reintroduce la carica di presidente del Consiglio disgiunta da quella di Presidente della Giunta Provinciale

Elenco dei Presidenti della Provincia di Brescia dal 1860

Ordine cronologico

1860	23	febbraio	Nicolini avv. Gio. Battista.	Presidente del Consiglio
1860	10	settembre	Nicolini avv. Gio. Battista.	Presidente del Consiglio
1861	2	settembre	Martinengo Villagana conte Giovanni	Presidente del Consiglio
1862	1	settembre	Martinengo Villagana conte Giovanni	Presidente del Consiglio
1863	7	settembre	Cuzzetti avv. Francesco	Presidente del Consiglio
1864	5	settembre	Cuzzetti avv. Francesco	Presidente del Consiglio
1865	4	settembre	Cuzzetti avv. Francesco	Presidente del Consiglio
1866	3	settembre	Cuzzetti avv. Francesco	Presidente del Consiglio
1867	16	settembre	Martinengo Villagana conte Giovanni	Presidente del Consiglio
1867	23	dicembre	Valotti co. cav. Diogene	Presidente del Consiglio
1868	7	settembre	Valotti co. cav. Diogene	Presidente del Consiglio
1869	6	settembre	Valotti co. cav. Diogene	Presidente del Consiglio
1870	5	settembre	Valotti co. cav. Diogene	Presidente del Consiglio
1871	4	settembre	Valotti co. cav. Diogene	Presidente del Consiglio
1872	2	settembre	Valotti co. cav. Diogene	Presidente del Consiglio
1873	11	agosto	Ballini prof. cav. Marino	Presidente del Consiglio
1874	10	agosto	Ballini prof. cav. Marino	Presidente del Consiglio
1874	14	settembre	Valotti co. cav. Diogene	Presidente del Consiglio
1875	9	agosto	Valotti co. cav. Diogene	Presidente del Consiglio
1876	14	agosto	Valotti co. cav. Diogene	Presidente del Consiglio
1877	13	agosto	Valotti co. cav. Diogene	Presidente del Consiglio
1878	12	agosto	Valotti co. cav. Diogene	Presidente del Consiglio
1879	11	agosto	Valotti co. cav. Diogene	Presidente del Consiglio
1880	9	agosto	Luscia cav. ing. Giovanni	Presidente del Consiglio
1881	8	agosto	Ballini cav. prof. Marino	Presidente del Consiglio
1882	14	agosto	Zanardelli comm. avv. Giuseppe	Presidente del Consiglio
1883	13	agosto	Zanardelli comm. avv. Giuseppe	Presidente del Consiglio
1884	11	agosto	Zanardelli comm. avv. Giuseppe	Presidente del Consiglio
1885	10	agosto	Zanardelli comm. avv. Giuseppe	Presidente del Consiglio
1886	9	agosto	Zanardelli comm. avv. Giuseppe	Presidente del Consiglio
1887	8	agosto	Zanardelli comm. avv. Giuseppe	Presidente del Consiglio
1888	13	agosto	Zanardelli comm. avv. Giuseppe	Presidente del Consiglio
1889	2	dicembre	Zanardelli comm. avv. Giuseppe	Presidente del Consiglio

1889	2 dicembre	Valotti co. comm. Diogene	Presidente Deputazione Provinciale
1890	11 agosto	Zanardelli comm. avv. Giuseppe	Presidente del Consiglio
1890	11 agosto	Valotti CO. comm. Diogene	Presidente Deputazione Provinciale
1891	10 agosto	Zanardelli comm. avv. Giuseppe	Presidente del Consiglio
1891	18 settembre	Valotti CO. comm. Diogene	Presidente Deputazione Provinciale
1891	18 settembre	Manzini cav. uff. avv. Angelo	Presidente Deputazione Provinciale
1892	8 agosto	Zanardelli comm. avv. Giuseppe	Presidente del Consiglio
1892	8 agosto	Manzini cav. uff. avv. Angelo	Presidente Deputazione Provinciale
1893	14 agosto	Zanardelli comm. avv. Giuseppe	Presidente del Consiglio
1893	14 agosto	Quistini cav. avv. Giovanni	Presidente Deputazione Provinciale
1894	24 settembre	Zanardelli comm. avv. Giuseppe	Presidente del Consiglio
1895	12 agosto	Bettoni CO. cav. sen. Lodovico	Presidente del Consiglio
1895	12 agosto	Frugoni cav. avv. Pietro	Presidente Deputazione Provinciale
1896	10 agosto	Bettoni CO. cav. sen. Lodovico	Presidente del Consiglio
1897	9 agosto	Bettoni CO. cav. sen. Lodovico	Presidente del Consiglio
1898	8 agosto	Bettoni CO. cav. sen. Lodovico	Presidente del Consiglio
1899	14 agosto	Bettoni CO. cav. sen. Lodovico	Presidente del Consiglio
1899	14 agosto	Frugoni cav. avv. Pietro	Presidente Deputazione Provinciale
1899	11 agosto	Frugoni cav. avv. Pietro	Presidente Deputazione Provinciale
1900	13 agosto	Bettoni CO. cav. sen. Lodovico	Presidente del Consiglio
1901	12 agosto	Benedini cav. avv. Bortolo	Presidente del Consiglio
1902	11 agosto	Zanardelli CO. s. SS. A. avv. Giuseppe	Presidente del Consiglio
1903	10 agosto	Zanardelli CO. s. SS. A. Avv. Giuseppe	Presidente del Consiglio
1903	10 agosto	Benedini cav. avv. Bortolo	Presidente Deputazione Provinciale
1904	5 marzo	Frugoni cav. uff. avv. Pietro	Presidente del Consiglio
1904	7 marzo	Corniani CO. cav. uff. ing. Giuliano	Presidente Deputazione Provinciale
1904	8 agosto	Frugoni cav. uff. avv. Pietro	Presidente del Consiglio
1905	9 settembre	Frugoni cav. uff. avv. Pietro	Presidente del Consiglio
1905	9 settembre	Corniani co. cav. uff. ing. Giuliano	Presidente Deputazione Provinciale
1906	6 ottobre	Frugoni cav. uff. avv. Pietro	Presidente del Consiglio
1907	7 settembre	Frugoni cav. uff. avv. Pietro	Presidente del Consiglio
1908	10 agosto	Frugoni cav. uff. avv. Pietro	Presidente del Consiglio
1908	21 novembre	Fossati cav. avv. Donato	Presidente Deputazione Provinciale eletto per dimissioni precedente presidente
1909	30 ottobre	Frugoni cav. uff. avv. Pietro	Presidente del Consiglio
1910	17 settembre	Frugoni cav. uff. avv. Pietro	Presidente del Consiglio
1910	17 settembre	Fossati sig. cav. avv.uff. Donato	Presidente Deputazione Provinciale
1911	14 ottobre	Frugoni cav. uff. avv. Pietro	Presidente del Consiglio
1912	16 novembre	Frugoni cav. uff. avv. Pietro	Presidente del Consiglio
1913	22 novembre	Frugoni cav. uff. avv. Pietro	Presidente del Consiglio

1914	3 agosto	Fisogni nob. dott. Comm. Carlo	Presidente del Consiglio eletto per dimissioni P. Frugoni
1914	3 agosto	Fossati sig. cav. avv.uff. Donato	Presidente Deputazione Provinciale
1914	31 gennaio	Frugoni cav. uff. avv. Pietro	Presidente del Consiglio 31.1.14 dimissioni Frugoni p.289
1914	31 gennaio	Fisogni nob. dott. Comm. Carlo	Presidente a surroga
1915	9 ottobre	Fisogni nob. dott. Comm. Carlo	Presidente del Consiglio
1916	14 agosto	Fisogni nob. dott. Comm. Carlo	Presidente del Consiglio
1917		Fisogni nob. dott. Comm. Carlo	Presidente del Consiglio
1918	9 dicembre	Fisogni nob. dott. Comm. Carlo	Presidente del Consiglio
1919	11 agosto	Fisogni nob. dott. Comm. Carlo	Presidente del Consiglio
1920	22 novembre	Fisogni nob. dott. Comm. Carlo	Presidente del Consiglio
1920	22 novembre	Fossati sig. cav. avv.uff. Donato	Presidente Deputazione Provinciale
1921	17 ottobre	Fisogni nob. dott. Comm. Carlo	Presidente del Consiglio
1922	29 novembre	Fisogni nob. dott. Comm. Carlo	Presidente del Consiglio
1923	31 ottobre	Fisogni nob. dott. Comm. Carlo	Presidente del Consiglio
1924	13 gennaio	Tafari Comm. dott. Giovanni	Presidente della Commissione straordinaria scioglimento Consiglio Provinciale e istituzione Regia Commissione Straordinaria
1925	maggio	Salveti comm. dott. Giacomo	Presidente della Commissione straordinaria Vice Prefetto
1926	marzo	Porro Savoldi comm. dott. Giorgio	Presidente della Commissione straordinaria
1927		Porro Savoldi comm. dott. Giorgio	Presidente della Commissione straordinaria
1928		Porro Savoldi comm. dott. Giorgio	Presidente della Commissione straordinaria
1929	28 aprile	Porro Savoldi comm. dott. Giorgio	Preside
1930		Porro Savoldi comm. dott. Giorgio	Preside
1931		Porro Savoldi comm. dott. Giorgio	Preside
1932		Porro Savoldi comm. dott. Giorgio	Preside
1933		Porro Savoldi comm. dott. Giorgio	Preside
1934	3 agosto	Buffoli comm. dott. ing. Oreste	Preside
1934	21 maggio	Buffoli comm. dott. ing. Oreste	commissario prefettizio per la provvisoria amministrazione
1934	15 marzo	Petragnani comm. dott. Umberto	commissario prefettizio per la provvisoria amministrazione
1934		Porro Savoldi comm. dott. Giorgio	Preside
1935		Buffoli dott. ing. Oreste	Preside
1936		Buffoli dott. ing. Oreste	Preside
1937		Buffoli dott. ing. Oreste	Preside
1938		Buffoli dott. ing. Oreste	Preside
1939		Buffoli dott. ing. Oreste	Preside
1940		Buffoli dott. ing. Oreste	Preside
1941		Buffoli dott. ing. Oreste	Preside
1942		Buffoli dott. ing. Oreste	Preside

1943	2 ottobre	Diana dott. Francesco	Commissario prefettizio
1943	1 settembre	Meda avv. Defendente	Commissario prefettizio
1943		Bersi comm. avv. Pietro	Preside
1944		Bellometti dott. ing. Guido	Commissario Prefettizio
1945		Bellometti dott. ing. Guido	Commissario Prefettizio
1945	19 maggio	Reggio avv. gr. uff. Arturo	Presidente Deputazione Provinciale nomina da parte del comando militare alleato e CNL di Brescia
1946		Reggio avv. Gr. Uff. Arturo	Presidente Deputazione Provinciale
1947		Reggio avv. Gr. Uff. Arturo	Presidente Deputazione Provinciale
1948		Reggio avv. Gr. Uff. Arturo	Presidente Deputazione Provinciale
1949		Reggio avv. Gr. Uff. Arturo	Presidente Deputazione Provinciale
1950		Reggio avv. Gr. Uff. Arturo	Presidente Deputazione Provinciale
1951		Reggio avv. Gr. Uff. Arturo	Presidente Deputazione Provinciale
1951	27 maggio	Bazoli avv. Ercoliano	Presidente della Giunta Provinciale Elezioni Provinciali
1952		Bazoli avv. Ercoliano	Presidente della Giunta Provinciale
1953		Bazoli avv. Ercoliano	Presidente della Giunta Provinciale
1954		Bazoli avv. Ercoliano	Presidente della Giunta Provinciale
1955		Bazoli avv. Ercoliano	Presidente della Giunta Provinciale
1956	27 maggio	Bazoli avv. Ercoliano	Presidente della Giunta Provinciale elezioni amministrative
1957		Bazoli avv. Ercoliano	Presidente della Giunta Provinciale
1958		Bazoli avv. Ercoliano	Presidente della Giunta Provinciale
1959		Bazoli avv. Ercoliano	Presidente della Giunta Provinciale
1960	6 novembre	Bazoli avv. Ercoliano	Presidente della Giunta Provinciale elezioni amministrative
1961		Bazoli avv. Ercoliano	Presidente della Giunta Provinciale
1962		Bazoli avv. Ercoliano	Presidente della Giunta Provinciale
1963		Bazoli avv. Ercoliano	Presidente della Giunta Provinciale
1964	22 novembre	Bazoli avv. Ercoliano	Presidente della Giunta Provinciale elezioni amministrative
1965		Bazoli avv. Ercoliano	Presidente della Giunta Provinciale
1966		Bazoli avv. Ercoliano	Presidente della Giunta Provinciale
1967		Bazoli avv. Ercoliano	Presidente della Giunta Provinciale
1968		Bazoli avv. Ercoliano	Presidente della Giunta Provinciale
1969		Bazoli avv. Ercoliano	Presidente della Giunta Provinciale
1970		Bazoli avv. Ercoliano	Presidente della Giunta Provinciale
1970	7 giugno	Martinazzoli avv. Fermo	Presidente della Giunta Provinciale elezioni amministrative
1971		Martinazzoli avv. Fermo	Presidente della Giunta Provinciale
1972		Martinazzoli avv. Fermo	Presidente della Giunta Provinciale
1972	17 aprile	Gitti avv. Tarcisio	Presidente della Giunta Provinciale eletto per dimissioni di F. Martinazzoli
1973		Gitti avv. Tarcisio	Presidente della Giunta Provinciale

1974		Gitti avv. Tarcisio	Presidente della Giunta Provinciale
1975		Gitti avv. Tarcisio	Presidente della Giunta Provinciale
1975	15 giugno	Boni Bruno	Presidente della Giunta Provinciale elezioni amministrative
1976		Boni Bruno	Presidente della Giunta Provinciale
1977		Boni Bruno	Presidente della Giunta Provinciale
1978		Boni Bruno	Presidente della Giunta Provinciale
1979		Boni Bruno	Presidente della Giunta Provinciale
1980	8 giugno	Boni Bruno	Presidente della Giunta Provinciale elezioni amministrative
1981		Boni Bruno	Presidente della Giunta Provinciale
1982		Boni Bruno	Presidente della Giunta Provinciale
1983		Boni Bruno	Presidente della Giunta Provinciale
1984		Boni Bruno	Presidente della Giunta Provinciale
1985		Boni Bruno	Presidente della Giunta Provinciale
1985	12 maggio	Marniga Vittorio	Presidente della Giunta Provinciale elezioni amministrative
1986		Marniga Vittorio	Presidente della Giunta Provinciale
1987		Marniga Vittorio	Presidente della Giunta Provinciale
1988		Marniga Vittorio	Presidente della Giunta Provinciale
1989		Marniga Vittorio	Presidente della Giunta Provinciale
1990		Marniga Vittorio	Presidente della Giunta Provinciale
1990	6 maggio	Valli ing. Costanzo	Presidente della Giunta Provinciale elezioni amministrative
1991		Valli ing. Costanzo	Presidente della Giunta Provinciale
1992		Valli ing. Costanzo	Presidente della Giunta Provinciale
1993		Valli ing. Costanzo	Presidente della Giunta Provinciale
1994		Valli ing. Costanzo	Presidente della Giunta Provinciale
1995		Valli ing. Costanzo	Presidente della Giunta Provinciale
1995	7 maggio	Lepidi Andrea	Presidente della Provincia elezioni amministrative
1996		Lepidi Andrea	Presidente della Provincia
1997		Lepidi Andrea	Presidente della Provincia
1998		Lepidi Andrea	Presidente della Provincia
1999		Lepidi Andrea	Presidente della Provincia
1999	27 giugno	Cavalli arch. Alberto	Presidente della Provincia elezioni amministrative
2000		Cavalli arch. Alberto	Presidente della Provincia
2001		Cavalli arch. Alberto	Presidente della Provincia
2002		Cavalli arch. Alberto	Presidente della Provincia
2003		Cavalli arch. Alberto	Presidente della Provincia
2004	26 giugno	Cavalli arch. Alberto	Presidente della Provincia

Dall'entrata in vigore del doppio turno viene riportata come data di elezione il giorno di indizione delle votazioni per il turno di ballottaggio.

Elenco dei Presidenti della Provincia di Brescia dal 1860

Ordine alfabetico

Ballini cav. prof. Marino	Presidente del Consiglio	11	agosto	1873	
	Presidente del Consiglio	10	agosto	1874	
	Presidente del Consiglio	8	agosto	1881	
Bazoli avv. Ercoliano	Presidente della Giunta Provinciale	27	maggio	1951	Elezioni Provinciali
	Presidente della Giunta Provinciale			1952	
	Presidente della Giunta Provinciale			1953	
	Presidente della Giunta Provinciale			1954	
	Presidente della Giunta Provinciale			1955	
	Presidente della Giunta Provinciale	27	maggio	1956	elezioni amministrative
	Presidente della Giunta Provinciale			1957	
	Presidente della Giunta Provinciale			1958	
	Presidente della Giunta Provinciale			1959	
	Presidente della Giunta Provinciale	6	novembre	1960	elezioni amministrative
	Presidente della Giunta Provinciale			1961	
	Presidente della Giunta Provinciale			1962	
	Presidente della Giunta Provinciale			1963	
	Presidente della Giunta Provinciale	22	novembre	1964	elezioni amministrative
	Presidente della Giunta Provinciale			1965	
	Presidente della Giunta Provinciale			1966	
	Presidente della Giunta Provinciale			1967	
	Presidente della Giunta Provinciale			1968	
	Presidente della Giunta Provinciale			1969	
	Presidente della Giunta Provinciale			1970	
Bellometti dott. ing. Guido	Commissario Prefettizio			1944	
	Commissario Prefettizio			1945	
Benedini cav. avv. Bortolo	Presidente del Consiglio	12	agosto	1901	
	Presidente Deputazione Provinciale	10	agosto	1903	
Bersi comm. avv. Pietro	Preside			1943	
Bettoni CO. cav. sen. Lodovico	Presidente del Consiglio	12	agosto	1895	
	Presidente del Consiglio	10	agosto	1896	
	Presidente del Consiglio	9	agosto	1897	
	Presidente del Consiglio	8	agosto	1898	
	Presidente del Consiglio	14	agosto	1899	
	Presidente del Consiglio	13	agosto	1900	
Boni Bruno	Presidente della Giunta Provinciale	15	giugno	1975	elezioni amministrative
	Presidente della Giunta Provinciale			1976	
	Presidente della Giunta Provinciale			1977	
	Presidente della Giunta Provinciale			1978	
	Presidente della Giunta Provinciale			1979	

	Presidente della Giunta Provinciale	8	giugno	1980	elezioni amministrative
	Presidente della Giunta Provinciale			1981	
	Presidente della Giunta Provinciale			1982	
	Presidente della Giunta Provinciale			1983	
	Presidente della Giunta Provinciale			1984	
	Presidente della Giunta Provinciale			1985	
Buffoli comm. dott. ing. Oreste	Preside	3	agosto	1934	
	commissario prefettizio per la provvisoria amministrazione	21	maggio	1934	
	Preside			1935	
	Preside			1936	
	Preside			1937	
	Preside			1938	
	Preside			1939	
	Preside			1940	
	Preside			1941	
	Preside			1942	
Cavalli arch. Alberto	Presidente della Provincia	13	giugno	1999	elezioni amministrative
	Presidente della Provincia			2000	
	Presidente della Provincia			2001	
	Presidente della Provincia			2002	
	Presidente della Provincia			2003	
	Presidente della Provincia	27	giugno	2004	elezioni amministrative
Corniani co. cav. uff. ing. Giuliano	Presidente Deputazione Provinciale	7	marzo	1904	
	Presidente Deputazione Provinciale	9	settembre	1905	
	Presidente Deputazione Provinciale	6	ottobre	1906	
	Presidente Deputazione Provinciale	7	settembre	1907	
Cuzzetti avv. Francesco	Presidente del Consiglio	7	settembre	1863	
	Presidente del Consiglio	5	settembre	1864	
	Presidente del Consiglio	4	settembre	1865	
	Presidente del Consiglio	3	settembre	1866	
Diana dott. Francesco	Commissario prefettizio	2	ottobre	1943	
Fisogni nob. dott. comm. Carlo	Presidente del Consiglio a surroga	31	gennaio	1914	eletto per dimissioni P. Frugoni
	Presidente del Consiglio	3	agosto	1914	
	Presidente del Consiglio	9	ottobre	1915	
	Presidente del Consiglio	14	agosto	1916	
	Presidente del Consiglio			1917	
	Presidente del Consiglio	9	dicembre	1918	
	Presidente del Consiglio	11	agosto	1919	
	Presidente del Consiglio	22	novembre	1920	
	Presidente del Consiglio	17	ottobre	1921	
	Presidente del Consiglio	29	novembre	1922	
	Presidente del Consiglio	31	ottobre	1923	
Fossati cav. avv. Donato	Presidente Deputazione Provinciale	21	novembre	1908	eletto per dimissioni precedente presidente
	Presidente Deputazione Provinciale	17	settembre	1910	
	Presidente Deputazione Provinciale	3	agosto	1914	

	Presidente Deputazione Provinciale	22	novembre	1920	
	Presidente Deputazione Provinciale			1921	
	Presidente Deputazione Provinciale			1922	
	Presidente Deputazione Provinciale			1923	
Frugoni cav. avv. Pietro	Presidente Deputazione Provinciale	12	agosto	1895	
	Presidente Deputazione Provinciale	14	agosto	1899	
	Presidente Deputazione Provinciale			1900	
	Presidente Deputazione Provinciale			1901	
	Presidente Deputazione Provinciale	11	agosto	1902	
	Presidente del Consiglio	8	agosto	1904	
	Presidente del Consiglio	5	marzo	1904	
	Presidente del Consiglio	9	settembre	1905	
	Presidente del Consiglio	6	ottobre	1906	
	Presidente del Consiglio	7	settembre	1907	
	Presidente del Consiglio	10	agosto	1908	
	Presidente del Consiglio	30	ottobre	1909	
	Presidente del Consiglio	17	settembre	1910	
	Presidente del Consiglio	14	ottobre	1911	
	Presidente del Consiglio	16	novembre	1912	
	Presidente del Consiglio	22	novembre	1913	
	Presidente del Consiglio	31 g	ennaio	1914	31.1.14 dimissioni Frugoni p.289
Gitti avv. Tarcisio	Presidente della Giunta Provinciale	17	aprile	1972	eletto per dimissioni di F. Martinazzoli
	Presidente della Giunta Provinciale			1973	
	Presidente della Giunta Provinciale			1974	
	Presidente della Giunta Provinciale			1975	
Lepidi Andrea	Presidente della Provincia	7	maggio	1995	elezioni amministrative
	Presidente della Provincia			1996	
	Presidente della Provincia			1997	
	Presidente della Provincia			1998	
	Presidente della Provincia			1999	
Luscia cav. ing. Giovanni	Presidente del Consiglio	9	agosto	1880	
Manzini cav. uff. avv. Angelo	Presidente Deputazione Provinciale	18	settembre	1891	
	Presidente Deputazione Provinciale	8	agosto	1892	
Marniga Vittorio	Presidente della Giunta Provinciale	12	maggio	1985	elezioni amministrative
	Presidente della Giunta Provinciale			1986	
	Presidente della Giunta Provinciale			1987	
	Presidente della Giunta Provinciale			1988	
	Presidente della Giunta Provinciale			1989	
	Presidente della Giunta Provinciale			1990	
Martinazzoli avv. Fermo	Presidente della Giunta Provinciale	7	giugno	1970	elezioni amministrative
	Presidente della Giunta Provinciale			1971	
	Presidente della Giunta Provinciale			1972	
Martinengo Villagana conte Giovanni	Presidente del Consiglio	2	settembre	1861	
	Presidente del Consiglio	1	settembre	1862	
	Presidente del Consiglio	16	settembre	1867	

Meda avv. Defendente	Commissario prefettizio	1	settembre	1943		
Nicolini avv. Gio. Battista	Presidente del Consiglio	23	febbraio	1860		
	Presidente del Consiglio	10	settembre	1860		
Petragnani comm. dott. Umberto	commissario prefettizio					
	per la povvisoria amministrazione	15	marzo	1934		
Porro Savoldi Comm. dott. Giorgio	Presidente della Commissione straordinaria		marzo	1926		
	Presidente della Commissione straordinaria			1927		
	Presidente della Commissione straordinaria			1928		
	Preside	28	aprile	1929		
	Preside			1930		
	Preside			1931		
	Preside			1932		
	Preside			1933		
	Preside			1934		
	Quistini cav. avv. Giovanni	Presidente Deputazione Provinciale	14	agosto	1893	
Presidente Deputazione Provinciale				1894		
Reggio avv. Gr. uff. Arturo	Presidente Deputazione Povinciale	19	maggio	1945	nomina da parte del comando militare alleato e CNL di Brescia	
	Presidente Deputazione Povinciale			1946		
	Presidente Deputazione Povinciale			1947		
	Presidente Deputazione Povinciale			1948		
	Presidente Deputazione Povinciale			1949		
	Presidente Deputazione Povinciale			1950		
	Presidente Deputazione Povinciale			1951		
	Salvetti comm. dott. Giacomo	Presidente della Commissione straordinaria		maggio	1925	Vice Prefetto
	Tafari comm. dott. Giovanni	Presidente della Commissione straordinaria	13	gennaio	1924	scioglimento Consiglio Provinciale e istituzione Regia Commissione Straordinaria
Valli ing. Costanzo	Presidente della Giunta Provinciale	6	maggio	1990	elezioni amministrative	
	Presidente della Giunta Provinciale			1991		
	Presidente della Giunta Provinciale			1992		
	Presidente della Giunta Provinciale			1993		
	Presidente della Giunta Provinciale			1994		
	Presidente della Giunta Provinciale			1995		
Valotti CO. cav. Diogene	Presidente del Consiglio	23	dicembre	1867		
	Presidente del Consiglio	7	settembre	1868		
	Presidente del Consiglio	6	settembre	1869		
	Presidente del Consiglio	5	settembre	1870		
	Presidente del Consiglio	4	settembre	1871		
	Presidente del Consiglio	2	settembre	1872		
	Presidente del Consiglio	14	settembre	1874		
	Presidente del Consiglio	9	agosto	1875		
	Presidente del Consiglio	14	agosto	1876		
	Presidente del Consiglio	13	agosto	1877		
	Presidente del Consiglio	12	agosto	1878		
	Presidente del Consiglio	11	agosto	1879		

	Presidente Deputazione Provinciale	2 dicembre	1889
	Presidente Deputazione Provinciale	11 agosto	1890
	Presidente Deputazione Provinciale	18 settembre	1891
Zanardelli CO. s. SS. A. avv. Giuseppe	Presidente del Consiglio	14 agosto	1882
	Presidente del Consiglio	13 agosto	1883
	Presidente del Consiglio	11 agosto	1884
	Presidente del Consiglio	10 agosto	1885
	Presidente del Consiglio	9 agosto	1886
	Presidente del Consiglio	8 agosto	1887
	Presidente del Consiglio	13 agosto	1888
	Presidente del Consiglio	2 dicembre	1889
	Presidente del Consiglio	11 agosto	1890
	Presidente del Consiglio	10 agosto	1891
	Presidente del Consiglio	8 agosto	1892
	Presidente del Consiglio	14 agosto	1893
	Presidente del Consiglio	24 settembre	1894
	Presidente del Consiglio	11 agosto	1902
	Presidente del Consiglio	10 agosto	1903

Dall'entrata in vigore del doppio turno viene riportata come data di elezione il giorno di indizione delle votazioni per il turno di ballottaggio.

Note biografiche dei Presidenti della Provincia di Brescia

I seguenti profili biografici sono contenuti in:

- *Storia di Brescia*. Brescia, Morcelliana, 1963-64. Vol 5: Indice dei nomi e degli argomenti. Le parti in corsivo indicano il volume e le pagine di riferimento dell'opera. [Indicata con **SB**]
- *Enciclopedia bresciana*. Brescia, La voce del popolo [Indicata con **EB**]
- *Il giornale di Brescia*. Quotidiano [indicato con **GBS**]

Ballini Marino – (Brescia, 1 gennaio 1827 - 2 settembre 1892) – Laureatosi in legge a Pavia, nel 1848 si arruolò nel corpo degli studenti e combatté nel Veneto, nel Trentino e durante le Dieci Giornate di Brescia. Dopo la caduta di Brescia insegnò privatamente diritto con Zanardegli. Nel 1859 fu tra gli animatori dell'assistenza ai feriti delle battaglie di S. Martino e Solferino. Nel 1872 fondò a Brescia l'Istituto tecnico commerciale Peroni di cui fu preside e che poi prese il suo nome. Fu consigliere comunale di Brescia, consigliere provinciale del mandamento di Preseglie (1867), vicepresidente del Consiglio provinciale (1871) e più volte membro di commissioni dello stesso consiglio. **[EB]**

Ballini Marino, professore, socio della Società di s. Vincenzo de' Paoli, *IV* 649; insegnante all'Istituto tecnico N. Tartaglia, 848; fondò l'Istituto tecnico commerciale che prese il suo nome, *ibid.*; 1860, tenne pubbliche lezioni sullo statuto del regno, sulla legge elettorale, comunale e provinciale, 393. **[SB]**

Bazoli Ercoliano, 1946, presidente della amministrazione provinciale, *IV* 520. **[SB]**

Bazoli Ercoliano. "Il Giornale di Brescia" di Domenica 11 agosto 1996

È stata una delle personalità più significative della storia amministrativa e bresciana del dopoguerra: l'avv. Ercoliano Bazoli si è spento ieri all'età di novant'anni nella sua abitazione in piazza del Foro in città. Figlio dell'avv. Luigi Bazoli, esponente di primo piano del mondo cattolico bresciano a cavallo tra Ottocento e Novecento, fratello di Stefano Bazoli, anch'egli avvocato che fu deputato per la DC, Ercoliano Bazoli ha legato il suo nome in particolare all'Amministrazione provinciale, di cui è stato presidente nei 19 anni decisivi per il primo sviluppo italiano e bresciano, nell'immediato dopoguerra. Nella sua biografia giovanile innanzitutto la forte influenza paterna [...] A questa formazione si deve anche la sua passione per lo studio della legge (laureatosi in giurisprudenza, divenne avvocato come il padre, e iniziò la professione nel 1930) e una robusta esperienza di contrapposizione al fascismo, che lo costrinse all'esilio. Chiamato alle armi nel 1941, venne inviato al fronte, dapprima in Albania e quindi in Grecia. L'8 settembre del '43 lo trova assegnato al Tribunale militare di Verona, ma

Ercoliano Bazoli non si presenta [al] richiamo e decide di espatriare. Nella notte fra il 3 e il 4 ottobre riesce a riparare in Svizzera dove resterà, esule, fino a popola Liberazione.

Rientrato in Italia nel luglio del 1945, si impegnò nelle file della Democrazia cristiana e in quel partito si candidò alle elezioni amministrative del 1961. Eletto consigliere provinciale nel collegio di Chiari, il 16 giugno venne insediato presidente dell'Amministrazione di Palazzo Broletto. Terrà quella carica fino alla vigilia delle elezioni del giugno 1970, venendo confermato per tre volte consecutive, nelle amministrazioni del 1956, del 1960 e del 1965.

Sotto la sua presidenza l'attività della Provincia è andata espandendosi progressivamente ed ha investito praticamente tutti i settori della vita provinciale [...] In particolare si ricordano gli interventi sulla viabilità del territorio provinciale che in quegli anni è andato assumendo i lineamenti strutturali mantenuti fino ad oggi. Sotto la sua presidenza [...] la Provincia di Brescia ha partecipato attivamente, tra l'altro, alla costruzione delle autostrade Brescia-Padova, Brescia-Cremona-Piacenza, della grande [...] arteria Brescia-Valtrompia e del tratto in galleria della costiera sebina orientale per la Valcamonica [...] Un impegno, quello per la viabilità che lo porterà, successivamente, ad essere presidente effettivo e poi onorario della società "Serenissima" che gestisce l'autostrada Brescia-Padova. Una particolare sensibilità Bazoli ebbe poi per i problemi dell'agricoltura: ha favorito la prima formazione dei Centri di assistenza tecnico-agraria per la promozione delle produzioni agricole, con particolare attenzione alla zootecnia. L'assistenza sociale e la sanità furono l'altro grande settore di impegno della presidenza Bazoli: solo tra il 1965 e il '69 l'Amministrazione del Broletto spese 11 miliardi a favore degli infermi di mente, più di un miliardo per la prevenzione [e] la cura della tubercolosi, due miliardi a favore dell'infanzia. In Amministrazione ha lasciato un ricordo vivo anche per il suo tratto personale: stile democratico, signorile ed energico insieme.

Dopo il 1970, Ercoliano Bazoli è tornato ai suoi studi di diritto [...] In questi anni, Ercoliano Bazoli ricopre la carica anche di presidente dell'Ateneo cittadino. Fervida fu pura la sua attività di scrittore e pubblicista. Dalla sua penna sono uscite le pagine di "Diario di guerra e di esilio" pubblicato dalla Morcelliana, appassionata rievocazione dei giorni dell'antifascismo e dell'esilio. Con il "Giornale di Brescia" ha collaborato a partire dal 1955, con articoli di carattere storico-politico, commenti sulla situazione internazionale, racconti e ricordi. Durante lo stesso periodo è stato anche collaboratore del settimanale diocesano "La Voce del popolo". Più recente la pubblicazione de "Il molo di Durazzo" uscito nelle edizioni "La Quadra", che ricorda il periodo giovanile della Seconda guerra mondiale [...] [GBS]

Benedini Bortolo – (Brescia, 1847 - Virle 22 febbraio 1905) – Si laureò in legge nel 1859 e ricoprì presto uffici pubblici entrando a far parte di parecchie amministrazioni locali. Fu infatti consigliere comunale di Brescia, rappresentante del Mandamento di Rovato, in Consiglio provinciale nel quale ricoprì incarichi importanti fra cui la vicepresidenza (1902). Fu inoltre presidente della Deputazione provinciale. Di parte moderata fu candidato più volte alle elezioni politiche dal 1882, fallendo per pochi voti. Vi riuscì nel giugno 1887 (Legislatura XVI) per il Collegio Brescia I, con l'appoggio del partito zanardelliano, essendo uscito dalla Camera, per sorteggio, il col. Baratieri e vi rimase per due legislature fino a quando nel 1897 fu battuto nel

collegio di Lonato. Studioso di cose agrarie, si dedicò attivamente ai problemi economici nella Camera di Commercio di cui fu Segretario per molti anni, del Consorzio agrario, ecc. Ma pochi giorni dopo la sua morte il suo nome fu coinvolto in un grave scandalo per sottrazione di fondi alla Camera di Commercio. Scrisse: "Relazioni dei delegati della Deputazione Provinciale della Giunta Comunale e della Presidenza della Camera di Commercio sull'Istituzione in Brescia di una scuola d'arte e mestieri (Brescia, Apollonio, 1872 in 8.0); "Relazione sul progetto preliminare del Codice di Commercio..." (Brescia 1879 in 4.0); "Relazione sui titoli I - VII - XI e sul capo I del titolo XI del progetto preliminare di codice di Commercio" (Brescia, Ist. Pavoni, 1775, in 4.0); "Gli espositori bresciani a Parigi nel 1878. Relazione" (Brescia, Ist. Pavoni, 1879, in 8.0); "Il Ministero d'Agricoltura, Industria e Commercio nel Regno d'Italia. Considerazioni" (Brescia, Tip. Ist. Pavoni, 1878); "I prodotti italiani all'esposizione universale di Parigi 1878. Relazione" (Brescia, Ist. Pavoni, 1879 in 8.0); "Le piccole industrie adattate ai contadini nelle intermissioni dei lavori campestri" ("Commentari per l'Ateneo di Brescia per l'anno 1880"); "Industrie e Commerci" in "Brixia 1882"; "L'Esposizione universale di Anversa. Relazione..." (Brescia, Ist. Pavoni, 1886, in 8.0); "Discorso commemorativo a ricordo dell'inaugurazione del monumento ad Umberto I in Virle Treponti" (Brescia, Tip. La Provincia, 1901). Il lavoro più importante è tuttavia "Terra e agricoltori nel circondario di Brescia" (Brescia, Tip. Apollonio, 1881, in 8.0) compilato nel quadro dell'Inchiesta Iacini sull'agricoltura. Inoltre lesse all'Ateneo le seguenti memorie "La proprietà fondiaria nel circondario di Brescia (1880); "De' contratti agrari e della condizione dei lavoratori del suolo nel circondario di Brescia" (1881); "Per i poveri contadini" (1882); "Le industrie e i commerci bresciani" (1882); "I risparmi nella provincia di Brescia" (1883). **[EB]**

Benedini Bortolo, dottore, 1859, croce della legion d'onore, *IV* 387; 1895, interessato a scongiurare la minaccia di chiusura della fabbrica d'armi, 469; battuto a Lonato, 1897, 456; presidente del Consiglio provinciale e, nel 1902, vicepresidente, 461. **[SB]**

Bersi Pietro, avvocato, dopo il 1925, preside della Provincia, *IV* 512; podestà di Brescia, 512. **[SB]**

Bettoni Cazzago Lodovico, conte, deputato di Salò, *IV* 410 n., 431; 1890, senatore del regno, 410 n. 1; 1895, presidente del Consiglio provinciale, 453 n. 1, fino alla morte, 461. **[SB]**

Buffoli Oreste – (Villa Cogozzo, 30 settembre 1896 - Gardone V.T., 14 agosto 1972) – Di Benedetto e di Emma Groppetti. Ingegnere, fu progettista molto attivo. Fra le molte sue opere vi furono il quartiere XXI Aprile. (1925 - 1926), il Palazzo Cassa Nazionale Infortuni (Via Porcellaga) (1930-1931); il riadattamento di palazzo Martinengo di Piazza Mercato, il Palazzo delle Industrie Bresciane (1932) Il Mercato Coperto (1932), le scuole di Angolo (1938) dell'Istituto Autonomo Case Popolari (1938), presidente dei servizi Municipalizzati (1942). Nel dopoguerra fu tra i promotori e presidenti della "Cementi Brescia". Il 10 novembre 1966 si trasferì a Pieve di Ledro. **[EB]**

Buffoli Oreste, ingegnere, preside della Provincia (dopo il 1925), *IV* 512. **[SB]**

Corniani Giuliano – (Ruccinigo, Como 4 luglio 1854 - Brescia 30 ag. 1919) – Di Giorgio e di Alessandra Tutcheff. Laureatosi in ingegneria al Politecnico di Milano compì un importante tirocinio professionale in Argentina, in importanti impianti ferroviari. Del soggiorno e degli incontri con gli emigranti italiani lasciò traccia in uno studio. Tornato in Italia si dedicò intenzionalmente alla professione e alla vita pubblica. Ideò tra l'altro un progetto di canale navigabile, nel 1897 stese il progetto della ferrovia a scartamento ridotto fra Vobarno e Rezzato. Consigliere comunale a Orzinuovi e a Brescia (1895-1902 ecc.) fu anche consigliere provinciale prima del Mandamento Brescia I (1895-1899) e poi del Mandamento di Bovegno (1899) per cinque anni dedicandosi alla soluzione dei problemi della Valtrompia e a quello difficile e annoso della ferrovia Camuna per la quale trovò la soluzione di affidarne la costruzione e l'esercizio alla Società Nazionale. Fu confratello e presidente della Congrega di carità apostolica e partecipò a molte iniziative benefiche. Nel 1895 in consiglio comunale di Brescia affrontò la questione dell'insegnamento religioso nelle scuole, e l'altra più delicata delle imposte. Nel 1906 divenne presidente della Deputazione provinciale. Candidato del partito moderato e sostenuto dai cattolici, nel luglio 1909, dopo aspra lotta venne eletto deputato nel collegio di Iseo, tradizionale feudo di Zanardelli e poi degli Zanardelliani e rimase in Parlamento fino alla morte. Alla Camera venne chiamato a far parte di molte commissioni e della Giunta Generale del Bilancio, in seno alla quale fu particolarmente attivo. Fu inoltre relatore della Commissione di inchiesta sulle esposizioni del 1911. Durante la guerra fu ufficiale di artiglieria e si dedicò alla propaganda fra le truppe e all'azione di resistenza fra le popolazioni. Pubblicò: "Gli italiani al Plata" (Memoria letta all'Ateneo di Brescia nel 1887 p. 150); "La navigazione interna ed il porto di Brescia" (Id. 1904 p. 55). Pubblicò: "L'avvenire della Bolivia" (Roma, Civelli, 1866 in 8.o 16 p.) [EB]

Corniani Giuliano (conte), 1895, moderato, affronta la questione dell'insegnamento religioso nelle scuole, e delle imposte, *IV* 454; 1903, contrario alla concessione di un sussidio alla Camera del lavoro, *471 n. 4*; 1906, presidente della Deputazione provinciale, poi candidato al Parlamento, *473*; 1906, protesta per il telegramma inviato dalla Giunta al Clemenceau per la persecuzione religiosa, *474 n. 2*; 1906, contrario all'abolizione dell' insegnamento religioso, *474*; 1909, eletto a Iseo, *681*. [SB]

Cuzzetti Francesco – (Breno, 18 aprile 1812 - Brescia, 9 agosto 1867) – Di famiglia originaria da Villa D'Allegno fece gli studi classici a Brescia, dove Cesare Arici lo ebbe particolarmente caro. Studente in legge a Pavia, dal 1830 al 1833 si orientò verso "La Giovane Italia" (di cui fu emissario in Valcamonica) ed entrò in rapporti cordiali con Pietro Giordani. Laureatosi in giurisprudenza fu poi "ascoltante" al Tribunale di Sondrio, e perduti i genitori, fece pratica nello studio dell' avv. Taboni di Breno dove collaborò anche all'amministrazione pubblica. Fu poi avvocato alla pretura di Iseo e nel 1848 collaborò al disarmo del presidio locale e con Cesare Martinengo Cesaresco diffuse i programmi rivoluzionari a Pisogne e in Valcamonica, e mandò a sue spese un drappello di giovani a difendere Milano. Nel 1849 si iscrisse all'albo del tribunale di Brescia e nel 1855 ebbe censura disciplinare per aver criticato i metodi usati da un giudice austriaco, ma nel 1857 si oppose alla partecipazione del Comune di Brescia ai festeggia-

menti in onore dell'Imperatore. Nel 1859 all'appressarsi delle truppe franco-piemontesi fece parte con Violini e Fè del Comitato Cittadino di Pubblica Sicurezza e fu direttore di polizia nel governo provvisorio e sotto amministrazione provinciale. In tali cariche si dedicò soprattutto ad organizzare le Guardie civiche e i Comitati di sicurezza pubblica. Fu poi questore di Milano. Nel 1859 fu tra i propugnatori dell'annessione della Valcamonica alla provincia di Brescia. Fu poi tra i promotori del Circolo Politico e della "Gazzetta di Brescia". Nelle prime elezioni amministrative fu nominato membro della Giunta Municipale e della Congregazione Provinciale di cui fu e eletto Presidente. Il 25 marzo 1860 venne eletto deputato del Collegio di Breno. Intimo di Zanardelli, che aveva fatto pratica nel suo studio, militò fra le file della sinistra costituzionale vicino però a Garibaldi per cui si astenne dal voto per la cessione di Nizza alla Francia. Fu poi riconfermato deputato nelle Legislature VII - VIII - IX. Nell'aula parlamentare intervenne sul censimento lombardo, sul riordinamento delle Opere Pie, sulle tasse registro e bollo sulle sentenze giudiziarie nel Meridione, sull'ordinamento ipotecario, sulla perequazione dei censi antico e nuovo, sull'armamento della Guardia Nazionale, sull'abolizione della pena di morte. Inoltre, come consigliere e presidente del Consiglio Provinciale si interessò attivamente di questioni amministrative riguardanti la Valcamonica quali: la tassa boschiva in Valle, la strada Brescia-Aprica, la strada Edolo-Pontedilegno, la conservatoria ipoteche di Breno ecc. Fu in polemica con lo stesso Zanardelli sulla questione del distacco della Pretura di Pisogne chiesta dai comuni di Darfo e di altri per costituirsi in mandamento autonomo o essere aggregati, come avvenne, a quella di Breno. Morì di colera.

[EB]

Cuzzetti Francesco, marzo 1848, diffonde l'insurrezione a Pisogne e nella Val Camonica, *IV 213 e n. 7*; 1858, fa parte del Gabinetto di lettura, *352*; della sinistra democratica, *393*; si astiene, nella votazione per la cessione di Nizza e Savoia, *394 n. 3*; 1860, eletto deputato a Breno, *395*, di nuovo eletto nel 1861, *401, 409*. [SB]

Fisogni Carlo – (Brescia, 8 agosto 1854 - 26 febr. 1936) – Di Gerolamo. Laureatosi in legge fu dal 1878 sindaco, per lunghi anni di Brandico, assessore di Borgosatollo. Fu il primo in provincia a scavare a Brandico pozzi artesiani per salvare i contadini dalle febbri. Nel 1882 veniva eletto consigliere provinciale, fu poi nel 1882 consigliere comunale di Brescia nella minoranza e assessore della cosiddetta "giunta di rimando resistenza", consigliere comunale di Brescia per 26 anni e assessore per 12 anni. Fece parte della Commissione provinciale di inchiesta sulle Opere Pie di cui fu segretario. Il 9 agosto 1898 venne nominato sindaco di Brescia, carica che tenne per 4 anni e nella quale si distinse soprattutto per la costruzione dell'acquedotto comunale di Mompiano che egli stesso inaugurò l'8 giugno 1902. Nel 1901 tentò dapprima una riforma della Camera del lavoro e favorì poi la nascita dell'Ufficio provinciale del lavoro di Brescia. In seguito alle elezioni suppletive comunali del 9 luglio 1899 in cui gli Zanardelliani riconquistavano posizioni perdute in precedenza, dava le dimissioni ma venne rieletto con 40 voti su 48. Passato poi con le elezioni amministrative del 1902 alla minoranza, intervenne più volte su molti argomenti come mutui passivi del Cemmo (1904), contro l'abolizione dell'insegnamento religioso nelle scuole. Fu inoltre consigliere provinciale per 34 anni

e deputato provinciale per 9. Promosse ed attuò una riforma del servizio degli esposti e del brefotrofo, destinata a portare la mortalità degli infanti illegittimi al limite normale ed ad aumentare in modo sensibile i riconoscimenti da parte delle madri nubili, riforma che venne copiata da altre sette provincie. Dal 1913 al 1922 fu presidente del consiglio provinciale. Fu eletto deputato al Parlamento nelle elezioni del 6 nov. 1892, nel Collegio di Leno, la sua elezione veniva annullata. Riuscì solo a tenere un discorso sul bilancio dell'Interno. Venne poi rieletto nella successiva elezione del 12 giugno 1895. Ma nelle elezioni del 21, 28 marzo 1897 veniva battuto dall'avv. Massimini. Partecipò raramente alle sedute. Nella XIX legislatura tenne discorsi sul bilancio dell'agricoltura e sulle imposte dirette e avanzò interpellanze sul condono delle soprattasse e sul domicilio di soccorso. Per più di quarant'anni coperse molte cariche pubbliche fra cui per due elezioni quella di presidente degli orfanotrofi e delle pie case di Ricovero di Brescia. Fu per decenni vice presidente della Società di Solferino e S. Martino e pubblicò l'opuscolo: - "La Società di Solferino e S. Martino e i monumenti ai gloriosi eroi caduti per il Risorgimento e l'Unità d'Italia" (Padova, Li scudier 1927 16 p.). Interventista fu nella I guerra mondiale tenente colonnello. All'inizio della stessa fu destinato ad assumere il comando del battaglione di M.T. formato di soldati bresciani. Per essi preparò in dialetto bresciano un canto a due voci e per fanfara che avrebbe dovuto essere la marcia del battaglione. Avendo abbandonato il servizio militare l'inno venne accantonato e la musica venne poi ripresa e applicata alle parole di una canzone del conte Teodoro Lechi dal Titolo "Bacia Italia i suoi guerrieri!". Durante la guerra tenne discorsi accesamente patriottici e si fece anche promotore di un ufficio militare per l'identificazione ed il recupero delle salme, spingendosi, nel bisogno fino nelle prime linee. Di queste esperienze umanitarie egli lasciò ricordo in un volume rimasto inedito dal titolo «Non dimentichiamo» in cui protestava contro le diffamazioni antiitaliane e difendeva Cadorna. Fu anche membro della Commissione nazionale per le onoranze ai militari caduti in guerra. Appassionato di agricoltura fu per molti anni presidente della cattedra di agricoltura di Brescia, cercando di evitare scioperi e facendo adottare patti colonici uniformi dagli agricoltori della provincia. Dal principio della guerra presentò al ministero dell'agricoltura - come presidente della Cattedra - parecchie proposte, che vennero accolte ed applicate nei decreti luogotenenziali, riflettenti le requisizioni e i rapporti fra proprietari, conduttori di fondi e lavoratori. Fu inoltre presidente di Consorzi irrigui. Fu tra i fondatori e sostenitori del Credito agrario di cui fu sindaco per un cinquantennio. Fu inoltre censore della succursale di Brescia della Banca d'Italia (1920-1926). Appassionato sportivo fu segretario della Commissione provinciale di Tiro a Segno partecipò con la squadra di Brescia alle gare di tiro a segno di Ginevra. Nel 1890 fu l'ideatore e l'organizzatore della prima gara generale di tiro a segno in Roma e presiedette quella del 1893. Pubblicò anche un fortunato volume dal titolo "Il tiro a segno nazionale in Italia" cenni statistici e storico critici (Brescia, 1882), fu presidente dell'Unione dei tiratori italiani. Suo anche il "Regolamento. per l'esecuzione della legge 2 luglio 1882 ed il tiro a segno nazionale della provincia di Brescia" (Brescia, Pio Istituto, 1885 in 8.0). Pubblicò inoltre "Monografia sul tiro a segno nazionale in Italia" (Brescia, Pio Istituto 1887 in 12.0). Fu tra i consiglieri della società concerti di Brescia dal 1889 al 1890. Esponente della destra moderata "La tradizione, scrisse di lui Vincenzo Lonati, significava

per Lui legame alle idee centrali di ordine, di disciplina, di gerarchia". Nei "Commentari dell'Ateneo di Brescia" pubblicò: "Sul tiro a segno nazionale in Italia" (1887 p. 88); "Brevi cenni sulla cura Baccelli, applicata ad una stalla di bovini affetti da afta epizootica" (1902 p. 170); "Le lingue artificiali" (1904 p. 66). Nel 1892 pubblicò una "Commemorazione di Vittorio Emanuele II". Pubblicò inoltre "Cinque lettere indirizzate al card. Querini". Pianista. Debuttò a Brescia il 2 marzo 1883 nell'aula del Palazzo Bargnani. Il 9 maggio si esibiva nel Ridotto del Teatro Grande. [EB]

Fisogni Carlo, 1892, annullata la sua elezione a deputato di Leno, eletto successivamente, *IV* 432; moderato, battuto a Leno, 1897, 456; 1898, sindaco di Brescia, 456; 1899, si dimette, ma è di nuovo eletto, 459; 1902, discorso per il nuovo acquedotto, 466 n. 1; 1904, voto contrario ad un mutuo passivo del Comune, 468; 1906, vota contro l'abolizione dell'insegnamento religioso, 474; 1915, presidente del Consiglio provinciale, 490; discorsi patriottici, 490; 1920, presidente del Consiglio provinciale, 505; muore il 26 febbraio 1936, 503 n. 3. [SB]

Fossati Donato – (Toscolano 6 ottobre 1870 - Salò 14 agosto 1949) – Di Claudio e di Caterina avanzino. Stabilitosi a Salò, dopo la laurea, vi esercitò la professione di Avvocato e si dedicò presto alla vita pubblica. Liberale moderato fu consigliere comunale di Salò e dal 1906 al 1910 fu prosindaco. Si interessò, soprattutto del rinnovamento edilizio della città. Nel 1908 dimessosi l'ing. Corniari per presentarsi candidato alle elezioni politiche, il Fossati lo sostituì alla presidenza della Deputazione provinciale e vi venne riconfermato nel 1910, 1914 e nel 1920 fino al 1924. Durante la guerra tenne discorsi fortemente patriottici fra i quali ebbe viva eco quello tenuto il 25 giugno 1916 al Teatro Comunale di Salò. Con il fascismo tenne posizioni di distanza e vi è chi sostiene che abbia rifiutato per ben tre volte la nomina a senatore. Si dedicò invece oltre che alla professione anche agli studi storici. Fu sindaco di Salò della Liberazione, e della prima amministrazione del dopoguerra, dall'aprile al dicembre 1946. Studioso di cose bresciane fu socio e dal 1946 al 1949 presidente dell'Ateneo di Salò, socio corrispondente dell'Ateneo di Brescia. Pubblicò: "Villa di Salò" (Salò, Devoti, 1925); Salò e la Luguna" (Ib. 1926); "La valle di Vestino" (Salò, Bertolotti, 1931); "Benacum. Storia di Toscolano" (Toscolano tip. A. Giovanelli, MCMXXI, pp. 193 in 8); "Distinte famiglie di Riviera (Salò O. Devoti, 1941, pp. 41 in 8); "Rivieraschi illustri" (Salò G. Devoti, pp. 46 in 8); "Lapidario urbano. Note di storia bresciana" (Salò, G. Devoti, 1942. pp. 70 in 8); "Storie e leggende" (vol. I. Salò, G. Devoti, 1943, pp. 115 in 8); "Chiese e monasteri in Salò" (Salò, G. Devoti, pp. 67 in 8); "Storie e leggende" (Vol. II. Salò, G. Devoti 1944, pp. 124 in 8); "Festa della Vittoria, 13 maggio 1945. Discorso del Sindaco di Salò avv. Donato" (Salò, G. Devoti, 1945 pp. 6 in 8 n.n.); "L'ora che passa. Conferenza tenuta al Teatro Comunale di Salò il giorno 29 luglio 1945" (Salò. G. Devoti, 1945, pp. 18 in 8); "Monarchia o Repubblica? Conferenza tenuta al Teatro Comunale di Salò il giorno 19 agosto 1945. (Salò. G. Devoti, 1945, pp. 24 in 8); "Una pagina di storia salodiana. Conferenza tenuta al Teatro Comunale di Salò il giorno 23 settembre 1945" (Salò, G. Devoti, 1945 pp. 21 in 8); Fra le altre pubblicazioni: "Per il centenario della morte di Cristoforo Benamati di Maderno", "In memoria del comm. avv. Marco Leonesio"; "Il centenario dell'Unità d'Italia con Roma Capitale"; "Inaugurandosi a Salò il lungo lago Giuseppe

Zanardelli"; "La guerra e la pace"; "L'alto Benaco redento"; "Una celebre disfida a Lodrone"; "Treviso Bresciano", ecc. Pubblicò inoltre poesie in giornali e riviste. [EB]

Fossati Donato, di Salò, avvocato, moderato, presidente della Deputazione provinciale, 1908, IV 473; 1915, confermato, 490; discorsi patriottici, 490; 1920, presidente della Deputazione provinciale, 505; storico di Salò, 741 e n. 1. [SB]

Frugoni Pietro – (Brescia, 26 maggio 1847 - 17 gennaio 1925) – Di Arsenio e di Amalia Cassa. Frequentò il Ginnasio Liceo Arnaldo, e fu tra i migliori allievi del prof. Nicola Gaetani Tamburini. Ne uscì col primo premio assoluto. Laureatosi in diritto, divenne fra i più acclamati avvocati di Brescia, oratore apprezzatissimo e improvvisatore felice. Nel 1870 ancor prima di essere nominato, (la nomina è del 1872), incominciò a pubblicare una memoria giuridica nei "Commentari dell'Ateneo sugli effetti della condizione di vedovanza sulla quota di riserva del coniuge superstite - (1870-73) cui seguirono "La nuova legge sulla riscossione delle imposte dirette, e i diritti dei creditori ipotecari" - (1870-73) "Del termine per l'esercizio dell'azione di disconoscimento delle paternità" - (1878) "Il nuovo codice federale svizzero delle obbligazioni - (1881) "Sull'articolo 36 del nuovo codice di commercio - (1883) "Osservazioni sull'argomento del carcere preventivo, del cav. Maffei" - (1887) "La sottoscrizione nelle cambiali" - (1887) "La nullità del matrimonio per impotenza" - (1890). Fu anche molto attivo sul piano politico amministrativo; liberale moderato entrò nella vita pubblica nel 1892, come consigliere comunale e nel 1895 come consigliere provinciale, per lunghi anni. A quanto scrisse "Il Cittadino di Brescia" alla sua morte fu "uno dei maggiori esponenti della lunga alleanza fra i cattolici bresciani e i liberali moderati, alleanza da lui costantemente patrocinata. Nel 1902 venne chiamato a presiedere la Deputazione provinciale e nel 1904 venne eletto presidente del Consiglio provinciale. Nello stesso anno, con le elezioni del 30 novembre 1904 entrava in Parlamento dove restava per tre legislature fino al settembre 1919 per il Collegio di Leno. Particolarmente nella XXIII Legislatura intervenne sui bilanci dell'agricoltura, della guerra, dei lavori pubblici, sui disegni di legge sulle Cancellerie Giudiziarie, sulle farmacie, sull'avvocatura erariale. Tenne discorsi sulle elezioni contestate e sulle strade ferrate non concesse all'industria privata e relazioni varie. Nella XXIV Legislatura presentò un disegno di legge sugli orfani di guerra e interpellanze e interrogazioni sul funzionamento della giustizia nella provincia di Brescia, sulla linea ferroviaria Brescia-Parma, sul servizio ferroviario Borgotaro-Fornovo. Fu consigliere comunale a Travagliato. Fu inoltre a lungo nelle amministrazioni delle Opere Pie e di Istituti di beneficenza, tesoriere dell'Ordine degli avvocati, consigliere dell'Istituto femminile di famiglia. Nel 1920 venne nominato presidente della Associazione monarchica bresciana. Fu tra i promotori della Croce Bianca. «Ma ancora più poderoso e redditizio – si legge nella Commemorazione all'Ateneo di Brescia – fu il lavoro qui lasciato da Pietro Frugoni nelle Commissioni, nelle Giunte, nei Consigli amministrativi e direttivi del Sodalizio, e in tutti quegli altri Corpi permanenti, o transitori, ai quali venivano affidati gli interessi più vitali, come ad esempio quando si trattò, si discusse e si vinse l'ardua controversia della dotazione spettante all'Ateneo sui fondi dello Stabilimento scolastico, nella quale il nome di Pietro Frugoni si accompagna ai non pieno chiari di Giuseppe Zanardelli e di

Baldassarre Castiglioni. Pubblicò: "Della capacità giuridica della donna secondo la legislazione italiana" (Bologna 1870 in 8°); "Le civiche scuole elementari di Brescia nell'ultimo decennio" (Brescia 1871 in 8°); "Effetto della condizione di vedovanza sulla quota di riserva del coniuge superstite" (Bologna 1872); -"La nuova legge sulla riscossione delle imposte dirette e i diritti dei creditori ipotecari" (Bologna 1873). [EB]

Frugoni Pietro, 1892, consigliere, poi deputato al Parlamento, *IV 443 n. 1*; 1902, presiede la deputazione, *461*; 1904 presiede il Consiglio provinciale, *464*; deputato di Leno, *464*; 1906, confermato presidente del Consiglio provinciale, *473*; 1909, confermato a Leno, *480*. [SB]

Luscia Giovanni Andrea Luciano – (Rezzato 22 novembre 1819 - 13 marzo 1893) – Di Pietro (medico) e di Caterina Leonesio. Ingegnere, godette vasta stima per la sua abilità professionale e dopo il 1860 fu particolarmente attivo nel settore dei lavori pubblici. Nel marzo 1860 venne eletto come primo presidente della Società degli ingegneri bresciani. Ebbe cultura letteraria e artistica notevoli e difese con convinzione l'acquisizione del gruppo del "Laocoonte" dello scultore Giovanni Ferrari da coloro che ne volevano l'ostracismo dalla Pinacoteca Tosio, in nome della celebre opera greca. Il 6 marzo 1859 venne eletto socio dell'Ateneo dove fu molto attivo. Partecipò attivamente alla vita amministrativa e politica bresciana. Fu a lungo sindaco di Rezzato dove assieme all'arch. Vantini promosse una fiorente scuola di disegno pratico. Eletto deputato per il Collegio di Lonato nelle elezioni del 5 dicembre 1870, nel 1872 rivolgeva una "Lettera a S.E. il ministro Quintino Sella intorno all'applicazione dell'imposta sui fabbricati" (Brescia, 1872, in 8°) che ebbe vasta eco. Tale argomento portò anche in aula e forse per questo non venne più rieletto nelle elezioni del 23 novembre 1874; nella nuova tornata elettorale del 20 novembre 1876, venne sostenuto nel Collegio di Leno dal "Corriere della Sera" e tornò in Parlamento, dove venne riconfermato nelle elezioni del 26 maggio 1880. Sedette al centro destra, benché di parte moderata, dimostrò fermezza e coerenza combattendo a volte gli stessi ministri di Destra. In aula intervenne anche per contrastare i pronunciamenti del Presidente del Consiglio Minghetti, per ostacolare le decisioni della Commissione, presieduta dall'on. Depretis, che egli riteneva contrari agli interessi dei proprietari di fondi. Dello stesso tenore fu la Relazione letta nell'aprile 1876 davanti all'Associazione Costituzionale di Brescia sull'indebito aumento sulla imposta fondiaria nel subcompartimento lombardo. Fu tra i propugnatori della siderurgia e all'Ateneo propugnò la costituzione di una società nazionale che ne rialzasse le sorti con sede in Valtrompia e di cui presentò un progetto all'Ateneo di Brescia nel 1865. Si adoperò, sempre nel 1865 a ricomporre assieme all'ing. Luigi Abeni e il prof. G.A. Folcieri a ricomporre la rivalità insorta fra la Società degli Agrofili e il Comizio Agrario. Tra le sue pubblicazioni: "Sulla proposta formazione di una Società anonima bresciana per l'industria del ferro in Valtrompia" ("Commentari Ateneo di Brescia" An. 1865-67, pp. 69, sgg.); "Relazione sul quesito dei dazii sul ferro, da pubblicarsi pel concorso al premio biennale" (Ibidem, pp. 71 sgg.); "Lettera a Sua Eccellenza il Ministro Q. Sella, intorno all'applicazione dell'imposta sui fabbricati" (Brescia 1872, in 8°); "Relazione intorno all'aumento dell'imposta sui fondi rustici del subcompartimento lombardo di nuovo censo" (Brescia 1876, in 4°). [EB]

Lucia Giovanni, deputato, ingegnere, lavori pubblici nel bresciano, dopo il 1860, *IV 414 n. 10*. [SB]

Manzini Angelo – (Desenzano 1842 - Chiari 16 novembre 1909) – Avvocato, si distinse soprattutto per la pratica amministrativa. Liberale zanardelliano, rappresentò per lunghi anni il “Mandamento di Lonato” in Consiglio Provinciale, dove ebbe un ruolo importante, e di cui divenne nel 1904 vicepresidente. Fu inoltre deputato e presidente fino al 1895 della Deputazione provinciale, dove avviò una vasta riforma della beneficenza, specie in favore del Manicomio e dei Brefotrofi provinciali. [EB]

Manzini Angelo, cav., avvocato, presidente della deputazione nel 1891, *IV 441 e n. 6*. [SB]

Martinengo Palatini Villagana Giovanni Francesco – (Brescia, 29 sett. 1807 - Vilagana, 7 ottobre 1867) – Di Leonardo I e di Degnamerita Benaglia. Fu tra i sospetti della polizia austriaca. Partecipò ai moti del 1848 e fu dal Governo Provvisorio eletto a rappresentare Brescia nella Commissione incaricata di preparare il progetto elettorale per l'Associazione Nazionale. Fu presente ai fatti del 1859. Il 29 febbraio 1860 venne nominato senatore nella categoria del censo e fu fra gli assidui alle sedute. Fu inoltre per alcuni anni presidente del Consiglio Provinciale di Brescia. Con la zia Caterina fu ‘ideatore’, propugnatore e benefattore della nuova chiesa di Villachiara dove è ricordato dalla seguente epigrafe: «Il popolo e la fabbricera / di Villachiara / volendo perpetuare la memoria / di / Giovanni Martinengo Villagana Chizzola / Senatore del Regno / che realizzò il voto delli suoi avi / questa lapide posero / il / 28 ottobre 1868». Eresse per la sua famiglia anche la tomba gentilizia nel Cimitero di Brescia (n. 9 del semicerchio interno di destra) e quella del Cimitero di Villachiara, dove egli volle essere sepolto. Aveva sposato la contessa Teodora di Angelo Lechi, la quale rimasta vedova di lui nel 1867 passò a seconde nozze col conte Giorgio Barbiano di Belgioioso di Milano. Nel 1829 nacque i due gemelli Angelo e Luigi, poi Carlo e Giovanni. [EB]

Martinengo di Villagana Giovanni, 1860, senatore del regno, *IV 395 e n. 1, 410 e n. 1*; presidente del Consiglio provinciale di Brescia fino al 1867, quando muore, *415*. [SB]

Nicolini Giovanni Battista – (Brescia, 16 gennaio 1794 - 28 agosto 1870) – Di Francesco e di Claudia Viviani. Avvocato, patriota. È probabilmente il Nicolini che nel 1848 faceva parte della «Presse notturna» (v.). Scoppiata la rivoluzione il 13 aprile 1848 venne chiamato a far parte della nuova congregazione provinciale nominata dal Governo provvisorio. Con Valotti, Fenaroli ed altri nel 1859 si schierò con la destra cavouriana, e fu il 1° settembre 1859 tra i fondatori della «Sentinella bresciana». Al contempo venne nominato presidente del Circolo Politico (v.). Il 16 gennaio 1860 veniva nominato consigliere provinciale e il 23 febbraio chiamato a presiedere l'Amministrazione provinciale, raccogliendo consensi anche fra gli avversari politici. Avendo il Cavour rinunciato al seggio parlamentare conquistato a Brescia nelle elezioni del 25 marzo 1860 e optato per il Collegio di Torino, il 10 maggio il Nicolini subentrò, sopravanzava in ballottaggio l'ing. Alberto Cavalletto e veniva eletto, con 456 voti contro 314, deputato nel 1° Collegio di Brescia. In Parlamento votò per l'annessione della

Savoia e di Nizza alla Francia. In Parlamento sedette fino al 1861. Pubblicò: «Causa e natura di moti rivoluzionari. Memoria dell'avv. G.B. Nicolini», Brescia, Tip. Venturini, 1848. [EB] **Nicolini Giovanni Battista**, avvocato, 1848, fa parte della nuova congregazione provinciale, IV 220 n. 6; della destra cavouriana, 392; presiede la amministrazione provinciale, 394, 402; 1860, deputato, 395. [SB]

Porro Savoldi Giorgio – (Lonato, 1 dicembre 1869 - 1 luglio 1955) – Di Enrico e di Teresa Boccoli. Laureato in legge, si dedicò oltre che all'amministrazione delle proprietà terriere anche ad attività amministrative, economiche, sociali e culturali. Nel 1905-1906 e nel 1915-1920 fu consigliere degli Spedali Civili; nel 1905 fu, per otto anni, deputato del Teatro Grande, Consigliere e poi presidente del Consiglio di Amministrazione del Credito Agrario Bresciano e come tale avviò un indirizzo di più ampi impegni verso una spinta di industrializzazione e un ulteriore sviluppo delle commesse belliche. Sconfitto su tale linea, nel maggio 1919 dava le dimissioni pur continuando dal 1928 al 1935 ad essere legato al CAB, sostenendo la Banca in due delicati passaggi della sua storia negli anni Trenta: la vicenda dell'Unione Bancaria, della quale sarà liquidatore governativo, e l'intervento per la rateizzazione dei debiti fondiari. Dopo aver aderito nel novembre 1923 al P.N.F. ne fu esponente di spicco così da venire nel 1925 nominato presidente della Commissione reale per l'amministrazione e poi del Rettorato della Provincia di Brescia. In tale carica risanò il bilancio portandolo in attivo, affrontò il peso dovuto al disastro del Gleno e a susseguenti alluvioni. Nel contempo affrontò opere di grande rilievo come l'autostrada Brescia-Bergamo-Milano, la strada Gardesana (Gargnano-Riva) (del cui consorzio fu nel 1931, vice presidente ma anima), la strada della Valvestino, il miglioramento di quelle della Valsabbia e della Riviera Sebina, oltre alla costruzione dei sanatori di Croce di Salvem a Borno e lo sviluppo dell'edilizia scolastica. Il 26 marzo 1926 venne nominato presidente della Commissione rurale della Provincia di Brescia; dal 4 gennaio 1927 al 4 maggio 1928 fu commissario e dal 18 Maggio 1928 presidente del Consorzio Provinciale Antitubercolare e nel 1931 dell'Istituto Antitubercolare. Inoltre fu delegato straordinario dell'Opera Nazionale Maternità e Infanzia che sviluppò, consolidò e coordinò in città e in provincia. Fu, ancora, presidente del Consiglio di amministrazione delle Istituzioni Agricole Raggruppate Pastori, Dandolo, Chiodi e Conter. Nel 1930 venne nominato presidente del Comitato provinciale di bonifica e inoltre del Consorzio di trasformazione fondiaria. Fu attivo anche riguardo alle attività sportive: nell'ottobre 1929 con Attilio Bertolotti e Innocente Dugnani fu organizzatore della "Settimana del Garda". Nel frattempo fu sempre attivo nel campo bancario e finanziario. Il 9 aprile 1929 venne nominato presidente della Banca Nazionale di Agricoltura di Milano. Nel 1932 con Giulio e Leone Togni fondò la "Anonima beni immobiliare bresciana, s.p.a.", una delle prime del ramo. Fu considerato come il capofila della tendenza industrialista all'interno della finanza locale sia laica (CAB) che, in parte, anche cattolica (Banca s. Paolo). Fu, ancora, vicepresidente dell'O.N.B. e del "Brescia football". Nel 1929 venne eletto deputato al Parlamento. Amministratore dal 1932 al 1936 dell'Opera di prevenzione antitubercolare infantile Villa Paradiso" (sulla quale pubblicò opuscoli e articoli), fu anche tra i più attivi promotori e presidente della "Scuola Infermiere Paola

di Rosa". Si era trasferito a Lonato il 27 maggio 1937. Aveva sposato Bice Borghetti (1873-1951) dalla quale ebbe Enrico (n. nel 1902). [EB]

Porro Savoldi Giorgio, notaio, presiede l'amministrazione della Provincia, *IV* 512; 1929, presentato ed approvato nelle votazioni, 513. [SB]

Quistini Giovanni - (Villa Cogozzo, 28 ottobre 1841- Gardone V.T., 7 maggio 1913). Di Bernardo e di Maria Teresa Cantoni. Laureatosi in legge a Pavia a 23 anni, aprì quasi subito un ufficio legale a Gardone V.T. dove risiedette per cinquant'anni. Fu per tutta la vita seguace fedele di Zanardelli e suo primario collaboratore tanto da essere da lui designato con Massimo Bonardi e Fausto Massimini, coordinatore Ugo Da Como, come esecutore testamentario. Il 12 luglio 1886 fu eletto consigliere provinciale del Mandamento di Gardone e riconfermato in cinque elezioni. Eletto (1882) deputato provinciale supplente, il 14 agosto 1893 fu eletto Presidente della Deputazione Provinciale fino all'agosto 1895, operando la riorganizzazione del manicomio provinciale e intervenendo in numerose questioni. Nella sua commemorazione l'avv. Frugoni rilevò: «Come sotto la presidenza Manzini venne attuata la riforma del servizio esposti, sotto quella Quistini seguiva la riforma del servizio dementi colla costruzione ed organizzazione del nuovo manicomio provinciale, dei più perfetti dell'epoca. Né a ciò solo si volse l'attività del Quistini; i resoconti consigliari contengono pregevoli sue relazioni ed importanti discorsi sulla caccia, sulla pesca, sul tiro a segno, sul canale di unica derivazione delle acque del Mella, su diverse sistemazioni stradali e sulla ferrovia Brescia-Gardone, una delle più tenaci sue aspirazioni che non poté vedere realizzata, mentre del suo intelligente amore per le industrie delle armi, di cui è fertile la valle Trompia, è documento la relazione dettata pel sub comitato bresciano ad illustrazione del padiglione regionale che rifulse all'esposizione di Roma del 1911». Si interessò decisamente per risollevere l'economia della valle e fu tra i promotori del progetto della Ferrovia Camuna, prospettando un allacciamento con la Val Trompia. Inoltre, come è stato rilevato, meritano una menzione particolare l'esecuzione di opere pubbliche sussidiate dal governo, gli sforzi per guadagnare alle industrie locali commissioni statali di armi e materiali ferroviari, le campagne elettorali del collegio, le complesse vicissitudini delle fabbriche d'armi di Gardone, con particolare riferimento alla condizione dell'occupazione operaia nei periodi di crisi (scioperi e licenziamenti), la realtà sociale dei valligiani. Nel 1903 si adoperò per la concessione di un sussidio alla Camera del lavoro. Il 31 gennaio 1904 gli elettori del Collegio di Iseo lo elessero come successore dell'on. Zanardelli (che gli lasciò per testamento le sue medagliette parlamentari) con 2649 voti su 3193 votanti nella XXI legislatura. Venne rieletto nel luglio 1909 nella XXII legislatura, con gli auguri di riuscita da parte di Guglielmo Marconi da Rimini. Suoi principali sostenitori furono Beretta, Redaelli ecc. Non si segnalò per particolare attività parlamentare, preferendo l'attività provinciale valtrumplina. Tuttavia fu in corrispondenza e a contatto con gli uomini politici più noti del tempo quali Giovanni Giolitti, Ettore Sacchi, Francesco Cocco Ortù, Tommaso Villa, Oreste Baratieri e Massimo Bonardi. Fu inoltre, dal 1900, presidente del Consiglio dei probiviri per le industrie metallurgiche. Sostenne in ogni modo l'industria armiera valtrumplina e curò personalmente due esposizioni d'armi: a Vienna, nel 1910, e a Roma, nel 1911, in

occasione del 50° dell'Unità d'Italia. Come ricorda Francesco Bevilacqua: «Si prodigò con opera feconda per l'arsenale, per il "banco di prova nazionale per le armi da fuoco portatili", per le stesse fabbriche che difese prima con Giuseppe Zanardelli e poi da solo tenacemente e costantemente contro le ostilità e le insidie talvolta nascoste, riuscendo a conservare alla Valle l'antica e tradizionale industria delle armi. Anche la "Regia scuola professionale" di Gardone Val Trompia deve a lui la sua fertilità; la protesse fin dall'inizio con la propria autorità appoggiando il suo sviluppo presso gli Enti di allora, presso i privati e presso il Ministero stesso. Tenne sotto la sua ala protettiva anche il cotonificio "Mylius" (divenuto poi Bernocchi) di Cogozzo per la cui causa si batté e vinse a Brescia». Fu presidente onorario della associazione Pro Valle Trompia e fu consigliere dell'Ordine degli Avvocati. Attività intensa svolse anche in enti valtrumplini. Fu tra l'altro avvocato della fabbrica di Collio e di altre parrocchie e per il patrocinio dato ai meno abbienti venne ricordato come "avvocato dei poveri". Zanardelli lo volle raffigurato, come ha rilevato Francesco Bevilacqua, in un affresco dello Ximenes nella sua villa di Maderno. Come ha ricordato Francesco Bevilacqua tenne numerose orazioni funebri in varie occasioni per la morte di amici; fra le quali quella in onore di Cirillo e Federico Bagozzi, padre e figlio, nel cimitero di Villa; per il dott. Pietro Ponzoni a Carcina; a Lavone parlò per la morte di Egidio Zanardelli, fratello dello statista; a Gardone Val Trompia per l'amico Giuseppe Beretta; a Laorca (Lecco) fu per la morte di Pietro Redaelli ed a Molina di Ledro per quella di Agostino Zecchini, insigne patriota e suocero di Federico Bagozzi. Ultimo fu il discorso ufficiale in occasione dell'inaugurazione del monumento a Giuseppe Zanardelli il 6 ottobre 1912 a Gardone Val Trompia. Si dilettò anche di poesia. Tra le sue pubblicazioni: "Della vita di don Giovanni Bruni" (Brescia); Rivetti e Scavini, 1880, n. 16 compilate in memoria del farmacista Beniamino Mazza e altre raccolte dal cav. Costanzo Glisenti. "Le armi bresciane e della Val Trompia", Monografia di G.Q. in "Brixia. (Brescia 1882). [EB]

Quistini Giovanni (1841-1913), avvocato, lettere di Zanardelli, *IV* 428 n. 1; per 5 volte consigliere provinciale, 1893-1895, presidente della deputazione, 463 n. 1; la "strana bufera elettorale" del 1895, 453; 1903, favorevole alla concessione di un sussidio alla Camera del lavoro, 471 n. 4; 1904, deputato di Iseo, 463; muore il 1913, 463 n. 1. [SB]

Reggio Arturo – (Montirone, 27 febbraio 1879 - Saiano, 18 agosto 1959) – Di Epaminonda e di Carolina Volpi. Sentì profonda l'influenza del padre, esponente del moderatismo liberale bresciano, della madre e dello zio don Francesco Volpi che si preoccuparono della sua educazione religiosa. Dopo aver frequentato il Liceo Arnaldo di Brescia studiò legge a Padova dove svolse attiva azione patriottica e culturale nell'ambiente universitario, dando vita, con Francesco Carnelutti, al circolo universitario "Camillo Cavour" del quale fu eletto presidente accanto a Marziale Ducos. A 18 anni era già collaboratore alla "Sentinella Bresciana". Laureatosi nel 1900, anche per la morte del padre (1904), dovette dedicarsi presto nello studio di Giacomo Bonicelli alla avvocatura nella quale si distinse per cultura, intuito giuridico, facilità ed eleganza di parola. Specializzatosi nel diritto civile studiò fra l'altro a fondo la legislazione sulle acque pubbliche, compiendo anche interessanti indagini storico giuridiche sulle

rogge bresciane derivate dall'Oglio e dal Chiese. Nel 1905 viene eletto nel gruppo cattolico moderato consigliere del Comune di Brescia e, poco dopo, assessore. Nel luglio 1907 viene eletto consigliere provinciale per il mandamento di Verolanuova. Sostenitore dell'insegnamento religioso nelle scuole (1907) e delle Unioni Cattoliche del Lavoro (1908-1910) tiene anche, specie in provincia, molte conferenze di carattere economico e sociale, rivelando particolare conoscenza dei problemi provinciali, quali quello delle acque. Nel 1912 è con Pietro Frugoni fra i promotori del movimento nazionalista e del Gruppo Nazionalista Bresciano del quale diviene, nel marzo 1914, presidente. Interventista caldeggia, specie dalla "Sentinella Bresciana" e con conferenze e comizi, in ogni modo l'entrata dell'Italia in guerra. Il 20 giugno 1914 viene eletto consigliere comunale nel blocco cattolico moderato. Rieletto nel febbraio 1915, oltre che assessore viene eletto vicesindaco. Acceso interventista il 4 luglio 1918 inneggia a Wilson. Il 18 luglio 1919 in seguito alle dimissioni per motivi di salute di Dominatore Mainetti, viene nominato pro-sindaco, carica che abbandona nel 1920. Sempre appassionato di problemi amministrativi copre la carica di presidente della Sezione provinciale bresciana dell'Associazione dei Comuni italiani. Nel novembre 1919 si presenta alle elezioni nella lista cattolico moderata come indipendente, ma non ottiene successo. Copre numerosi incarichi e cariche pubbliche: presidente delle Istituzioni Agrarie Raggruppate (Pastori, Dandolo, Chiodi e Conter); della Scuola di Agraria "Dandolo" di Bargnano, dell'Opera Pia Sanatorio Infantile di Valledrane e commissario straordinario del Consorzio provinciale per l'istruzione tecnica di Brescia. E' inoltre vicepresidente della Società Ferroviaria Rezzato-Vobarno e delle Tramvie Elettriche Bresciane, legale amministratore della Società Elettrica Bresciana. Appartato durante il fascismo, si accosta sempre più decisamente alla Resistenza raccogliendo intorno a sé un gruppo di giovani della generazione di Sandro Bonicelli, sostenendo poi la stampa clandestina e collaborando a "il Ribelle". Chiamato nell'aprile 1945 dal CLN a presiedere la Provincia fino alle elezioni amministrative del 1951, ne avvia l'attività con rigore e profondo senso morale. Assunta la presidenza del P.L.I. nel 1951 ne risulta l'unico consigliere comunale. Dal 1952 si apparta sempre più dalla vita pubblica.

Suoi scritti sono: "La liberazione di Gerusalemme" (Brescia, Tipogr. Brescia, 1917); Con Bianchi Antonio, Conte Ernesto: "Le acque del Chiese e il riconoscimento delle quattro grandi utenze" (Brescia, Tip. Istituto Pavoni, 1922, pp. 138 in 4°); "Titoli legittimi delle derivazioni del Chiese"; "Titoli legittimi delle rogge bresciane derivate dall'Oglio". [EB]

Reggio Arturo, avvocato, moderato, 1905, consigliere comunale, *IV* 464; ideatore della scuola Moretto, 492 n. 6; 1919, prosindaco, 490; 1919, elogio del gruppo degli emigranti, di D. Ghidoni, 502; 1945, presidente della amministrazione provinciale, 520; collaboratore de «Il Ribelle», 745. [SB]

Salveti Giacomo – (Pallanza, 7 marzo 1878 - ?) – Di Giuseppe e di Clotilde Masino. Fu vice-prefetto, proveniente da Novara, della provincia di Brescia dal 1925 al 1926, quando fu trasferito a Girgenti con l'incarico di prefetto. Fu anche presidente della Regia Commissione straordinaria della Provincia. [EB]

Tafuri Giovanni – Sec. XX. Ispettore generale del Ministero degli Interni, nel 1927, come Commissario straordinario, gestì la Provincia di Brescia passandola poi al presidente Giorgio Porro Savoldi. [EB]

Tafuri Giovanni, gestione straordinaria dell'amministrazione provinciale bresciana, IV 512. [SB]

Valotti Diogene, conte, indicato alla carica di podestà, rifiuta, 1859, IV 360; assessore, giugno 1859, 363; lettera di Garibaldi al V., 364 n. 1; 13 giugno, invita i bresciani ad accogliere Garibaldi e i Cacciatori delle Alpi, 365 n. 4; 15 giugno, a Palazzolo, rende omaggio a Vittorio Emanuele II, 372 n. 9; 18 giugno 1859, accompagna Napoleone III, 375; promette a Napoleone III la massima assistenza ai feriti, 385; croce della legion d'onore, 387; della destra cavouriana, 392; propone di deliberare un'offerta di un milione al re in caso di necessità, 394, 400 n. 2; sindaco di Brescia, 403, 408; si reca a Torino a rendere omaggio al re, 409; ritratto, 409 ill.; poi eletto deputato a Verolanuova, 410 n.; dal 1867, presidente della Deputazione provinciale, 415; fino al 1891, 441; 1883, raccomanda di contenere gli interventi della provincia nelle spese di sua pertinenza, 448; 1889, senatore del regno, 410 n. 1; nel 1910, muore, 477. [SB]

Zanardelli Giuseppe, partecipa alla intercettazione dei rinforzi provenienti da Verona allo Schwarzenberg, 1848, IV 211 n. 4; 428; 1848, partecipa alle operazioni dei volontari nel trentino, 218 n. 3; professore di liceo destituito, 325 n. 4; 1857, promuove il Gabinetto di lettura, 352, 717; 1857, articoli su "Il Crepuscolo", 352; riguardanti l'esposizione bresciana, 354, 1014, 1016, 1017; lettere a "Il Crepuscolo" sulle condizioni econom. Bresciane nel decennio pre-unitario, 554 e n. 4; con i suoi amici scrive un rapporto sulle condizioni di Brescia, 1859, 362, attraverso la Svizzera, raggiunge Garibaldi, riceve l'incarico di far insorgere la provincia di Brescia, 363; non vuole che si susciti un'insurrezione artificiosa di Brescia, 364 e n. 3; prepara il proclama per la cittadinanza, poi cede il potere al commissario regio col quale collabora, 365; 12 giugno, fa parte della commissione di amministrazione e di difesa, 365 n. 3; critica la freddezza patriottica del vescovo Verzieri, 390 n. 2; Campagna contro il vescovo su "La Gazzetta di Brescia", 612; esponente della sinistra prima con "La Gazzetta di Brescia", poi con "L'Indicatore bresciano", 366, 393, 618, 621; 1860, ottiene i suffragi sia della destra che della sinistra, anima del Circolo Nazionale, tiene lezioni pubbliche di diritto costituzionale, 393; vota contro la cessione di Nizza e Savoia, 394 n. 3; coopera alla costituzione di una società di mutuo soccorso, 421; 1860, eletto a Gardone e Chiari, 395; 1861, eletto a Iseo, 401, 409 e n. 4; in parlamento, aderisce al gruppo di sinistra, 402; nella sinistra costituz. dello Zanardelli trovano uno sbocco naturale i movimenti garibaldini e repubblicani, 408; 1862, fa parte della commissione promotrice del Tiro al bersaglio, 415; 1865, contrario all'abbattimento della Chiesa di S. Domenico, 412; dopo il 1876, aderisce alla massoneria, a Roma, 418; 1866, lamenta la lentezza del Ministero nell'approvvigionare il corpo dei Volontari, 423; "leader" del partito liberale in Brescia, 427; si adopera per assicurare ingenti forniture da parte di industrie bresciane all'esercito, alla marina, alle ferrovie, 428 e n. 1; critiche da parte dei cattolici e dei moderati, 428; in modo particolare per le candidature a sorpresa, 428 e n. 4; 1874, nelle elezioni politi-

che, vince ad Iseo ma è sconfitto a Brescia, 429 e n. 10; 1874, presidente della società operaia di Bovegno, 446; lettera sulle contestazioni elettorali in Val Trompia, vertenza cavalleresca con Berardo Maggi, 430 n.; lettera del 17 dicembre in cui lamenta la fiacchezza del partito a Brescia, e le difficoltà dei problemi da affrontare a Roma, 430; 18 marzo 1876, ministro dei Lavori pubblici, provvede a far nominare dei cavalieri, ed il senatore di Brescia, 431; le posizioni del suo partito si rafforzano nelle elezioni del 1876 e del 1880, e nelle successive fino al 1890, 431; 1878, ministro dell'interno, 433; e dell'agricoltura, 434; discorso di Iseo, 433-435; 1882, si congratula con gli oppositori cattolici, 440; presidente della società «Tiro a segno» (1882), 1154; presidente del Consiglio provinciale dal 1882 al 1895, 441; 1890, visita del re a Brescia, 441; opinione favorevole nella Banca popolare, 450, 451; 1895, interessato a scongiurare la minaccia di chiusura della fabbrica d'armi, 469; 1895, perde il suo seggio, 453; 1896, si oppone al progetto Cassa per i restauri della Loggia, 466; 1897, il suo partito vince nelle elezioni politiche, 456; deputato di Iseo, 456; 1898, lettera del 10 agosto 1898 a Massimo Bonardi, 458; si lamenta per il conferimento di alcune croci di cavaliere, 458; si preoccupa della riorganizzazione delle forze liberali, 1899, telegramma al Bonardi, 458; passione trentina, e difesa dei compagni di G. Oberdan, 487 e n. 1; 1901, presidente del Consiglio, 459; appoggia la rinascita di Salò dopo il terremoto, 471; 1902, il partito dello Z. alleato con repubblicani e socialisti riprende in mano l'amministrazione bresciana, 459; 1902, presidente del Consiglio provinciale, 461; studi sulla sericoltura, 550; suggerimenti sul serificio, 573; discorsi « Sull'Avvocatura », 1875-1876, 730, 731; membro benemerito dell'Ateneo, 839; alunno del liceo, 846; produzione di fieno nel 1857, 1003 n. 1; dati statistici sulle concerie, 1016; fabbriche d'armi della Val Trompia, 1017; non dà notizie del risparmio e della finanza privata, 1043; **1903**, muore a Maderno, 461; funerali, 458 *ill.*; il testamento, 462; villa Zanardelli, a Fasano, colonia di profilassi infantile antitubercolare, 651; una lapide, un monumento, la « Scuola professionale operaia G. Zanardelli », di Gardone V. T., 461 n. 4; il monumento, di D. Calandra, 477, 479, 922, 919 *ill.*; particolare del monumento, 460 *ill.*; 1908, un busto a Breno, 477; monumento a Maderno, del Bistolfi, 922; a Salò, 924; tomba al Vantiniano, di E. Ximenes, 922; ritratto giovanile, 353; ritratto; 440 441 *tav. f. t. a col.* **[SB]**

Le principali tappe normative: le leggi e i testi unici che hanno regolato la vita della Provincia

[(*) riportate per le parti di interesse]

- Legge 23 ottobre 1859. Legge comunale e provinciale (*)
- Legge comunale e provinciale del 20. 3.1865 n. 2248 (*)
- Regolamento per l'esecuzione della Legge sull'amministrazione comunale e provinciale del 20.3.1865.
- Legge 30.12.1888 n. 5865 portante modificazioni alla Legge comunale e provinciale del 20.3.1865 (*)
- R.D. 10.2.1889 n. 5921 che approva il testo unico della Legge comunale e provinciale.
- R.D. 10.6.1889 n. 6107 col quale è approvato il Regolamento per l'esecuzione della Legge sull'amministrazione comunale e provinciale.
- Legge 11.7.1894 n. 287 per le operazioni elettorali amministrative e politiche portante modificazioni anche di altri articoli della Legge comunale e provinciale.
- R.D. 4.5.1898 n. 164 che approva il nuovo testo unico della Legge comunale e provinciale.
- R.D. 19.9.1899 n.394 che approva il regolamento per l'esecuzione della Legge comunale e provinciale.
- Legge 11.2.1904 n.35 che regola la rinnovazione dei consigli comunali e provinciali.
- R.D. 21.5.1908 n. 269 che approva il testo unico della Legge comunale e provinciale (*)
- R.D. 12.2.1911 n. 297 che approva il regolamento per l'esecuzione della Legge comunale e provinciale.
- Legge 19.6.1913 n. 640 che reca modificazioni al testo unico della Legge comunale e provinciale.
- R.D. 4.2.1915 n. 148 col quale è approvato il nuovo testo unico della Legge comunale e provinciale.
- Legge 30.12.1923 n. 2839. Riforma della Legge comunale e provinciale (*)
- Legge 27.12.1928 n. 2962, Riforma dell'Amministrazione provinciale (*)
- Rd. 14 settembre 1931, n. 1175, testo unico sulla finanza locale
- R.D. 3.3.1934 n.383. Approvazione del testo unico della Legge comunale e provinciale.

- R.D.L. 4.4.1944 n.111. Norme transitorie per l'amministrazione dei Comuni e delle Province.
- **Costituzione della Repubblica del 27.12.1947 (*)**
- Legge 8.3.1951 n.122. Norme per la elezione dei Consigli provinciali.
- Legge 10.9.1960 n.962. Modificazioni alla Legge 8.3.1951 n.122 contenente norme per la elezione dei Consigli Provinciali ed al testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 16.5.1960 n.570 delle leggi per la composizione e la elezione degli organi delle amministrazioni comunali.
- D.P.R. 3.3.1961. Tabella delle circoscrizioni dei collegi uninominali per la elezione dei Consigli Provinciali.
- Legge 10.8.1964 n. 663. Modificazioni alle norme per la elezione dei Consigli comunali di cui al testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 16.5.1960 n.570 ed alle norme per la elezione dei Consigli provinciali di cui alle leggi 8.9.1951 n. 122 e 10.9.1960 n.962.
- Legge 3.1.1978 n.3. Norme per l'effettuazione delle elezioni provinciali e comunali.
- Legge 23.4.1981 n.154. Norme in materia di ineleggibilità ed incompatibilità alle cariche di consiglieri regionale, provinciale, comunale e circoscrizionale ed in materia di incompatibilità degli addetti al Servizio Sanitario nazionale.

Le principali novità legislative in tema di Enti Locali dal 1989:

Dalla storia di Ancitel attraverso le principali novità legislative in tema di Enti Locali

(Fonte: Ancitel - La rete dei Comuni Italiani)

[http://www.ancitel.it/profilo_storianew.cfm] [Settembre 2005]

1989-1992

- Legge 8.6.1990 n.142. Ordinamento delle autonomie locali.
- Legge n. 241 Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi.”.
- Legge 7.6.1991 n.182. Norme per lo svolgimento delle elezioni dei Consigli provinciali, comunali e circoscrizionali.
- Decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504 Riordino della finanza degli enti territoriali, a norma dell'art. 4 della legge 23 ottobre 1992, n. 421.

1993-1995

- Legge 25.3.1993 n.81. Elezione diretta del Sindaco, del Presidente della Provincia, del Consiglio comunale e del Consiglio provinciale.

- Decreto legislativo 3 febbraio 1993 n. 29 razionalizzazione dell'organizzazione delle amministrazioni pubbliche e revisione della disciplina in materia di pubblico impiego, a norma dell'articolo 2 della legge 23 ottobre 1992, n. 421.
(Decreto abrogato dal d.lgs. 30 marzo 2001 n. 165, art. 72 lett. t)
- Decreto legislativo 12 febbraio 1993 n. 39 norme in materia di sistemi informativi automatizzati delle amministrazioni pubbliche, a norma dell'art. 2, comma 1, lettera mm), della legge 23 ottobre 1992, n. 421.
- Legge 11 febbraio 1994, n.109 legge quadro in materia di lavori pubblici.
- Decreto legislativo 25 febbraio 1995, n.77 ordinamento finanziario e contabile degli enti locali.

1996-1998

- Legge 15 marzo 1997, n.59 delega al governo per il conferimento di funzioni e compiti alle regioni ed enti locali, per la riforma della pubblica amministrazione e per la semplificazione amministrativa.
- Legge 15 maggio 1997, n.127 misure urgenti per lo snellimento dell'attività amministrativa e dei procedimenti di decisione e di controllo.
- Decreto del presidente della repubblica 04 dicembre 1997, n.465 regolamento recante disposizioni in materia di ordinamento dei segretari comunali e provinciali, a norma dell'articolo 17, comma 78, della legge 15 maggio 1997, n. 127.
- Decreto del presidente della repubblica 10 novembre 1997, n.513 regolamento recante criteri e modalità per la formazione, l'archiviazione e la trasmissione di documenti con strumenti informatici e telematici, a norma dell'articolo 15, comma 2, della legge 15 marzo 1997, n. 59.
- Decreto legislativo 31 marzo 1998, n.80 nuove disposizioni in materia di organizzazione e di rapporti di lavoro nelle amministrazioni pubbliche, di giurisdizione nelle controversie di lavoro e di giurisdizione amministrativa, emanate in attuazione dell'articolo 11, comma 4, della legge 15 marzo 1997, n. 59.
- Decreto legislativo 31 marzo 1998, n.112 conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59.
- Decreto del presidente della repubblica 20 ottobre 1998, n.447 regolamento recante norme di semplificazione dei procedimenti di autorizzazione per la realizzazione, l'ampliamento, la ristrutturazione e la riconversione di impianti produttivi, per l'esecuzione di opere interne ai fabbricati, nonché per la determinazione delle aree destinate agli insediamenti produttivi, a norma dell'articolo 20, comma 8, della legge 15 marzo 1997, n. 59.
(istitutivo dello sportello unico)

1999-2002

- Legge 03 agosto 1999, n.265 disposizioni in materia di autonomia e ordinamento degli enti locali, nonché modifiche alla legge 8 giugno 1990, n. 142.
- Decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali. (art. 31 legge 3 agosto 1999, n. 265).
- **Legge costituzionale 18 ottobre 2001, n.3 modifiche al titolo v della parte seconda della costituzione. (*)**

2003- 2004

- Legge n. 131/2003 - attuazione della riforma del titolo V della Costituzione.
- DPR n. 327/2001 - testo unico sulle espropriazioni (entrato in vigore nel giugno 2003).
- DPR n. 380/2001 - testo unico sull'edilizia (entrato in vigore nel giugno).

Legge 23 ottobre 1859
Legge comunale e provinciale

VITTORIO EMANUELE II

Per grazia di Dio

Re di Sardegna, di Cipro e di Gerusalemme,
Duca di Savoia e di Genova, ecc., ecc., Principe di Piemonte, ecc., ecc., ecc.

In virtù dei poteri straordinari a Noi conferiti colla Legge del 25 aprile 1859;
Sulla proposizione del Ministro dell'Interno;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Abbiamo decretato, e decretiamo sull'ordinamento comunale e provinciale quanto segue:

TITOLO I

Divisione del territorio del Regno e Autorità Governative.

Art. 1

Il Regno si divide in Province, Circondarj, Mandamenti e Comuni secono la tabella annessa alla presente legge.

Art. 2

In ogni Provincia vi è un Governatore, un Vice-Governatore, ed un Consiglio di Governo.

Art. 3

Il Governatore rappresenta il Potere esecutivo in tutta la Provincia;
Mantiene le attribuzioni dell'Autorità amministrativa, e promuove i conflitti;
Provvede alla pubblicazione ed alla esecuzione delle leggi;
Veglia sull'andamento di tutte le pubbliche Amministrazioni, ed in caso d'urgenza fa i provvedimenti che crede indispensabili nei diversi rami di servizio;
Soprintende alla pubblica sicurezza, ha il diritto di disporre della forza pubblica, e di richiedere la forza armata;
Nell'Amministrazione provinciale e comunale esercita le funzioni determinate dalla legge;
Dipende dal Ministro dell'Interno, e ne esegue le istruzioni.

Art. 4

Il Vice-Governatore rappresenta il Governatore nei casi d'assenza od impedimento, ed esercita le funzioni che gli sono attribuite dalla presente legge.

Art. 5

Il Consiglio di Governo ha le attribuzioni giurisdizionali che gli sono commesse dalle leggi.
È chiamato a dar parere nei casi prescritti dalle leggi e dai regolamenti, e quando ne sia richiesto dal Governatore.
I membri del Consiglio compiono le incumbenze amministrative che loro vengono dal Governatore affidate.

Art. 6

Il Consiglio di Governo si compone di un numero di Consiglieri non maggiore di cinque. Vi potranno essere Consiglieri aggiunti.

È presieduta dal Governatore o da chi ne fa le veci.

Le funzioni di Ministero pubblico presso il Consiglio di Governo saranno esercitate da quello dei membri che verrà dal Governatore designato.

Art. 7

In ogni Circondario vi è un Intendente che compie sotto la direzione del Governatore le incombenze che gli sono commesse dalle leggi, eseguisce gli ordini del Governatore, e provvede nei casi di urgenza riferendone immediatamente al medesimo.

Nel Circondario, ov'è il Capo-luogo di Provincia, l'ufficio d'Intendente è esercitato dal Vice-Governatore.

Art. 8

I Governatori, i Vice-Governatori, gli Intendenti, e coloro che ne fanno le veci non possono essere chiamati a render conto dell'esercizio delle loro funzioni, fuorché dalla superiore Autorità amministrativa, né sottoposti a procedimento per alcun atto di tale esercizio senza autorizzazione del Re, previo parere del Consiglio di Stato.

Art. 9

Presso ogni Governatore sono stabiliti impiegati di segrete. Una parte dei medesimi sarà applicata al Consiglio provinciale, ed alla Deputazione provinciale.

Con Decreto Reale verrà fissato il quadro del personale suddetto, e di quello da applicarsi ad ogni Ufficio d'Intendenza.

Omissis

TITOLO TERZO

Dell'Amministrazione Provinciale

Capo I

Delle Provincie.

Art. 145.

La provincia è corpo morale, ha facoltà di possedere, ed ha un'amministrazione propria che ne regge e ne rappresenta gl'interessi.

Art. 146.

L'amministrazione d'ogni Provincia è composta di un Consiglio provinciale, e di una Deputazione provinciale.

Il Governatore vi esercita le attribuzioni che gli sono affidate dalla legge.

Art. 147.

Sono sottoposti all'Amministrazione provinciale:

- 1°. I beni e le attività patrimoniali della Provincia, e de' suoi Circondarj;
- 2°. Le istituzioni o gli stabilimenti pubblici ordinati a pro' della Provincia o de' suoi Circondarj;

- 3°. I fondi e i sussidj lasciati a disposizione delle Provincie dalle leggi speciali.
4°. Gl'interessi dei diocesani quando a termini delle leggi son chiamati a sopperire a qualche spesa.

Capo II *Del Consiglio Provinciale.*

Art. 148.

Il Consiglio provinciale si compone:
Di 60 membri nelle Provincie che hanno una popolazione eccedente i 600 mila abitanti;
Di 50 membri in quelle la cui popolazione supera i 400 mila abitanti,
Di 40 membri in quelle la cui popolazione eccede i 200 mila abitanti;
Di 20 nelle altre.

Art. 149.

Il numero dei Consiglieri di ciascuna Provincia è ripartito per mandamenti in conformità della tabella annessa alla presente legge.

Art. 150.

I Consiglieri provinciali sono eletti da tutti gli elettori comunali del Mandamento. Essi però rappresentano l'intera Provincia.

Art. 151.

Chi sarà eletto in due o più Provincie, ovvero da due o più Mandamenti di una stessa Provincia, dovrà optare entro il termine di otto giorni successivi alla proclamazione di cui all'art. 153.

In difetto di opzione nel detto termine sarà determinato per estrazione a sorte il Mandamento, o Mandamenti che dovranno procedere a nuova elezione.

Art. 152.

All'elezione dei Consiglieri provinciali si procederà nelle stesse epoche, e colle stesse regole e forme fissate per le elezioni dei Consiglieri comunali, facendone però constare con verbali separati.

Art. 153.

Compiute le operazioni a termini dell'art. 71, il Presidente dell'ufficio principale di ogni Comune trasmette immediatamente al Governatore per mezzo dell'Intendente gli atti dell'elezione.

La Deputazione provinciale in seduta pubblica indicata con manifesto del Governatore verifica la regolarità delle operazioni, statuisce sui richiami insorti, fa lo spoglio dei voti, proclama a Consiglieri provinciali i candidati che ottennero maggior numero di voti, e notifica il risultato della votazione agli eletti.

Art. 154.

Dalle decisioni della Deputazione potrà essere interposto appello al Consiglio provinciale nella sua prima sessione. Il Consiglio pronuncia definitivamente.

Contro le deliberazioni del Consiglio provinciale non vi ha ricorso ai tribunali.

Art. 155.

Non possono essere eletti a Consiglieri provinciali quelli che non possiedono nella Provincia, o che non vi hanno domicilio a mente dell'art. 16, i minori di 25 anni, gli Ecclesiastici e i Ministri del culto contemplati nell'art. 22, i Funzionari cui compete la sorveglianza delle Provincie, gli impiegati dei loro uffici.

zi, coloro che hanno il maneggio del denaro provinciale, o lite vertente colla Provincia, gli Impiegati e Contabili dei Comuni, e degli Istituti di carità, di beneficenza e di culto della Provincia, e coloro infine che trovansi colpiti dalle esclusioni di cui all'art. 23 della presente legge.

Art. 156.

Il Consiglio provinciale si raduna nel Capo-luogo della Provincia.

Art. 157

Tutte le sessioni del Consiglio provinciale sono aperte e chiuse in nome del Re dal Governatore, o da chi lo rappresenta.

Il Governatore interviene alle sedute, vi esercita le funzioni di Commissario del Re, ha diritto di fare quelle osservazioni che crede opportune, ma non ha voce deliberativa.

Art. 158

Il Consiglio provinciale si riunisce di pien diritto in ogni anno il primo lunedì di settembre in sessione ordinaria.

Può anche essere convocato straordinariamente dal Governatore.

La sessione straordinaria è annunziata nel giornale ufficiale della Provincia.

Le convocazioni sono fatte dal Governatore per avvisi scritti a domicilio.

Art. 159

La durata ordinaria della sessione è di quindici giorni; non può essere ridotta che di comune accordo del Governatore e del Consiglio.

Può essere prorogata di otto giorni per decisione del Consiglio, ma non oltre tal termine senza l'assenso del Governatore.

Art. 160

Nei casi di convocazione straordinaria, e quando il Governatore autorizza la proroga della sessione ordinaria, l'atto di convocazione o di proroga dovrà indicare gli oggetti e l'ordine delle deliberazioni.

Art. 161

Il Consiglio provinciale nella prima seduta è presieduto dal Consigliere anziano d'età; il più giovane vi sostiene le funzioni di Segretario.

Nella seduta medesima il Consiglio nomina fra i suoi membri a maggioranza assoluta di voti nel primo scrutinio, o relativa nel secondo, un Presidente, un Vice-Presidente, un Segretario ed un Vice-Segretario, i quali durano in carica tutto l'anno.

Elegge pure nel suo seno i revisori del conto della Deputazione provinciale, di cui al numero 7° dell'art. 165.

Art. 162

Il Consiglio provinciale non può deliberare in una prima convocazione se non interviene almeno la metà dei suoi membri; però alla seconda convocazione le deliberazioni sono valide qualora v'intervenga un terzo dei Consiglieri.

Art. 163

I Presidenti dei Consigli provinciali possono trasmettere direttamente al Ministro dell'Interno colle loro osservazioni quegli atti del Consiglio su cui parrà ai medesimi di dover richiamare specialmente l'attenzione del Governo.

Art. 164

Il Consiglio provinciale sceglie tra i suoi membri una Deputazione incaricata di rappresentarlo nell'intervallo delle sessioni.

Art. 165

Il Consiglio delibera sopra:

- 1°. La creazione di stabilimenti pubblici provinciali;
- 2°. I contratti di acquisto, le accettazioni di doni o lasciti, salve le disposizioni delle leggi relative alla capacità di acquistare dei Corpi morali;
- 3°. Gli affari concernenti il patrimonio della Provincia, dei suoi Circondarj, e degli stabilimenti da essa amministrati, i contratti, le spese, ed i progetti delle opere da compiersi in giudizio;
- 4°. Le azioni da intentare o sostenere in giudizio.
- 5°. Le spese da farsi attorno gli edificj diocesani a termini di legge;
- 6°. I sussidi da accordarsi ai Consorzi ed ai Comuni per opere utili o necessarie, e per soccorrere ai bisogni dell'istruzione, e di stabilimenti pubblici;
- 7°. Il bilancio delle entrate o delle spese, il conto consuntivo, ed il rendiconto di amministrazione della Deputazione provinciale;
- 8°. Lo storno di fondi da una ad altra categoria od articolo, e l'applicazione dei residui.

Art. 166

Alle spese provinciali, in caso d'insufficienza delle rendite e delle entrate, vi si supplirà colla sovraimposta alle contribuzioni dirette.

Art. 167

Il Consiglio provinciale esercita sugli Istituti di carità, di beneficenza, di culto, ed in ogni altro servizio pubblico le attribuzioni che gli sono dalle leggi affidate.

Art. 168

Dà parere:

- 1°. Sovra i cambiamenti proposti alla circoscrizione della Provincia, dei Circondarj, dei Mandamenti, e dei Comuni, e sulle designazioni dei Capiluogo;
- 2°. Sulle modificazioni da introdursi nella classificazione delle strade nazionali discorrenti nella Provincia;
- 3°. Sulla direzione delle nuove strade consortili;
- 4°. Sullo stabilimento dei consorzj;
- 5°. Sullo stabilimento dei pedaggi che fossero invocati a favore di un Comune;
- 6°. Sullo stabilimento o sulla soppressione di fiere e mercati, e sul cambiamento in modo permanente dell'epoca dei medesimi. E generalmente sugli oggetti riguardo ai quali il suo voto sia richiesto dalla legge, o domandato dal Governatore;

Art. 169

Può delegare uno o più dei suoi membri per invigilare sul regolare andamento degli stabilimenti pubblici fondati o mantenuti a spese della Provincia, o dei suoi Circondarj.

Art. 170

Può anche demandare ad uno, o più, de' suoi membri l'incarico di fare le inchieste di cui abbisogni nella cerchia delle sue attribuzioni.

Capo III
Della Deputazione Provinciale.

Art.171

La Deputazione provinciale è composta del Governatore che la convoca e la presiede, e di membri eletti dal Consiglio provinciale, a maggioranza assoluta di voti.

I membri sono in numero:

Di otto nelle Provincie la cui popolazione eccede i 600 mila abitanti

Di sei in quelle di oltre 300 mila abitanti;

Di quattro nelle altre.

Saranno pure eletti membri supplenti in numero di quattro nelle Provincie eccedenti le 600 mila anime, e di due nelle altre.

Art. 172

Essa rappresenta il Consiglio provinciale nell'intervallo delle due riunioni, nelle funzioni solenni;

Provvede alla esecuzione delle deliberazioni del Consiglio provinciale;

Prepara il bilancio, rende annualmente il conto economico, e morale della sua amministrazione, e fa un'esposizione sulle condizioni e sui bisogni della Provincia;

Sottopone al Consiglio le proposte che crede utili alla Provincia;

Assiste agli incanti e stipula i contratti che occorrono nell'interesse della Provincia;

Spedisce i mandati entro i limiti del bilancio;

Fa agli atti conservatorj dei diritti della Provincia e de' suoi circondarj;

In caso d'urgenza fa gli atti riservati al Consiglio;

Esercita verso i Comuni le attribuzioni che le sono dalle leggi demandate.

Art. 173

Il Governatore come Presidente della Deputazione provinciale rappresenta la Provincia in giudizio.

Art. 174

Non possono far parte della Deputazione provinciale:

Gli stipendiati dello Stato, delle Provincie, dei Comuni, o degli Istituti di carità, di beneficenza e di culto esistenti nella Provincia;

Gli appaltatori d'opere che si eseguono per conto delle Provincie, dei Comuni, o degli Istituti predetti; e coloro che anche indirettamente abbiano interesse nelle imprese relative;

I parenti ed affini nei gradi indicati nell'art. 24.

Art. 175

Quando un Sindaco o Consigliere comunale, od un membro dell'Amministrazione degli Istituti menzionati nell'articolo precedente sia contemporaneamente membro della Deputazione provinciale, egli non potrà né votare, né intervenire alle adunanze quando si tratti di affari del Comune, o dell'Istituto alla cui amministrazione appartiene.

Art. 176

Per la validità delle deliberazioni della Deputazione provinciale si richiede l'intervento della maggioranza dei membri che la compongono. La proposta s'intenderà adottata quando vi concorra la maggioranza assoluta dei votanti.

Art. 177

La Deputazione provinciale forma un Regolamento interno per l'esercizio delle sue attribuzioni.

Art. 178

I membri della Deputazione provinciale durano un anno in ufficio. Sono sempre rieleggibili.

Art. 179

Se un membro della Deputazione non interviene alle sedute per un mese senza aver ottenuto congedo dalla medesima, è dichiarato dimissionario.

Art. 180

Cessa la qualità di membro della Deputazione quando si verifichi alcuno degli impedimenti indicati nell'articolo 174.

Omissis

Art. 245

Sono abrogate le leggi anteriori sulle Amministrazioni comunali, provinciali e divisionali. Continueranno però ad osservarsi le leggi speciali che hanno rapporto con l'Amministrazione provinciale e comunale, in quanto non sono contrarie alla presente.

Ordiniamo che la presente legge, munita del Sigillo dello Stato, sia inserita nella Raccolta degli Atti del Governo, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare.

Dato in Torino, addì 23 ottobre 1859

VITTORIO EMANUELE

U. Rattazzi

Legge, n. 2248, in data 20 marzo 1865
Legge per l'unificazione amministrativa del Regno d'Italia

VITTORIO EMANUELE II
Per grazia di Dio e per volontà della nazione
RE D'ITALIA

Il Senato e la Camera dei Deputati hanno approvato:
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art.1

Sono approvate ed avranno vigore in tutto il Regno le seguenti leggi:
Legge sull'Amministrazione comunale e provinciale, che costituisce l'allegato A.
Legge sulla Sicurezza pubblica, che costituisce l'allegato B.
Legge sulla Sanità pubblica, che costituisce l'allegato C.
Legge sull'Istituzione del Consiglio di Stato, che costituisce l'allegato D.
Legge sul Contenzioso amministrativo, che costituisce l'allegato E.
Legge sulle Opere pubbliche, che costituisce l'allegato F.

Art. 2

È data facoltà al Governo d'introdurre nelle circoscrizioni territoriali delle Province e dei Circondari quei mutamenti che sono dettati da evidente necessità, udito il parere dei Consigli Provinciali e dei Consigli Comunali specialmente interessati, nonché il parere del Consiglio di Stato, allo scopo di semplificare la pubblica amministrazione e diminuire le spese.

Art. 3

I poteri eccezionali accordati col precedente articolo cessano coll'esecuzione loro data mediante la pubblicazione del relativo Decreto Reale, e in ogni caso con tutto l'anno 1865.
Collo stesso Decreto Reale sarà pubblicata la tabella delle circoscrizioni amministrative del Regno.

Art. 4

Il Capo-luogo della Provincia di Noto è restituito alla Città di Siracusa, della quale assumerà il nome la Provincia stessa.
La città di Noto ritorna Capo-luogo di Circondario.

Art. 5

Il Governo del Re è autorizzato a dare i provvedimenti occorrenti per l'esecuzione del precedente articolo.
Ordiniamo che la presente, munita del Sigillo dello Stato, sia inserita nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Torino, addì 20 marzo 1865.

VITTORIO EMANUELE

Luogo del Sigillo. V. Il Guardasigilli VACCA

G. LANZA
S. JACINI

ALLEGATO A
LEGGE COMUNAL E PROVINCIALE

TITOLO PRIMO
Divisione del territorio del regno
e autorità governative.

Art. 1

Il regno si divide in province, circondari, mandamenti e comuni.

Art. 2

In ogni provincia vi è un prefetto ed un Consiglio di prefettura.

Art. 3

Il Prefetto rappresenta il potere esecutivo in tutta la provincia.

Omissis

TITOLO TERZO
Dell'Amministrazione provinciale

CAPO I
Delle province.

Art. 152

La provincia è corpo morale, ha facoltà di possedere, ed ha un'amministrazione propria che ne regge e rappresenta gl'interessi.

Art. 153

L'amministrazione d'ogni provincia è composta di un Consiglio provinciale e di una Deputazione provinciale.

Il prefetto vi esercita le attribuzioni che gli sono affidate dalla legge.

Omissis

CAPO II
Del Consiglio provinciale.

Art. 155

Il Consiglio provinciale si compone:

Di 60 membri nelle province che hanno una popolazione eccedente i 600 mila abitanti;

Di 50 in quelle la cui popolazione supera i 400 mila abitanti;

Di 40 in quelle la cui popolazione eccede i 200 mila abitanti;

Di 20 nelle altre.

Art. 157

I consiglieri provinciali sono eletti da tutti gli elettori comunali del mandamento. Essi però rappresentano l'intera provincia.

Art. 158

Niuno può essere contemporaneamente consigliere in più provincie.

Chi è eletto in due o più provincie, ovvero in due o più mandamenti di una stessa provincia, può optare per uno di essi entro il termine di otto giorni successivi alla proclamazione.

In difetto d'opzione, l'eletto in più provincie siede nel Consiglio della provincia nella quale ottenne un maggior numero di voti, ed ove sia eletto in più mandamenti di una stessa provincia, la Deputazione provinciale procede all'estrazione a sorte.

Art. 159

Alle elezioni dei consiglieri provinciali si procederà nelle stesse epoche e colle stesse regole e forme fissate per le elezioni comunali, facendone però constatare con verbali separati.

Omissis

Art. 162

Non possono essere eletti a consiglieri provinciali quelli che non possiedono nella provincia o che non vi hanno domicilio, a mente dell'articolo 19, i minori di 25 anni, gli ecclesiastici e ministri del culto contemplati nell'articolo 25, i funzionari cui compete la sorveglianza delle provincie, gli impiegati dei loro uffizi, coloro che hanno il maneggio del denaro provinciale o lite vertente colla provincia, gli impiegati e contabili dei comuni, e degli istituti di carità, di beneficenza e di culto della provincia, e coloro infine che trovasi colpiti dalle esclusioni di cui all'articolo 25 della presente legge.

[Si ritrascrive gli artt. 25, 26 e 27, della legge].

Art. 25

Sono eleggibili tutti gli elettori iscritti, eccettuati:

Gli ecclesiastici e ministri dei culti che abbiano giurisdizione o cura d'anime; coloro che ne fanno le veci, e i membri dei capitoli e delle collegiate;

I funzionari del Governo che debbono invigilare sull'amministrazione comunale, e gl'impiegati dei loro uffizi;

Coloro che ricevono uno stipendio o salario dal comune o dalle istituzioni che esso amministra; coloro che hanno il maneggio del denaro comunale, o che non ne abbiano reso il conto in dipendenza di una precedente amministrazione, e coloro che abbiano lite vertente col comune.

Art. 26

Non sono né elettori, né eleggibili gli analfabeti, quando resti nel comune un numero di elettori doppio di quello dei consiglieri; le donne, gl'interdetti, o provvisti di consulente giudiziario; coloro che sono in istato di fallimento dichiarato, o che abbiano fatto cessione di beni, finché non abbiano pagati intieramente i creditori; quelli che furono condannati a pene criminali, se non ottennero la riabilitazione, i condannati a pene correzionali od a particolari interdizioni, mentre le scontano; finalmente i condannati per furto, frode o attentato ai costumi.

Art. 27

Non possono essere contemporaneamente consiglieri nello stesso comune gli ascendenti, i discendenti, il suocero ed il genero.

I fratelli possono essere contemporaneamente membri del Consiglio, ma non della Giunta municipale].

Omissis

Art. 168

Il Consiglio provinciale nella prima seduta è presieduto dal consigliere anziano d'età; il più giovane vi sostiene le funzioni di segretario.

Nella seduta medesima il Consiglio nomina fra suoi membri, a maggioranza assoluta di voti nel primo scrutinio, o relativa nel secondo, un presidente, un vice-presidente, un segretario ed un vicesegretario, i quali durano in carica tutto l'anno.

Omissis

Art. 171

Il Consiglio provinciale sceglie tra i suoi membri una Deputazione incaricata di rappresentarlo nell'intervallo o delle Sessioni.

Omissis

CAPO III

Della Deputazione provinciale.

Art. 179

La Deputazione provinciale è composta del Prefetto che la convoca e la presiede e di membri eletti dal Consiglio provinciale a maggioranza assoluta di voti.

I membri sono in numero di dieci nelle provincie la cui popolazione eccede i 600,000 abitanti.

Di otto in quella di oltre 300,000 abitanti.

Di sei nelle altre.

Saranno pure eletti membri supplenti in numero di quattro nelle provincie eccedenti le 600,000 anime, e di due nelle altre, per tenere il luogo dei membri ordinari assenti o legittimamente impediti.

Omissis

Art. 183

Non possono essere eletti a far parte della Deputazione provinciale:

1. Gli stipendiati dello Stato, delle provincie, dei comuni e degli istituti di carità, di beneficenza e di culto esistenti nella provincia.

2. Gli appaltatori d'opere che si eseguono per conto delle provincie, dei comuni o degli istituti predetti, e coloro che anche indirettamente abbiano interesse nelle imprese relative.

3. I fratelli, parenti ed affini nei gradi indicati nell'articolo 27.

Omissis

Art. 187

I componenti la Deputazione provinciale si rinnovano per metà ogni anno. Sono sempre rieleggibili.

Art. 188

Se un membro della Depurazione non interviene alle sedute per un mese senza aver ottenuto congedo dalla medesima, è dichiarato dimissionario.

Omissis

Art. 201

In caso di scioglimento del Consiglio provinciale, il prefetto, sentito il Consiglio di prefettura, eserciterà le attribuzioni della legge affidate alla Deputazione provinciale per l'amministrazione della provincia e per la tutela dei comuni e delle cause pie.

TITOLO QUARTO
Disposizioni comuni all'amministrazione
comunale e provinciale.

Art. 202

I comuni e le provincie non possono mutare di rappresentanza se le variazioni della popolazione, desunte dal censimento ufficiale, non si sono mantenute per un quinquennio.

Art. 203

I Consiglieri durano in funzione cinque anni. Si rinnovano per quinto ogni anno, e sono sempre rieleggibili.

Dopo l'elezione generale, la scadenza nei primi quattro anni è determinata dalla sorte.

Eguale per sorte è determinata la scadenza dei membri della Giunta municipale e della Deputazione provinciale nel primo anno.

In appresso la scadenza è determinata dall'anzianità.

Perdendosi la qualità di consigliere, si cessa dal far parte della Giunta e della Depurazione.

Saranno estratti a sorte i Consiglieri che oltre quelli i quali per qualsiasi ragione avranno cessato di appartenere al Consiglio, ne dovranno uscire per arrivare al quinto da surrogarsi, a termini del primo paragrafo del presente articolo.

Art. 204

Non vi è luogo a surrogazione straordinaria di consiglieri nel corso dell'anno, eccetto il caso in cui il Consiglio si trovi ridotto a meno dei due terzi dei suoi membri.

Art. 205

Coloro che a termini della presente legge sono nominati a tempo rimangono in ufficio sino all'installazione dei loro successori, ancorché fosse trascorso il termine prefisso.

Art. 206

Fra eletti contemporaneamente si avranno per anziani coloro che riuscirono nel primo scrutinio per maggior numero di voti, e quindi coloro che ne ottennero maggior numero negli scrutini seguenti

A parità di voti s'intende eletto, o si avrà per anziano il maggior d'età.

Art. 207

Chi surroga funzionari anzi tempo scaduti rimane in ufficio sol quanto avrebbe durato il suo predecessore.

Art. 208

La qualità di consigliere si perde verificandosi alcuno degli impedimenti di cui agli articoli 25, 26 e 27.

Art. 209

I consiglieri entrano in carica nel primo giorno della Sessione ordinaria del Consiglio, che ha luogo dopo l'elezione.

Art. 210

Le funzioni dei consiglieri comunali e provinciali sono gratuite. Danno diritto però a rimborso delle spese forzose sostenute per la esecuzione di speciali incarichi.

È fatta facoltà ai Consigli provinciali di decretare in favore dei membri della Deputazione non residenti nel capoluogo della provincia delle medaglie di presenza corrispondenti alle spese di viaggio e di soggiorno a cui dovranno sottostare per intervenire alle sedute.

Potrà pure essere stanziato in bilancio a favore del sindaco un annuo compenso per indennità di spese.

Omissis

Art. 235

Il Re per gravi motivi di ordine pubblico può sciogliere i Consigli provinciali e comunali, ma sarà provveduto per una nuova elezione entro un termine non maggiore di tre mesi.

*Legge n. 5865, in data 30 dicembre 1888, portante modificazione
alla legge comunale e provinciale del 20 marzo 1865*

(Pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del Regno il 1 dicembre 1888, n. 306)

UMBERTO I

Per grazia di Dio e per volontà della nazione

RE D'ITALIA

Il Senato e la Camera dei Deputati hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1

Sono approvate le seguenti modificazioni alla legge 20 marzo 1865, n. 2248, allegato A.

Omissis

Art. 69

Sono eleggibili a consiglieri provinciali tutti gli elettori iscritti, eccettuati:
coloro che non essendo domiciliati nella provincia, non vi possiedono beni stabili o non vi pagano imposte di ricchezza mobile;

gli ecclesiastici e i ministri del culto contemplati dall'art. 10;

i funzionari cui compete la vigilanza sulla provincia e gli impiegati dei loro uffici;

coloro che hanno il maneggio del danaro provinciale o liti pendenti con la provincia;

coloro che hanno stipendio dalla provincia o da altre aziende o dai corpi morali sussidiati dalla provincia, nonché gl'impiegati contabili ed amministrativi dei comuni e delle Opere pie poste nella Provincia;

coloro che si trovano colpiti dalle esclusioni stabilite dall'art. 11;

coloro che direttamente o indirettamente hanno parte in servizi, esazioni di diritti, somministrazioni od appalti nell'interesse della provincia, od in società od imprese, a scopo di lucro sovvenute in qualsiasi modo dalla provincia.

I magistrati di Corte d'Appello, di Tribunale e di Pretura non possono essere eletti nel territorio nel quale esercitano la loro giurisdizione.

[Si riportano gli artt. 10 e 11 della stessa legge.

Art. 10. Sono eleggibili tutti gli elettori iscritti, eccettuati:

gli ecclesiastici e i ministri dei culti che hanno giurisdizione o cura d'anime, coloro che ne fanno ordinariamente le veci, e i membri dei capitoli e delle collegiate.

Art. 11. Oltre i casi previsti dall'art. 26 della legge 20 marzo 1865, allegato A, non sono né elettori né eleggibili:

a) i condannati per oziosità, vagabondaggio e mendicizia finché non abbiano ottenuto la riabilitazione;

b) gli ammoniti a norma di legge ed i soggetti alla sorveglianza speciale.

Tale incapacità cessa un anno dopo compiuto il termine degli effetti dell'ammonizione e della sorveglianza;

c) i condannati per reati d'associazione di malfattori, di furto, di ricettazione dolosa di oggetti furtivi, truffa, appropriazione indebita, abuso di fiducia e frodi d'ogni altra specie e sotto qualunque titolo

del Codice penale, per qualunque specie di falso, falsa testimonianza o calunnia, per eccitamento all'odio fra le varie classi sociali, nonché per reati contro il buon costume, salvi i casi di riabilitazione a termini di legge;

d) coloro che sono ricoverati negli ospizi di carità, e coloro che sono abitualmente a carico degli istituti di pubblica beneficenza e delle Congregazioni di carità;

e) i commercianti falliti, finché dura lo stato di fallimento.]

Art. 70

Le elezioni dei consiglieri provinciali si fanno per mandamento.

Omissis

Art. 74

Il Consiglio provinciale elegge ogni anno nel proprio seno, a maggioranza assoluta di voti, il presidente della Deputazione provinciale.

Le attribuzioni affidate dalla legge al prefetto come capo della Deputazione provinciale, sono deferte ai presidente della medesima.

Omissis

Art. 80

Le funzioni di deputato al Parlamento, di deputato provinciale e di sindaco sono incompatibili. Sono pure incompatibili le funzioni di presidente del Consiglio provinciale e di presidente della Deputazione provinciale. Chiunque eserciti una delle dette funzioni non è eleggibile ad altro degli uffici stessi se non ha cessato dalle sue funzioni almeno da sei mesi.

Però il sindaco può essere eletto deputato al Parlamento fuori del collegio elettorale nel quale esercita le sue attribuzioni.

In questo caso, ove non rinunci al mandato legislativo nel termine di otto giorni dalla convalidazione della sua elezione, cessa dalle funzioni di sindaco.

Art. 81

I consiglieri che non intervengono ad una intiera sessione ordinaria senza giustificati motivi sono dichiarati decaduti.

Il deputato provinciale o l'assessore municipale che non interviene a tre sedute consecutive del rispettivo consesso, senza giustificato motivo, decade dalla carica.

La decadenza è pronunciata dai rispettivi Consigli.

Il prefetto la può promuovere.

Omissis

Art. 84

I Consigli comunali e provinciali possono essere sciolti per gravi motivi d'ordine pubblico, o quando richiamati all'osservanza di obblighi loro imposti per legge persistono a violarli. Dovrà procedersi alla nuova elezione entro il termine di tre mesi.

Art. 85

In caso di scioglimento del consiglio comunale, l'amministrazione è affidata ad un commissario straordinario.

In caso di scioglimento del Consiglio provinciale, l'amministrazione è affidata ad una Commissione

straordinaria, presieduta dal consigliere delegato e composta di quattro membri, scelti fra le persone che siano eleggibili a consiglieri provinciali, e che non abbiano fatto parte del disciolto Consiglio.

Il commissario straordinario esercita le funzioni che la legge conferisce al Sindaco e alla Giunta.

La Commissione straordinaria esercita le funzioni che la legge conferisce alla Deputazione provinciale.

Tanto il commissario straordinario, quanto i quattro membri della Commissione, sono nominati con decreto reale.

Omissis

Art. 89

Il Governo del Re, sentito il Consiglio di Stato e la Corte dei conti, provvederà con regio decreto, entro l'anno 1890, a mettere in armonia l'amministrazione e la contabilità dei comuni e delle provincie colle norme della legge e del regolamento sull'amministrazione e la contabilità generale dello Stato.

Art. 90

È data facoltà al Governo del Re, sentito il Consiglio di Stato:

1° di coordinare in testo unico, con le disposizioni della presente legge, quelle della legge del 20 marzo 1865, allegato A, e delle altre che l'hanno modificata;

2° di delegare ai prefetti quelle facoltà ora attribuite alle amministrazioni centrali le quali verranno indicate in un elenco da approvarsi per decreto reale;

3° di provvedere alla mutazione dei distretti delle provincie di Mantova e della Venezia in circondari, e alla sostituzione dei sottoprefetti ai commissari distrettuali;

4° di pubblicare con decreto reale le disposizioni transitorie necessarie alla esecuzione della presente legge.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserita nella raccolta ufficiale delle leggi del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 30 dicembre 1888

UMBERTO

Luogo del Sigillo. V. Il Guardasigilli G. ZANARDELLI

F. CRISPI

*Regio Decreto, n. 269, che approva il testo unico
della legge comunale e provinciale 21 maggio 1908*

(Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del Regno il 4 luglio 1908, n. 155)

[L'art. 25 della legge sull'eleggibilità dei Consiglieri Provinciali conferma le precedenti disposizioni dettate dall'art. 25 del T.U. 164/1898. Parimenti le disposizioni sull'eleggibilità dei deputati confermano le precedenti disposizioni del T.U. del 1899. Si riportano unicamente le disposizioni relative alle elezioni dei consiglieri così come risultano modificate dalla Legge n.35/1904].

VITTORIO EMANUELE III

Per grazia di Dio e per volontà della nazione

RE D'ITALIA

Visto l'art. 2 della legge 9 giugno 1907, n. 294, che dà facoltà al Nostro Governo di coordinare in testo unico con le disposizioni di detta legge, quelle del testo unico della legge comunale e provinciale, approvato con Nostro decreto 4 maggio 1898, n. 164, e delle altre che l'hanno modificata;

Veduto il parere del Consiglio di Stato in adunanza generale;

Sentito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato per gli affari dell'interno, presidente del Consiglio dei ministri;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico

È approvato il testo unico della legge comunale e provinciale annesso al presente decreto, visto, d'ordine Nostro, dal ministro proponente.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserito nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 21 maggio 1908

VITTORIO EMANUELE

GIOLITTI

Registrato alla Corte dei conti addì 16 giugno 1908

Reg. 43 Atti del Governo a f. 51. A. ARMELISASSO

Luogo del Sigillo. V. Il Guardasigilli ORLANDO

Omissis

CAPO III

Della Deputazione provinciale.

Art. 239

Testo unico, art. 222 e art. 3 legge il febbraio 1904, n. 35

Il Consiglio provinciale elegge nel proprio seno a maggioranza assoluta di voti, una Deputazione che si rinnova per intero Ogni quadriennio.

Elegge nel proprio seno, a maggioranza assoluta di voti, il presidente della Deputazione provinciale, il quale resta in carica durante il quadriennio.

Quelli che escono d'ufficio sono sempre rieleggibili.

Alla elezione della Deputazione provinciale è applicabile il disposto dell'articolo 130.

Il presidente della Deputazione provinciale presta giuramento, a' termini dell'articolo 146.

Omissis

Art. 271

Testo unico, art. 252, e art. 1 legge 11 febbraio 1904, n. 35

I consiglieri comunali e provinciali durano in funzione sei anni e si rinnovano per un terzo ogni biennio. I consiglieri scaduti sono sempre rieleggibili.

Nei primi due bienni dopo un'elezione generale la scadenza è determinata per sorteggio, e successivamente dall'anzianità.

Il terzo dei consiglieri da sorteggiare nei due primi bienni viene diminuito dal numero corrispondente ai posti vacanti per qualsiasi causa nel Consiglio.

Quando la scadenza è determinata dall'anzianità, il terzo da rinnovarsi viene accresciuto del numero corrispondente ai posti vacanti per qualsiasi causa nel Consiglio. In questo caso gli ultimi eletti surrogano coloro che sono usciti dal Consiglio prima dell'ordinaria scadenza e per quel tempo che questi sarebbero ancora rimasti in ufficio.

Nei Comuni dove il Consiglio è composto di 20, 40 od 80 membri, nei primi due bienni di ciascun sessennio ne sono surrogati 7, 14 e 27 rispettivamente.

Del pari nelle Provincie dove il Consiglio è composto di 20, 40 e 50, nei primi due bienni se ne sorteggiano rispettivamente 9, 14 e 17.

Nei Comuni divisi in frazioni la rinnovazione dei consiglieri comunali è fatta separatamente per ciascuna frazione.

Perdendosi la qualità di consigliere, si cessa dal far parte della Giunta e della Deputazione.

Art. 272

Testo unico, art. 253; art. 1, comma 1°,
e art. 2 legge 11 febbraio 1904, n. 35

Quando il Consiglio, per dimissioni o altra causa, abbia perduto i due terzi dei suoi membri, deve essere rinnovato per intero.

Durante il biennio si fa luogo ad elezioni suppletorie nei seguenti casi:

1° quando il Consiglio abbia per qualsiasi cagione perduto oltre un terzo dei suoi membri;

2° quando un mandamento od una frazione di Comune abbia perduto in tutto o anche per metà i consiglieri, rispettivamente assegnati.

Le elezioni suppletorie si fanno entro tre mesi dalle verificate vacanze, purché il rinnovamento generale o il rinnovamento parziale dei Consigli non abbia da compiersi entro un termine anitore di sei mesi.

Il mandato dei consiglieri eletti in questi casi cessa insieme a quello del Consiglio di cui fanno parte.

Omissis

Art. 335

Testo unico, art. 310

È data facoltà al governo del Re, sentito il Consiglio di Stato:

1° di delegare ai prefetti quelle facoltà ora attribuite alle amministrazioni centrali, le quali verranno indicate in un elenco da approvarsi per decreto reale;

2° di provvedere alla mutazione dei distretti delle provincie della Venezia e di Mantova in circondari, e alla sostituzione di sottoprefetti ai commissari distrettuali.

Visto, d'ordine di S. M.

Il ministro dell'interno

Presidente del Consiglio dei Ministri

GIOLITTI

Regio Decreto 30 dicembre 1923, N. 2839

Riforma della legge comunale e provinciale.

(Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del'8 gennaio 1924, n. 6)

VITTORIO EMANUELE III

Per grazia di Dio e volontà della nazione

RE D'ITALIA

In virtù della delegazione di poteri conferita al Nostro Governo con la legge 3 dicembre 1922, n. 1601;+Udito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per gli affari dell'intero e ad interim per gli affari esteri, Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto col Ministro delle finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Omissis

Art. 73

L'art. 230 della legge è abrogato e sostituito dal seguente:

«Ogni Provincia ha un consiglio, una deputazione e un presidente.

Deve inoltre avere un segretario ed un ufficio provinciale».

Art. 74

L'art 232 della legge è abrogato e sostituito dal seguente:

«Il Consiglio provinciale si compone: di 45 membri nelle Provincie che hanno un popolazione eccedente 600,000 abitanti; di 35 in quelle in cui la popolazione supera i 400,000 abitanti; di 30 in quelle la cui popolazione eccede i 200,000 abitanti; di 25 nelle altre Provincie».

Art. 83

L'art. 247 della legge è abrogato e sostituito dal seguente:

«I membri della Deputazione provinciale sono in numero di sei.

Saranno pure eletti due membri supplenti pe tener luogo dei membri ordinari assenti o legittimamente impediti».

Omissis

Art. 103

Dopo il 2° comma dell'art.323 della legge è inserito il seguente:

«Se il Consiglio è sciolto per una seconda volta nel periodo di 2 anni, il termine suddetto può essere prorogato fino ad un anno.

Lo scioglimento è ordinato per decreto Reale, il quale deve essere preceduto da una relazione contenente i motivi del provvedimento. La proroga del termine sovra stabilita è ordinata con decreto del Prefetto, nelle forme analoghe prescritte pei decreti Reali di scioglimento».

Omissis

Art. 105

Quando ricorrono motivi di urgente necessità il Prefetto può, in attesa del decreto Reale di sciogli-

mento, sospendere i Consigli comunali e provinciali, provvedendo per la provvisoria amministrazione a termini dell'art, 102.

La sospensione non può eccedere la durata di 2 mesi.

Art. 106

L'art. 324 della legge è abrogato e Sostituito dal seguente:

«In caso di scioglimento del Consiglio comunale, l'amministrazione è affidata ad un commissario straordinario.

In caso di scioglimento del Consiglio provinciale, l'amministrazione è affidata ad una Commissione straordinaria la cui composizione è stabilita di volta in volta.

Tanto il commissario che la Commissione straordinaria, sono nominati col decreto Reale di scioglimento, ed esercitano le funzioni che la legge conferisce al sindaco e alla Giunta municipale e al presidente e alla Deputazione provinciale».

Omissis

Art. 112

È abrogata qualsiasi disposizione contraria al presente decreto.

Il Governo del Re è autorizzato a riunire e coordinare in testo unico le disposizioni del presente decreto con quelle della legge comunale e provinciale, testo unico 4 febbraio 1915, n. 148, con le leggi successive che l'hanno modificata e con le altre leggi che vi abbiano attinenza per ragioni di materia.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserito nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 30 dicembre 1923

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI – DÈ STEFANI

Visto, il Guardasigilli: OVIGLIO

Registrato alla Corte dei conti, addì 7 gennaio 1924

Atti del Governo, registro 220, foglio 54 - -GRANATA

L. 27 dicembre 1928, n. 2962

(Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 7 gennaio 1929, n. 5)

Riforma dell'amministrazione provinciale.

VITTORIO EMANUELE III

Per grazia di Dio e per volontà della nazione

RE D'ITALIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue.

Art. 1.

L'amministrazione di ogni provincia è composta di un preside e di un rettorato provinciale, costituito dal preside e dai rettori.

Il preside è coadiuvato da un vice preside, che lo sostituisce in caso di assenza o di legittimo impedimento.

Art. 2.

Il preside e il vice preside sono nominati con decreto reale, su proposta del ministro per l'Interno. Ad essi sono applicabili le norme di ineleggibilità e incompatibilità stabilite nella legge comunale e provinciale, testo unico 4 febbraio 1915, n. 148, per i deputati provinciali, escluse quelle che stabiliscono l'ineleggibilità degli stipendiati dello Stato e la incompatibilità di deputato al parlamento e di deputato provinciale.

Il preside e il vice preside durano in carica quattro anni e possono essere sempre confermati. Possono essere revocati con decreto reale, su proposta del ministro per l'interno. Contro il provvedimento di revoca non è ammesso alcun gravame, né in sede amministrativa né in sede giurisdizionale.

L'ufficio di preside e di vice preside è gratuito.

In casi assolutamente eccezionali e compatibilmente con le condizioni finanziarie dell'ente, il ministro per l'interno può assegnare al preside e al vice preside un'indennità di carica, che grava sul bilancio della provincia.

Art. 3

I rettori sono nominati con decreto reale, su proposta del ministro per l'interno. Essi sono ordinari e supplenti.

I rettori ordinari sono in numero di otto nelle province la cui popolazione eccede i seicentomila abitanti; di sei in quelle di oltre trecentomila; di quattro nelle altre.

I rettori supplenti, destinati a tener luogo dei membri ordinari, assenti o legittimamente impediti, sono in numero di due per tutte le province.

Ai rettori, ordinari o supplenti, sono applicabili le norme di ineleggibilità e incompatibilità stabilite nella legge comunale e provinciale per i consiglieri provinciali, eccettuata quella relativa al requisito della iscrizione nelle liste elettorali. È altresì applicabile la norma prevista al n. 1 dell'art. 248 della legge stessa.

I rettori durano in carica quattro anni e possono essere sempre confermati.

L'ufficio di rettore è gratuito.

Art. 4

Il preside, il vice preside ed i rettori, prima di entrare in funzione, prestano, dinanzi al prefetto, il giuramento prescritto nell'art. 150 della legge comunale e provinciale.

Art. 5

I rettori che, senza giustificato motivo, non intervengono a tre riunioni consecutive, decadono dal loro ufficio.

La decadenza è dichiarata con decreto reale, su proposta del ministro per l'interno, previa contestazione dei motivi egli interessati.

Art. 6

Per gravi ragioni di carattere amministrativo o di ordine pubblico con decreto reale, su proposta del ministro per l'interno, può essere disposto lo scioglimento del rettorato provinciale e affidata l'amministrazione della provincia ad un commissario straordinario, che eserciterà le funzioni conferite dalla presente legge al preside e al rettorato provinciale.

Il termine entro il quale dovrà aver luogo la ricostituzione del rettorato, è stabilito nello stesso decreto di scioglimento. Tale termine, in ogni caso, non potrà superare la durata di un anno.

Contro i provvedimenti di cui al presente articolo non è ammesso alcun gravame, né in via amministrativa né in via giurisdizionale.

Art. 7

Il preside della provincia esercita le funzioni che la legge comunale e provinciale attribuisce al presidente della deputazione provinciale ed alla depurazione provinciale.

Il preside può affidare al vice preside speciali incarichi nell'amministrazione della provincia.

Art. 8

Il rettorato della provincia esercita le funzioni che la legge comunale e provinciale attribuisce al consiglio provinciale.

Art. 9

Le adunanze del rettorato provinciale non sono pubbliche. Per la validità di esse è necessario l'intervento di almeno la metà dei rettori.

Le deliberazioni del rettorato sono prese a maggioranza di voti: in caso di parità, prevale il voto del preside.

Art. 10

Alle deliberazioni del preside e del rettorato provinciale è applicabile il disposto dell'art. 128 della legge comunale e provinciale

Art. 11

Nulla è innovato alle funzioni di vigilanza e di tutela stabilite dalla legge comunale e provinciale per gli atti dell'amministrazione provinciale.

Disposizioni finali e transitorie.

Art. 12

Con decreto reale, su proposta del ministro per l'interno, verrà stabilita la data in cui dovranno cessare le attuali amministrazioni ordinarie e straordinarie delle provincie, per far luogo all'attuazione del nuovo ordinamento stabilito con la presente legge.

Art. 13

Sono abrogate le disposizioni della legge comunale e provinciale e di ogni altra legge contrarie o comunque incompatibili con quelle della presente legge.

Art. 14

Il governo del re è autorizzato:

a) ad emanare tutte le disposizioni, anche di ordine integrativo, necessarie per l'attuazione della presente legge, ed il relativo regolamento;

b) a coordinare e riunire in testo unico le disposizioni della presente legge con quelle della legge comunale e provinciale, delle leggi successive che l'hanno modificata e delle altre leggi che vi abbiano attinenza per ragione di materia, anche modificandone le disposizioni, per metterle in armonia con le norme e coi principi informatori della presente legge.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserita nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 27 dicembre 1928 – Anno VII

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI

Visto, Il Guardasigilli: ROCCO

Norme della Costituzione della Repubblica del 27 dicembre 1947
che in particolar modo interessano gli enti locali.

Costituzione della Repubblica italiana

PRINCIPI FONDAMENTALI

Omissis

Art. 5

La Repubblica, una e indivisibile, riconosce e promuove le autonomie locali; attua nei servizi che dipendono dallo Stato il più ampio decentramento amministrativo; adegua i principi ed i metodi della sua legislazione alle esigenze dell'autonomia e del decentramento.

Omissis

TITOLO V

LE REGIONI, LE PROVINCE, I COMUNI

Art. 114.

La Repubblica è costituita dai Comuni, dalle Province, dalle Città metropolitane, dalle Regioni e dallo Stato.

I Comuni, le Province, le Città metropolitane e le Regioni sono enti autonomi con propri statuti, poteri e funzioni secondo i principi fissati dalla Costituzione.

Roma è la capitale della Repubblica. La legge dello Stato disciplina il suo ordinamento.

Art. 115.

Abrogato dall'articolo 9, comma 2, della legge costituzionale 18 ottobre 2001 n. 3

Art. 116.

Il Friuli-Venezia Giulia, la Sardegna, la Sicilia, il Trentino-Alto Adige/Südtirol e la Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste dispongono di forme e condizioni particolari di autonomia, secondo i rispettivi statuti speciali adottati con legge costituzionale.

La Regione Trentino-Alto Adige/Südtirol è costituita dalle Province autonome di Trento e Bolzano.

Ulteriori forme e condizioni particolari di autonomia, concernenti le materie di cui al terzo comma dell'articolo 117 e le materie indicate dal secondo comma del medesimo articolo alle lettere l), limitatamente all'organizzazione della giustizia di pace, n) e s), possono essere attribuite ad altre Regioni, con legge dello Stato, su iniziativa della Regione interessata, sentiti gli enti locali, nel rispetto dei principi di cui all'articolo 119. La legge è approvata dalle Camere a maggioranza assoluta dei componenti, sulla base di intesa fra lo Stato e la Regione interessata.

Art. 117.

La potestà legislativa è esercitata dallo Stato e dalle Regioni nel rispetto della Costituzione, nonché dei vincoli derivanti dall'ordinamento comunitario e dagli obblighi internazionali.

Lo Stato ha legislazione esclusiva nelle seguenti materie:

a) politica estera e rapporti internazionali dello Stato; rapporti dello Stato con l'Unione europea; diritto-

- to di asilo e condizione giuridica dei cittadini di Stati non appartenenti all'Unione europea;
- b) immigrazione;
 - c) rapporti tra la Repubblica e le confessioni religiose;
 - d) difesa e Forze armate; sicurezza dello Stato; armi, munizioni ed esplosivi;
 - e) moneta, tutela del risparmio e mercati finanziari; tutela della concorrenza; sistema valutario; sistema tributario e contabile dello Stato; perequazione delle risorse finanziarie;
 - f) organi dello Stato e relative leggi elettorali; referendum statali; elezione del Parlamento europeo;
 - g) ordinamento e organizzazione amministrativa dello Stato e degli enti pubblici nazionali;
 - h) ordine pubblico e sicurezza, ad esclusione della polizia amministrativa locale;
 - i) cittadinanza, stato civile e anagrafi;
 - l) giurisdizione e norme processuali; ordinamento civile e penale; giustizia amministrativa;
 - m) determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali che devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale;
 - n) norme generali sull'istruzione;
 - o) previdenza sociale;
 - p) legislazione elettorale, organi di governo e funzioni fondamentali di Comuni, Province e Città metropolitane;
 - q) dogane, protezione dei confini nazionali e profilassi internazionale;
 - r) pesi, misure e determinazione del tempo; coordinamento informativo statistico e informatico dei dati dell'amministrazione statale, regionale e locale; opere dell'ingegno;
 - s) tutela dell'ambiente, dell'ecosistema e dei beni culturali. Sono materie di legislazione concorrente quelle relative a: rapporti internazionali e con l'Unione europea delle Regioni; commercio con l'estero; tutela e sicurezza del lavoro; istruzione, salva l'autonomia delle istituzioni scolastiche e con esclusione della istruzione e della formazione professionale; professioni; ricerca scientifica e tecnologica e sostegno all'innovazione per i settori produttivi; tutela della salute; alimentazione; ordinamento sportivo; protezione civile; governo del territorio; porti e aeroporti civili; grandi reti di trasporto e di navigazione; ordinamento della comunicazione; produzione, trasporto e distribuzione nazionale dell'energia; previdenza complementare e integrativa; armonizzazione dei bilanci pubblici e coordinamento della finanza pubblica e del sistema tributario; valorizzazione dei beni culturali e ambientali e promozione e organizzazione di attività culturali; casse di risparmio, casse rurali, aziende di credito a carattere regionale; enti di credito fondiario e agrario a carattere regionale. Nelle materie di legislazione concorrente spetta alle Regioni la potestà legislativa, salvo che per la determinazione dei principi fondamentali, riservata alla legislazione dello Stato.

Spetta alle Regioni la potestà legislativa in riferimento ad ogni materia non espressamente riservata alla legislazione dello Stato. Le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, nelle materie di loro competenza, partecipano alle decisioni dirette alla formazione degli atti normativi comunitari e provvedono all'attuazione e all'esecuzione degli accordi internazionali e degli atti dell'Unione europea, nel rispetto delle norme di procedura stabilite da legge dello Stato, che disciplina le modalità di esercizio del potere sostitutivo in caso di inadempienza.

La potestà regolamentare spetta allo Stato nelle materie di legislazione esclusiva, salva delega alle Regioni. La potestà regolamentare spetta alle Regioni in ogni altra materia. I Comuni, le Province e le Città metropolitane hanno potestà regolamentare in ordine alla disciplina dell'organizzazione e dello svolgimento delle funzioni loro attribuite.

Le leggi regionali rimuovono ogni ostacolo che impedisce la piena parità degli uomini e delle donne nella vita sociale, culturale ed economica e promuovono la parità di accesso tra donne e uomini alle cariche elettive.

La legge regionale ratifica le intese della Regione con altre Regioni per il migliore esercizio delle proprie funzioni, anche con individuazione di organi comuni.

Nelle materie di sua competenza la Regione può concludere accordi con Stati e intese con enti territoriali interni ad altro Stato, nei casi e con le forme disciplinati da leggi dello Stato.

Art. 118.

Le funzioni amministrative sono attribuite ai Comuni salvo che, per assicurarne l'esercizio unitario, siano conferite a Province, Città metropolitane, Regioni e Stato, sulla base dei principi di sussidiarietà, differenziazione ed adeguatezza.

I Comuni, le Province e le Città metropolitane sono titolari di funzioni amministrative proprie e di quelle conferite con legge statale o regionale, secondo le rispettive competenze.

La legge statale disciplina forme di coordinamento fra Stato e Regioni nelle materie di cui alle lettere b) e h) del secondo comma dell'articolo 117, e disciplina inoltre forme di intesa e coordinamento nella materia della tutela dei beni culturali.

Stato, Regioni, Città metropolitane, Province e Comuni favoriscono l'autonoma iniziativa dei cittadini, singoli e associati, per lo svolgimento di attività di interesse generale, sulla base del principio di sussidiarietà.

Art. 119.

I Comuni, le Province, le Città metropolitane e le Regioni hanno autonomia finanziaria di entrata e di spesa.

I Comuni, le Province, le Città metropolitane e le Regioni hanno risorse autonome. Stabiliscono e applicano tributi ed entrate propri, in armonia con la Costituzione e secondo i principi di coordinamento della finanza pubblica e del sistema tributario. Dispongono di compartecipazioni al gettito di tributi erariali riferibile al loro territorio.

La legge dello Stato istituisce un fondo perequativo, senza vincoli di destinazione, per i territori con minore capacità fiscale per abitante.

Le risorse derivanti dalle fonti di cui ai commi precedenti consentono ai Comuni, alle Province, alle Città metropolitane e alle Regioni di finanziare integralmente le funzioni pubbliche loro attribuite.

Per promuovere lo sviluppo economico, la coesione e la solidarietà sociale, per rimuovere gli squilibri economici e sociali, per favorire l'effettivo esercizio dei diritti della persona, o per provvedere a scopi diversi dal normale esercizio delle loro funzioni, lo Stato destina risorse aggiuntive ed effettua interventi speciali in favore di determinati Comuni, Province, Città metropolitane e Regioni.

I Comuni, le Province, le Città metropolitane e le Regioni hanno un proprio patrimonio, attribuito secondo i principi generali determinati dalla legge dello Stato. Possono ricorrere all'indebitamento solo per finanziare spese di investimento. È esclusa ogni garanzia dello Stato sui prestiti dagli stessi contratti.

Art. 120.

La Regione non può istituire dazi di importazione o esportazione o transito tra le Regioni, né adottare provvedimenti che ostacolino in qualsiasi modo la libera circolazione delle persone e delle cose tra le Regioni, né limitare l'esercizio del diritto al lavoro in qualunque parte del territorio nazionale.

Il Governo può sostituirsi a organi delle Regioni, delle Città metropolitane, delle Province e dei Comuni nel caso di mancato rispetto di norme e trattati internazionali o della normativa comunitaria oppure di pericolo grave per l'incolumità e la sicurezza pubblica, ovvero quando lo richiedono la tutela dell'unità giuridica o dell'unità economica e in particolare la tutela dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali, prescindendo dai confini territoriali dei governi locali. La legge definisce le procedure atte a garantire che i poteri sostitutivi siano esercitati nel rispetto del principio di sussidiarietà e del principio di leale collaborazione.

Art. 121.

Sono organi della Regione: il Consiglio regionale, la Giunta e il suo Presidente.

Il Consiglio regionale esercita le potestà legislative attribuite alla Regione e le altre funzioni conferitegli dalla Costituzione e dalle leggi.

Può fare proposte di legge alle Camere.

La Giunta regionale è l'organo esecutivo delle Regioni.

Il Presidente della Giunta rappresenta la Regione; dirige la politica della Giunta e ne è responsabile; promulga le leggi ed emana i regolamenti regionali; dirige le funzioni amministrative delegate dallo Stato alla Regione, conformandosi alle istruzioni del Governo della Repubblica.

Art. 122.

Il sistema di elezione e i casi di ineleggibilità e di incompatibilità del Presidente e degli altri componenti della Giunta regionale nonché dei consiglieri regionali sono disciplinati con legge della Regione nei limiti dei principi fondamentali stabiliti con legge della Repubblica, che stabilisce anche la durata degli organi elettivi.

Nessuno può appartenere contemporaneamente a un Consiglio o a una Giunta regionale e ad una delle Camere del Parlamento, ad un altro Consiglio o ad altra Giunta regionale, ovvero al Parlamento europeo.

Il Consiglio elegge tra i suoi componenti un Presidente e un ufficio di presidenza.

I consiglieri regionali non possono essere chiamati a rispondere delle opinioni espresse e dei voti dati nell'esercizio delle loro funzioni.

Il Presidente della Giunta regionale, salvo che lo statuto regionale disponga diversamente, è eletto a suffragio universale e diretto. Il Presidente eletto nomina e revoca i componenti della Giunta.

Art. 123.

Ciascuna Regione ha uno statuto che, in armonia con la Costituzione, ne determina la forma di governo e i principi fondamentali di organizzazione e funzionamento. Lo statuto regola l'esercizio del diritto di iniziativa e del referendum su leggi e provvedimenti amministrativi della Regione e la pubblicazione delle leggi e dei regolamenti regionali.

Lo statuto è approvato e modificato dal Consiglio regionale con legge approvata a maggioranza assoluta dei suoi componenti, con due deliberazioni successive adottate ad intervallo non minore di due mesi.

Per tale legge non è richiesta l'apposizione del visto da parte del Commissario del Governo. Il Governo della Repubblica può promuovere la questione di legittimità costituzionale sugli statuti regionali dinanzi alla Corte costituzionale entro trenta giorni dalla loro pubblicazione.

Lo statuto è sottoposto a referendum popolare qualora entro tre mesi dalla sua pubblicazione ne faccia richiesta un cinquantesimo degli elettori della Regione o un quinto dei componenti il Consiglio regionale. Lo statuto sottoposto a referendum non è promulgato se non è approvato dalla maggioranza dei voti validi.

In ogni Regione, lo statuto disciplina il Consiglio delle autonomie locali, quale organo di consultazione fra la Regione e gli enti locali.

Art. 124.

Abrogato dall'articolo 9, comma 2, della legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3.

Art. 125.

Nella Regione sono istituiti organi di giustizia amministrativa di primo grado, secondo l'ordinamento stabilito da legge della Repubblica. Possono istituirsi sezioni con sede diversa dal capoluogo della Regione.

Art. 126.

Con decreto motivato del Presidente della Repubblica sono disposti lo scioglimento del Consiglio regionale e la rimozione del Presidente della Giunta che abbiano compiuto atti contrari alla Costituzione o gravi violazioni di legge. Lo scioglimento e la rimozione possono altresì essere disposti per ragioni di sicurezza nazionale. Il decreto è adottato sentita una Commissione di deputati e senatori costituita, per le questioni regionali, nei modi stabiliti con legge della Repubblica.

Il Consiglio regionale può esprimere la sfiducia nei confronti del Presidente della Giunta mediante mozione motivata, sottoscritta da almeno un quinto dei suoi componenti e approvata per appello nominale a maggioranza assoluta dei componenti. La mozione non può essere messa in discussione prima di tre giorni dalla presentazione.

L'approvazione della mozione di sfiducia nei confronti del Presidente della Giunta eletto a suffragio universale e diretto, nonché la rimozione, l'impedimento permanente, la morte o le dimissioni volontarie dello stesso comportano le dimissioni della Giunta e lo scioglimento del Consiglio. In ogni caso i medesimi effetti conseguono alle dimissioni contestuali della maggioranza dei componenti il Consiglio.

Art. 127.

Il Governo, quando ritenga che una legge regionale ecceda la competenza della Regione, può promuovere la questione di legittimità costituzionale dinanzi alla Corte costituzionale entro sessanta giorni dalla sua pubblicazione.

La Regione, quando ritenga che una legge o un atto avente valore di legge dello Stato o di un'altra Regione leda la sua sfera di competenza, può promuovere la questione di legittimità costituzionale dinanzi alla Corte costituzionale entro sessanta giorni dalla pubblicazione della legge o dell'atto avente valore di legge.

Art. 128.

Abrogato dall'articolo 9, comma 2, della legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3.

Art. 129.

Abrogato dall'articolo 9, comma 2, della legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3.

Art. 130.

Abrogato dall'articolo 9, comma 2, della legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3.

Art. 131.

Sono costituite le seguenti Regioni:

Piemonte;
Valle d'Aosta;
Lombardia;
Trentino-Alto Adige;
Veneto;
Friuli-Venezia Giulia;
Liguria;
Emilia-Romagna;
Toscana;
Umbria;
Marche;
Lazio;

Abruzzi;
Molise;
Campania;
Puglia;
Basilicata;
Calabria;
Sicilia;
Sardegna.

Art. 132.

Si può con legge costituzionale, sentiti i Consigli regionali, disporre la fusione di Regioni esistenti o la creazione di nuove Regioni con un minimo di un milione d'abitanti, quando ne facciano richiesta tanti Consigli comunali che rappresentino almeno un terzo delle popolazioni interessate, e la proposta sia approvata con referendum dalla maggioranza delle popolazioni stesse.

Si può, con l'approvazione della maggioranza delle popolazioni della Provincia o delle Province interessate e del Comune o dei Comuni interessati espressa mediante referendum e con legge della Repubblica, sentiti i Consigli regionali, consentire che Province e Comuni, che ne facciano richiesta, siano staccati da una Regione ed aggregati ad un'altra.

Art. 133.

Il mutamento delle circoscrizioni provinciali e la istituzione di nuove Province nell'ambito d'una Regione sono stabiliti con leggi della Repubblica, su iniziative dei Comuni, sentita la stessa Regione.

La Regione, sentite le popolazioni interessate, può con sue leggi istituire nel proprio territorio nuovi Comuni e modificare le loro circoscrizioni e denominazioni.

Legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3

“Modifiche al titolo V della parte seconda della Costituzione”

(Pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 248 del 24 ottobre 2001)

Art. 1.

1. L'articolo 114 della Costituzione è sostituito dal seguente:

“Art. 114. - La Repubblica è costituita dai Comuni, dalle Province, dalle Città metropolitane, dalle Regioni e dallo Stato.

I Comuni, le Province, le Città metropolitane e le Regioni sono enti autonomi con propri statuti, poteri e funzioni secondo i principi fissati dalla Costituzione.

Roma è la capitale della Repubblica. La legge dello Stato disciplina il suo ordinamento”.

Art. 2.

1. L'articolo 116 della Costituzione è sostituito dal seguente:

“Art. 116. - Il Friuli Venezia Giulia, la Sardegna, la Sicilia, il Trentino-Alto Adige/Südtirol e la Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste dispongono di forme e condizioni particolari di autonomia, secondo i rispettivi statuti speciali adottati con legge costituzionale.

La Regione Trentino-Alto Adige/Südtirol è costituita dalle Province autonome di Trento e di Bolzano.

Ulteriori forme e condizioni particolari di autonomia, concernenti le materie di cui al terzo comma dell'articolo 117 e le materie indicate dal secondo comma del medesimo articolo alle lettere l), limitatamente all'organizzazione della giustizia di pace, n) e s), possono essere attribuite ad altre Regioni, con legge dello Stato, su iniziativa della Regione interessata, sentiti gli enti locali, nel rispetto dei principi di cui all'articolo 119. La legge è approvata dalle Camere a maggioranza assoluta dei componenti, sulla base di intesa fra lo Stato e la Regione interessata”.

Art. 3.

1. L'articolo 117 della Costituzione è sostituito dal seguente:

“Art. 117. - La potestà legislativa è esercitata dallo Stato e dalle Regioni nel rispetto della Costituzione, nonché dei vincoli derivanti dall'ordinamento comunitario e dagli obblighi internazionali.

Lo Stato ha legislazione esclusiva nelle seguenti materie:

- a) politica estera e rapporti internazionali dello Stato; rapporti dello Stato con l'Unione europea; diritto di asilo e condizione giuridica dei cittadini di Stati non appartenenti all'Unione europea;
- b) immigrazione;
- c) rapporti tra la Repubblica e le confessioni religiose;
- d) difesa e Forze armate; sicurezza dello Stato; armi, munizioni ed esplosivi;
- e) moneta, tutela del risparmio e mercati finanziari; tutela della concorrenza; sistema valutario; sistema tributario e contabile dello Stato; perequazione delle risorse finanziarie;
- f) organi dello Stato e relative leggi elettorali; referendum statali; elezione del Parlamento europeo;
- g) ordinamento e organizzazione amministrativa dello Stato e degli enti pubblici nazionali;
- h) ordine pubblico e sicurezza, ad esclusione della polizia amministrativa locale;
- i) cittadinanza, stato civile e anagrafi;
- l) giurisdizione e norme processuali; ordinamento civile e penale; giustizia amministrativa;
- m) determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali che devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale;
- n) norme generali sull'istruzione;

- o) previdenza sociale;
- p) legislazione elettorale, organi di governo e funzioni fondamentali di Comuni, Province e Città metropolitane;
- q) dogane, protezione dei confini nazionali e profilassi internazionale;
- r) pesi, misure e determinazione del tempo; coordinamento informativo statistico e informatico dei dati dell'amministrazione statale, regionale e locale; opere dell'ingegno;
- s) tutela dell'ambiente, dell'ecosistema e dei beni culturali.

Sono materie di legislazione concorrente quelle relative a: rapporti internazionali e con l'Unione europea delle Regioni; commercio con l'estero; tutela e sicurezza del lavoro; istruzione, salva l'autonomia delle istituzioni scolastiche e con esclusione della istruzione e della formazione professionale; professioni; ricerca scientifica e tecnologica e sostegno all'innovazione per i settori produttivi; tutela della salute; alimentazione; ordinamento sportivo; protezione civile; governo del territorio; porti e aeroporti civili; grandi reti di trasporto e di navigazione; ordinamento della comunicazione; produzione, trasporto e distribuzione nazionale dell'energia; previdenza complementare e integrativa; armonizzazione dei bilanci pubblici e coordinamento della finanza pubblica e del sistema tributario; valorizzazione dei beni culturali e ambientali e promozione e organizzazione di attività culturali; casse di risparmio, casse rurali, aziende di credito a carattere regionale; enti di credito fondiario e agrario a carattere regionale. Nelle materie di legislazione concorrente spetta alle Regioni la potestà legislativa, salvo che per la determinazione dei principi fondamentali, riservata alla legislazione dello Stato.

Spetta alle Regioni la potestà legislativa in riferimento ad ogni materia non espressamente riservata alla legislazione dello Stato.

Le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, nelle materie di loro competenza, partecipano alle decisioni dirette alla formazione degli atti normativi comunitari e provvedono all'attuazione e all'esecuzione degli accordi internazionali e degli atti dell'Unione europea, nel rispetto delle norme di procedura stabilite da legge dello Stato, che disciplina le modalità di esercizio del potere sostitutivo in caso di inadempienza.

La potestà regolamentare spetta allo Stato nelle materie di legislazione esclusiva, salva delega alle Regioni. La potestà regolamentare spetta alle Regioni in ogni altra materia. I Comuni, le Province e le Città metropolitane hanno potestà regolamentare in ordine alla disciplina dell'organizzazione e dello svolgimento delle funzioni loro attribuite.

Le leggi regionali rimuovono ogni ostacolo che impedisce la piena parità degli uomini e delle donne nella vita sociale, culturale ed economica e promuovono la parità di accesso tra donne e uomini alle cariche elettive.

La legge regionale ratifica le intese della Regione con altre Regioni per il migliore esercizio delle proprie funzioni, anche con individuazione di organi comuni.

Nelle materie di sua competenza la Regione può concludere accordi con Stati e intese con enti territoriali interni ad altro Stato, nei casi e con le forme disciplinati da leggi dello Stato".

Art. 4.

1. L'articolo 118 della Costituzione è sostituito dal seguente:

"Art. 118. Le funzioni amministrative sono attribuite ai Comuni salvo che, per assicurarne l'esercizio unitario, siano conferite a Province, Città metropolitane, Regioni e Stato, sulla base dei principi di sussidiarietà, differenziazione ed adeguatezza.

I Comuni, le Province e le Città metropolitane sono titolari di funzioni amministrative proprie e di quelle conferite con legge statale o regionale, secondo le rispettive competenze.

La legge statale disciplina forme di coordinamento fra Stato e Regioni nelle materie di cui alle lettere b) e h) del secondo comma dell'articolo 117, e disciplina inoltre forme di intesa e coordinamento nella materia della tutela dei beni culturali.

Stato, Regioni, Città metropolitane, Province e Comuni favoriscono l'autonoma iniziativa dei cittadini, singoli e associati, per lo svolgimento di attività di interesse generale, sulla base del principio di sussidiarietà".

Art. 5.

1. L'articolo 119 della Costituzione è sostituito dal seguente:

"Art. 119. - I Comuni, le Province, le Città metropolitane e le Regioni hanno autonomia finanziaria di entrata e di spesa.

I Comuni, le Province, le Città metropolitane e le Regioni hanno risorse autonome. Stabiliscono e applicano tributi ed entrate propri, in armonia con la Costituzione e secondo i principi di coordinamento della finanza pubblica e del sistema tributario. Dispongono di compartecipazioni al gettito di tributi erariali riferibile al loro territorio.

La legge dello Stato istituisce un fondo perequativo, senza vincoli di destinazione, per i territori con minore capacità fiscale per abitante.

Le risorse derivanti dalle fonti di cui ai commi precedenti consentono ai Comuni, alle Province, alle Città metropolitane e alle Regioni di finanziare integralmente le funzioni pubbliche loro attribuite.

Per promuovere lo sviluppo economico, la coesione e la solidarietà sociale, per rimuovere gli squilibri economici e sociali, per favorire l'effettivo esercizio dei diritti della persona, o per provvedere a scopi diversi dal normale esercizio delle loro funzioni, lo Stato destina risorse aggiuntive ed effettua interventi speciali in favore di determinati Comuni, Province, Città metropolitane e Regioni.

I Comuni, le Province, le Città metropolitane e le Regioni hanno un proprio patrimonio, attribuito secondo i principi generali determinati dalla legge dello Stato. Possono ricorrere all'indebitamento solo per finanziare spese di investimento. È esclusa ogni garanzia dello Stato sui prestiti dagli stessi contratti".

Art. 6.

1. L'articolo 120 della Costituzione è sostituito dal seguente:

"Art. 120. - La Regione non può istituire dazi di importazione o esportazione o transito tra le Regioni, né adottare provvedimenti che ostacolino in qualsiasi modo la libera circolazione delle persone e delle cose tra le Regioni, né limitare l'esercizio del diritto al lavoro in qualunque parte del territorio nazionale.

Il Governo può sostituirsi a organi delle Regioni, delle Città metropolitane, delle Province e dei Comuni nel caso di mancato rispetto di norme e trattati internazionali o della normativa comunitaria oppure di pericolo grave per l'incolumità e la sicurezza pubblica, ovvero quando lo richiedono la tutela dell'unità giuridica o dell'unità economica e in particolare la tutela dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali, prescindendo dai confini territoriali dei governi locali. La legge definisce le procedure atte a garantire che i poteri sostitutivi siano esercitati nel rispetto del principio di sussidiarietà e del principio di leale collaborazione".

Art. 7.

1. All'articolo 123 della Costituzione è aggiunto, in fine, il seguente comma:

"In ogni Regione, lo statuto disciplina il Consiglio delle autonomie locali, quale organo di consultazione fra la Regione e gli enti locali".

Art. 8.

1. L'articolo 127 della Costituzione è sostituito dal seguente:

"Art. 127. - Il Governo, quando ritenga che una legge regionale ecceda la competenza della Regione, può promuovere la questione di legittimità costituzionale dinanzi alla Corte costituzionale entro sessanta giorni dalla sua pubblicazione.

La Regione, quando ritenga che una legge o un atto avente valore di legge dello Stato o di un'altra Regione leda la sua sfera di competenza, può promuovere la questione di legittimità costituzionale dinanzi alla Corte costituzionale entro sessanta giorni dalla pubblicazione della legge o dell'atto avente valore di legge".

Art. 9.

1. Al secondo comma dell'articolo 132 della Costituzione, dopo le parole: "Si può, con" sono inserite le seguenti: "l'approvazione della maggioranza delle popolazioni della Provincia o delle Province interessate e del Comune o dei Comuni interessati espressa mediante".

2. L'articolo 115, l'articolo 124, il primo comma dell'articolo 125, l'articolo 128, l'articolo 129 e l'articolo 130 della Costituzione sono abrogati.

Art. 10.

1. Sino all'adeguamento dei rispettivi statuti, le disposizioni della presente legge costituzionale si applicano anche alle Regioni a statuto speciale ed alle province autonome di Trento e di Bolzano per le parti in cui prevedono forme di autonomia più ampie rispetto a quelle già attribuite.

Art. 11.

1. Sino alla revisione delle norme del titolo I della parte seconda della Costituzione, i regolamenti della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica possono prevedere la partecipazione di rappresentanti delle Regioni, delle Province autonome e degli enti locali alla Commissione parlamentare per le questioni regionali.

2. Quando un progetto di legge riguardante le materie di cui al terzo comma dell'articolo 117 e all'articolo 119 della Costituzione contenga disposizioni sulle quali la Commissione parlamentare per le questioni regionali, integrata ai sensi del comma 1, abbia espresso parere contrario o parere favorevole condizionato all'introduzione di modificazioni specificamente formulate, e la Commissione che ha svolto l'esame in sede referente non vi si sia adeguata, sulle corrispondenti parti del progetto di legge l'Assemblea delibera a maggioranza assoluta dei suoi componenti.

I cd rom degli Atti del Consiglio provinciale 1860-1960

INDICE VOLUMI DIGITALIZZATI 1860-1960

EDIZIONE

Amministrazione Provinciale di Brescia

REDAZIONE

B.G.C. ARCHIVI

Loc. Faustarella, 25015 Desenzano d/G (BS)

Tel. 030.9127255 - bgc-archivi@libero.it

Revisione e Informatizzazione

PLATEO Software House

Via Martiri della Libertà, 27 - 25100 Rodengo Saiano (Bs)

Tel. 030.6810761 - plateo@plateo.it

Indice di consultazione - Istruzioni ed informazioni

DISCO 1

1860: Parte I: 1-24, Parte II: 1-27, 28-68

1861: I-XXXIII, 1-57, 58-105, 106-145, 146-179, 180-224

1862: Parte I: 1-XLIV, Parte II: 1-50, 51-94, 95-145, 146-200, 201-212

1863: 1-33, 34-89, 89-128, 129-163, 164-190

1864: 1-50, 51-95, 88-154, 155-173, 174-207, 208-246

1865: 1-35, 36-79, 80-129, 130-163, 164-204

1866: 1-34, 35-81, 82-117, 118-147, ???

1867: 1-47, 48-73, 74-111, 112-164, 165-179, 180-225

1868: 1-32, 33-85, 86-135, 136-188, 189-228

1869: 1-45, 46-97, 98-142, 143-190, 191-223, 230

1870: 1-64, 65-127, 128-173, 174-215

1871: 1-44, 45-89, 90-134, 135-171, 172-207

1872: Parte I: 1-32, Parte II: 33-76, 77-90 + I-XXX, 121-144

1873: 1-37, 38-73, 74-117, 118-162, 163-201, 202-227
1874: 1-37, 38-90, 91-135, 136-183, 184-217
1875: 1-51, 52-101, 102-157, 158-207, 208-262
1876: 1-45, , 94-141, 142-189, 190-223
1877: 1-53, 54-108, 109-151, 152-201, 202-227
1878: Parte I: 1-45, Parte II: 1-93, 94-147, 148-203, 204-247
1879: 1-47, 48-97, 98-158, 159-214, 215-261, 262-323, 324-374, 375-421, 422-480
1880: 1-49, 50-106, 107-165, 166-227, 228-286
1881: , 1-63, 63-120, 121-181, 182-234, 235-294, 295-355
1882: 1-63, 64-125, 126-185, 186-244
1883: 1-61, 62-121, 122-183, 184-240, 241- 301, 302-347, 348-409, 410-437
1884: 1-61, 62-122, 123-187, 188-249, 250-289
1885: 1-53, 54-119, 120-185, 186-247, 248-297
1886: 1-59, 60-115, 116-173, 174-228, 229-289, 290-363
1887: 1-57, 58-118, 119-177, 178-235, 236-291
1888: 1-63, 64-121, 122-171, 172-234, 235-303, 304-372
1889: 1-65, 66-114, 115-181, 182-191 + I-LV, LVI-CXIII, 190-243, 244-273
1890: 1-60, 61-117, 118-167, 168-220, I-LIX, LX-LXXXI + 221-263, 264-334
1891: 1-71, 72-137, I-LXVII, LXIX-LXXXIX + 138-183, 184-247, 248-307, 308-378
1892: Parte I: 1-68, 69-112 Parte II: 1-21, 22-48 + I-LV, LVI-LXXXV + 49-90, 91-151
1893: Parte I: 1-60, 61-116, Parte II: 1-43, I-LV, 44-99 + LVI-LXXXI, 100-169
1894: 1-70, 71-88 Allegati: 1-35, 36-67 + I-XLIII, XLIV-LXXI + 141-171, 172-251
1895: Parte I: 1-85, Parte II: 1-57, 58-93 + I-XLIX, L-LXXIX + 95-121, 122-177

DISCO 2

1896: Parte I: 1-80, 81-135, Parte II: 1-60, 61-134, 135-141 + I-LIII, LIV-LXI + 145-193, 194-261
1897: Parte I: 1-45, 46-115, Parte II: 1-58, 59-135, 136-143 + I-LXIII, 144-191, 192-259
1898: Parte I: 1-64, Parte II: 1-63, 64-71 + I-LIX, 72-134, 136-195
1899: Parte I: 1-59, 60-95, Parte II: 1-52, I-LXIII, 53-115, 116/203
1900: Parte I: 1-65, Parte II: 1-62, 63-131, 132-144 + II-LXIII, 145-223, 224-269
1901: Parte I: 1-75, Parte II: 1-73, 74-96 + I-XLV, XLVI-LXXI + 97-137, 138-217
1902: I-XX + 1-60, 61-120, 121-177, 178-247, 248-317, 318-403
1903: 1-35, 36-142, 143-203, 204-273, 274-337, 338-374, 375-453, 454-520
1904: 1-73, 74-135, 136-214, 215-288, 289-365, 366-413, 414-470, 471-556, 557-631, 632-691, 692-747
1905: 1-65, 66-125, 126-174, 175-212, 213-295, 296-382, 383-437, 438-489
1906: 1-85, 86-151, 152-198, 199-253, 254-291, 292-369, 370-427, 428-469, 470-525, 526-600
1907: 1-81, 82-135, 136-177, 178-231, 232-323, 324-387, 388-465, 466-533, 534-589

1908: 1-78, 79-135, 136-207, 208-253, 254-311, 312-390, 391-431
1909: 1-69, 70-125, 126-193, 194-265, 266-325, 326-387, 388-453, 454-533, 534-583, 584-622, 623-683, 684-723, 724-784
1910: 1-65, 66-130, 131-179, 180-243, 244-313, 314-355, 356-439, 440-511, 512-593, 594-667
1911: 1-79, 80-143, 144-204, 205-279, 280-357, 358-411, 412-487, 488-557, 558-606
1912: 1-73, 74-149, 150-213, 214-263, 264-331, 332-399, 400-477, 478-551, 552-605
1913: 1-87, 88-150, 151-207, 208/282, 283-355, 356/428, 429-503, 504-576, 577-639, 640-678
1914: 1-81, 82-155, 156-230, 231-319, 320-399, 400-484, 485-548, 549-621
1915: 1-60, 61-134, 135-193, 194-272, 273-353, 354-433, 434-483, 484-521
1916: 1-81, 82-123, 124-180, 181-254, ...

DISCO 3

1916: ... 255-329, 330-415, 416-484
1917: 1-77, 78-135, 136-211, 212-281, 282-314
1918: 1-81, 82-156, 157-230, 231-291, 292-338
1919-20: 1-49, 50-108, 109-182, 183-255, 256-341, 342-386, 387-470, 471-507, 508-583, 584-636, 637-674
1921: 1-81, 82-141, 142-203, 204-263, 264-349, 350-409, 410-493, 494-537
1922: I-XXVIII, 1-63, 64-110, 111-193, 194-275, 276-328, 329-376, 377-439, 440-505, 506-573, 574-663, 664-727, 728-770
1923: I-XXXIII + 1-45, 46-119, 120-185, 186-208
1924: I-XXXVIII, 1-73, 74-153, 154-217, 218-273, 274-361, 362-399, 400-455, 456-541, 542-599, 600-673, 674-711, 712-747
1925: 1-78, 79-151, 152-213, 214-279, 280-319, 320-375, 376-451, 452-487
1926: 1-67, 68-143, 144-213, 214-301, 302-369
1927: 1-71, 72-147, 148-219, 220-265, 266-327, 328-356, 357-429, 430-472, 473-501
1928: 1-67, 68-123, 124-181, 182-247, 248-309, 310-385, 386-452, 453-477
1929: 1-59, 60-130, 131-176, 177-235, 236-307, 308-359, 360-409, 410-455, 456-483
1930: 1-75, 76-158, 159-217, 218-293, 294-361, 362-419, 420-513, 514-537
1931: 1-61, 62-121, 122-203, 204-273, 274-343, 344-413, 414-484, 485-507
1932: 1-63, 64-115, 116-179, 180-249, 250-319, 320-379, 380-451, 452-500, ???-523
1933: 1-67, 68-109, 110-167, 168-223, 224-312, 313-380, 381-451, 452-500, 501-521
1934: Atti: 1-79, 80-145, 146-232, 233-271, Consuntivo 1933: 1-87, 88-124, Previsione 1935: 1-77, 78-138
1935: Atti: 1-79, 80-131, 132-177, 178-239, 240-268, Consuntivo 1934: 1-61, 62-122, Previsione 1936: 1-77, 78-138
1936: Atti: 1-79, 80-155, 156-222, 223-281, Consuntivo 1935: 1-61, 62-123, Previsione 1937: 1-71, 72-138
1937: Consuntivo 1936: 1-61, 62-123, Atti: 1-76, 77-142, 143-223, 224-283, 284-311, Previsione 1938: 1-71, 72-138
1938: Atti: 1-88, 89-147, 148-216, 217-297, Consuntivo 1937: 1-61, 62-123, Previsione 1939: 1-71, 72-138
1939: Atti: 1-81, 82-151, 152-229, 230-303
1940: Atti: 1-63, 64-120, ...

DISCO 4

- 1940:** ... 121-189, 190-263, Consuntivo 1939: 1-61, 62-125, Previsione 1941: 1-71, 72-138
- 1941:** Atti: 1-63, 64-122, 123-195, 196-237
- 1942:** Atti: 1-60, 61-117, 118-176, Consuntivo 1941: 1-61, 62-127, Previsione 1943: 1-71, 72-139
- 1943:** Atti: 1-47, 48-113, 114-183, Consuntivo 1942: 1-61, 62-123, Previsione 1944: 1-71, 72-138
- 1944:** Atti: 1-71, 72-143, Previsione 1945: 1-71, 72-138
- 1945:** 1-79, 80-159
- 1946:** 1-71, 72-127, 128-195, 196-254
- 1947:** 1-85, 86-169, 170-247, 248-331
- 1948:** 1-59, 60-127, 128-198, 199-261
- 1949:** 1-64, 65-131, 132-203, 204-242
- 1950:** 1-70, 71-131, 132-200, 201-266
- 1951:** Atti: 1-74, 75-134, 135-207, 208-285, 286-367, 368-422, 423-456, Previsione 1952: I-XIX + 1-31, 32-85, 87-153
- 1952:** Atti: 1-85, 86-161, 162-209, 210-259, 260-308, 309-355, 356-405, 406-455, 456-493, Previsione 1953: I-XV + 1-41, 42-97, 98-152
- 1953:** Atti: 1-49, 50-105, 106-161, 162-225, 226-297, 298-374, 375-450, 451-487, Previsione 1954: I-XV + 1-41, 42-101, 102-155
- 1954:** Atti: 1-71, 72-119, 120-195, 196-247, 248-292, 293-354, 355-414, 415-450, Previsione 1955: I-XV + 1-71, 72-152
- 1955:** Atti: 1-73, 74-149, 150-201, 202-284, 285-324, 325-365, 366-453, 454-514, 515-551, Consuntivo 1954: 1-63, 64-123, 124-179, Previsione 1956: 1-51, 52-99, 100-152
- 1956:** Atti: 1-71, 72-142, 143-205, 206-275, 276-360, 361-421, 422-483, 484-538, 539-594, 595-635, Consuntivo 1955: 1-45, 46-103, 104-180, Previsione 1957: 1-73, 74-154
- 1957:** Atti: 1-53, 54-105, 106-169, 170-227, 228-293, 294-353, 354-400, 401-462, 463-519, 520-558, Consuntivo 1956: 1-57, 58-119, 120-180, Previsione 1958: 1-27, 28-93, 94-154
- 1958:** Atti: 1-57, 58-113, 114-164, 165-221, 222-309, 310-392, 393-452, 453-485, Consuntivo 1957: 1-63, 64-133, 134-179, Previsione 1959: 1-33, 34-87, 88-156
- 1959:** Atti: 1-48, 49-102, 103-187, 188-272, 273-334, 335-390, 391-430, 431-489, 490-558, 559-601, Consuntivo 1958: 1-57, 58-119, 120-180, Previsione 1960: I-XXXV + 1-29, 30-95, 96-166
- 1960:** Atti: 1-53, 54-106, 107-163, 164-224, 225-287, 288-355, 356-390, Consuntivo 1959: 1-83, 84-147, 148-180

DISCO 5

Mappa della Provincia di Brescia allegata al volume 1959: Mappa-BS,

Istruzioni particolari per l'utilizzo del Disco 5:

per una migliore consultazione dei documenti in formato MS Word si consiglia di visualizzare gli stessi in modalità *Layout di Lettura* (attivabile dal menu *Visualizza*), e di attivare la modalità *Mappa documento* (attivabile dal menu *Visualizza*).

Indice degli Atti della Provincia di Brescia 1860-1904:

- Formato MS Word 97: [Indice_1860-1904.doc](#)
- Formato Tif: 1-79, 81-164, 165-239, 241-298, 299-325,

Indice degli Atti della Provincia di Brescia 1905-1914:

- Formato MS Word 97: [Indice_1905-1914.doc](#)
- Formato Tif: 1-54, 55-107, 109-157, 159-208, 209-268, 269-309

Indici dei singoli volumi: 1860-61, 1862, 1863, 1864, 1865, 1866, 1867, 1868, 1869, 1870, 1871, 1872, 1873, 1874, 1875, 1876, 1877, 1878, 1879, 1880, 1881, 1882, 1883, 1884, 1885, 1886, 1887, 1888, 1889, 1890, 1891, 1892, 1893, 1894, 1895, 1896, 1897, 1898, 1899, 1900, 1901, 1902, 1903, 1904, 1905, 1906, 1907, 1908, 1909, 1910, 1911, 1912, 1913, 1914, 1915, 1916, 1917, 1918, 1919-20, 1921, 1922, 1923, 1924, 1925, 1926, 1927, 1928, 1929, 1930, 1931, 1932, 1933, 1934, 1935, 1936, 1937, 1938, 1939, 1940, 1941, 1942, 1943, 1944, 1945, 1946, 1947, 1948, 1949, 1950, 1951, 1952, 1953, 1954, 1955, 1956, 1957, 1958, 1959, 1960.

Istruzioni ed informazioni - *Indice di consultazione***ISTRUZIONI per la consultazione**

L'opera è organizzata in 5 CD-ROM. In ogni Disco è presente un file con nome `-index.htm-`, avviando il quale è possibile consultare l'intera raccolta di volumi.

Se si è ad esempio inserito il Disco 1 e si volesse consultare un volume del Disco 2, allora, senza chiudere l'indice di consultazione, estrarre il Disco 1 ed inserire il Disco 2, dopodiché fare click sul link desiderato. Se il sistema operativo è tale per cui all'estrazione del Disco viene anche chiuso l'`index.htm`, allora è necessario aprire l'omologo `index.htm` dal disco che si vuole consultare.

Come creare l'icona di consultazione sul Desktop di windows

Copiare la cartella `-ATTI Provincia BS-` presente nel Disco 5 sul Desktop.

In tale cartella vi sono i file di consultazione a partire da disco fisso.

I documenti resteranno comunque sui CD-ROM.

Se l'unità del CD-ROM Driver fosse diversa da D:, aprire il file `index.htm` presente in detta cartella sul desktop e modificare la linea di codice

```
<BASE HREF="D:/">
```

sostituendo D: con la lettera corretta (es. E:)

sono stati comunque predisposti file di indice per periferiche d: - e: - f: - g: - h: - i:

In caso di difficoltà contattare plateo@plateo.it

Bibliografia

- A. AQUARONE. *Accentramento e prefetti nei primi anni dell'Unità*, poi riedito insieme ad altri scritti in *Alla ricerca dell'Italia liberale*, Napoli, Guida, 1972.
- A. AQUARONE. *L'organizzazione dello Stato totalitario*, Torino, Einaudi, 1965.
- G. AMENDOLA. *La Provincia e l'Amministrazione provinciale*, Roma, Athenaeum, 1915.
- Gli apparati statali dell'Unità al Fascismo*, a cura di I. Zanni Rosiello, Bologna, Il mulino, 1976.
- P.L. BALLINI. *Le elezioni nella storia d'Italia dall'Unità al fascismo. Profilo storico-statistico*, Bologna, Il Mulino, 1988.
- Camera dei Deputati. Segretariato generale. *Le inchieste parlamentari e governative sul problema della burocrazia nel primo dopoguerra italiano*, a cura dell'Istituto per la scienza dell'amministrazione pubblica, Roma, Camera dei Deputati, 1969.
- P. CASULA. *I prefetti nell'ordinamento italiano. Aspetti storici e tipologici*, Milano, Isap-Giuffrè, 1972.
- G. CIANFEROTTI. *Storia della letteratura amministrativistica italiana. I. Dall'Unità alla fine dell'Ottocento. Autonomie locali, amministrazione e costituzione*, Milano, Giuffrè, 1998.
- G. DE CESARE. *La formazione dello Stato unitario (1860-1871)*, Milano, Giuffrè, 1978.
- Enciclopedia Bresciana*, Brescia, La voce del popolo, 1974- .
- R. C. FRIED. *Il Prefetto in Italia*, Milano, Giuffrè, 1984.
- R. GHEPARDI. *Le autonomie locali nel liberismo italiano (1861-1900)*, Milano, Giuffrè-Isap, 1994.
- GHISALBERTI C. *Storia costituzionale d'Italia 1848-1948*, Laterza, Bari, 1987.
- Istituzioni società stato. Scritti di politica e di storia di Roberto Ruffilli*, a cura di G. Nobili Schiera, vol.I, *Il ruolo delle istituzioni amministrative nella formazione dello Stato in Italia*, a cura di M. S. Piretti, Bologna, Il Mulino, 1989.
- R. MALINVERNO. *Provincia (diritto vigente)*, in *Novissimo digesto italiano*, vol. XIV, Torino, Utet, 1967.
- G. MELIS. *La burocrazia*, Bologna, Il Mulino, 1998.
- G. MELIS. *Storia dell'amministrazione italiana (1861-1993)*, Bologna, Il Mulino, 1996.
- V. PACIFICI, *La Provincia nel Regno d'Italia*, Roma, Gruppo editoriale internazionale. Istituto per la storia del Risorgimento italiano, 1995.
- C. PAVONE. *Amministrazione centrale e amministrazione periferica. Da Rattazzi e Ricasoli (1859-1866)*, Milano, Giuffrè, 1964.
- A. PETRACCHI. *Le origini dell'ordinamento comunale e provinciale italiano. Storia della legislazione piemontese sugli enti locali dalla fine dell'antico regime al chiudersi dell'età cavouriana*, Venezia, Neri Pozza, 1962.

- M. S. PIRETTI. *Le elezioni politiche in Italia dal 1848 ad oggi*, Roma-Bari, Laterza, 1995.
- A PORRO. *Il prefetto e l'amministrazione periferica in Italia. Dall'intendente subalpino al prefetto italiano (1842-1871)*, Milano, Isap-Giuffrè, 1972.
- Primo trattato completo di diritto amministrativo italiano* a cura di V. E. Orlando, Milano, Società editrice libraria, 1935.
- Le province*, a cura di A. Amorth, Venezia, Neri Pozza, 1968.
- Voce *Provincia* scritta da R. Vuoli per il *Dizionario di politica*, Roma, Istituto dell'Enciclopedia Italiana-Pnf, 1942, III, pp. 571-73.
- La Provincia di Firenze e i suoi amministratori dal 1860 ad oggi*, a cura di S. Merendoni e G. Mugnaini. Firenze Olschki, 1996.
- E. RAGIONIERI. *Politica e amministrazione nella storia dell'Italia unita*, Bari, Laterza, 1967.
- Regione Lombardia, Università degli studi di Pavia, Archivio di Stato di Milano., 2002-2004, *Lombardia storica, Civita: le istituzioni storiche del territorio lombardo*. <http://plain.unipv.it/civita> [9 marzo 2005]
- E. ROTELLI. *L'alternativa delle autonomie. Istituzioni locali e tendenze politiche nell'Italia moderna*, Milano, Feltrinelli, 1978.
- R. RUFFILLI. *La questione regionale dall'unificazione alla dittatura, 1862-1942*, Milano, Giuffrè, 1971.
- Storia amministrativa delle province lombarde*, Milano, Giuffrè-Isap, 1977.
- Storia di Brescia*, Brescia, Morcelliana, 1963-1964.
- VIGNOCCHI G. e GHETTI G. *Comuni e Province nell'ordinamento italiano*, UTET, Torino 1980.

Ringraziamenti

Per questa pubblicazione ci si è avvalsi della collaborazione e della supervisione di Luisa Bezzi, direttrice dell'Archivio di Stato di Brescia.

Si ringrazia Guido Melis, professore di Storia dell'amministrazione pubblica presso l'Università di Roma "La Sapienza".

Un particolare ringraziamento ad Aldo Pirola direttore della Civica Biblioteca Queriniana e ad Antonio De Gennaro, responsabile della sezione Emeroteca, per aver reso disponibili i volumi a completamento della raccolta degli Atti del Consiglio destinati alla scansione.

Il lavoro è stato assemblato e compilato sulla base di documenti ufficiali dall'Ufficio Archivio Storico della Provincia di Brescia - Settore Cultura, costituito da Damiana Amighetti e Filippo Jannaci, posto sotto la direzione di Giacomo Pagani e di Innocenzo Sala.

Finito di stampare
nel mese di ottobre 2005
da Artigianelli SpA



Sezione Tipolitografia Queriniana, Brescia

